



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 232

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 12 dicembre 2007

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag.	12
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	15
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	25
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	»	33
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	35
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	50
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	55
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	63
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	70
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	»	81
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	85
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	198
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	212
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	»	214

### Commissioni riunite

7 <sup>a</sup> (Istruzione) e 8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) . .	Pag.	5
---	------	---

### Commissioni congiunte

3 <sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea - Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera)	Pag.	10
--	------	----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.*

**Commissioni bicamerali**

Per la sicurezza della Repubblica . . . . . *Pag.* 231

**Sottocommissioni permanenti**

1<sup>a</sup> - *Affari costituzionali - Pareri* . . . . . *Pag.* 232

2<sup>a</sup> - *Giustizia - Pareri* . . . . . » 235

5<sup>a</sup> - *Bilancio - Pareri* . . . . . » 236

---

*CONVOCAZIONI* . . . . . *Pag.* 238



## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 12 dicembre 2007

10<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*  
Vittoria FRANCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive Lolli e per le comunicazioni Vimercati.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse» (n. 196)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 luglio 2007, n. 106. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Agli intervenuti nel dibattito replica il relatore per la 7<sup>a</sup> Commissione, senatore SCALERA (*Misto-UL*), il quale sottolinea la delicatezza delle questioni in discussione, tanto più che la Lega Calcio non è pervenuta ad un accordo su tutti gli argomenti ad essa deferiti.

A fronte di ciò, insieme al relatore per la 8<sup>a</sup> Commissione, senatore Mazzarello, egli ritiene doveroso tenere conto del dibattito parlamentare e di quello svolto dalla Lega Calcio, al fine della più ampia tutela degli interessi di natura soggettiva.

Con particolare riferimento alla serie B, rammenta la complessità della trattativa, dovuta fra l'altro all'assenza, quest'anno, di tre squadre di livello superiore che avevano invece animato il campionato scorso. Ciò ha determinato evidentemente un calo dell'attenzione, sì da indurre a rivedere il rapporto tra serie A e serie B.

A tali considerazioni si associa il relatore della 8<sup>a</sup> Commissione, senatore MAZZARELLO (*PD-Ulivo*).

Replica infine il sottosegretario LOLLI, ricordando che la Camera dei deputati si è già espressa sull'atto in titolo con un parere approvato a larghissima maggioranza.

Ripercorre indi i punti cruciali del dibattito, a partire dal *quorum* con cui è previsto che la Lega Calcio prenda determinate decisioni. Al riguardo, rammenta che fu un emendamento dell'opposizione approvato al Senato a stabilire che la Lega Calcio dovesse trovare prioritariamente un accordo al suo interno e il Governo operare solo in via sostitutiva. Atteso che la Lega ha effettivamente raggiunto un'intesa, l'Esecutivo si è limitato a verificarne la congruità con la legge delega. Ha aggiunto tuttavia un'opportunità in più per la Lega, affinché eventuali correttivi possano essere adottati senza ricorrere nuovamente allo strumento legislativo. Si è ritenuto tuttavia che a tal fine fosse indispensabile la stessa maggioranza imposta per l'intesa originaria.

Quanto alla previsione del *quorum* dei due terzi anche per l'adozione delle linee guida, si tratta invece di una scelta del Governo, su cui egli manifesta disponibilità a recepire eventuali suggerimenti alternativi.

Richiamando poi le osservazioni del senatore Buttiglione, in ordine all'esigenza di tutelare la serie B, osserva che i relativi problemi non scaturiscono certo dal provvedimento in esame, bensì dall'accordo che essa raggiunse nel 2006 con la serie A di riduzione dei contributi da 95 a 65 milioni di euro. Né può trascurarsi il minore interesse che la serie B progressivamente suscita nel Paese.

L'entrata in vigore del provvedimento in titolo potrà invece recare giovamento, prosegue, soprattutto laddove prevede che i prodotti di serie A e di serie B possano essere venduti insieme.

Rimarca altresì che resta libera una serie di prodotti, i cui ricavati potranno essere conferiti, in tutto o in parte, dalla serie A alla serie B, raggiungendo così i cento milioni di euro cui essa ambisce.

Passando alle osservazioni del senatore Grillo, che teneva in particolare modo alla tutela dei diritti negoziali, onde evitare il rischio di contenziosi, ritiene che il provvedimento sia già sufficientemente garantista. Manifesta tuttavia disponibilità ad eventuali chiarimenti in questo senso, con riguardo all'arco temporale fino al 2010. Dichiara invece contrarietà in ordine ai diritti di opzione successivi.

Il relatore per la 8<sup>a</sup> Commissione, senatore MAZZARELLO (*PD-Ulivo*), illustra infine lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il relatore per la 7<sup>a</sup> Commissione, senatore SCALERA (*Misto-UL*), tiene a sottolineare la tutela delle emittenti locali, con la previsione di vendita dei diritti audio-visivi ad altri operatori dietro congruo corrispettivo, nonché l'estensione della disciplina a tutti i soggetti che interven-

gono alle cronache radiofoniche, anche esterni. Rileva infine che la questione degli archivi non è stata trattata nel parere in quanto essi restano di proprietà delle società.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) chiede un congruo margine di tempo per poter esaminare il parere.

Si associa il senatore BUTTI (*AN*), il quale chiede altresì chiarimenti in ordine all'osservazione di cui alla lettera *c*).

Risponde il relatore per la 8<sup>a</sup> Commissione, senatore MAZZARELLO (*PD-Ulivo*), il quale precisa che, trattandosi di materia non prevista dalla legge delega, occorre una disciplina assai puntuale. Manifesta tuttavia disponibilità a modificare la predetta osservazione.

Il senatore GRILLO (*FI*) registra con soddisfazione come i relatori abbiano recepito nel loro parere molte delle considerazioni espresse dall'opposizione nel dibattito, preannunciando quindi una valutazione costruttiva della loro proposta. Auspica tuttavia che sia accolta anche la sua richiesta di integrare l'articolo 11, al fine di facilitare la fruizione degli utenti dopo il 2010.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 196

Le Commissioni 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> riunite,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 luglio 2007, n. 106, lo schema di decreto legislativo in titolo,

preso atto dell'attesa suscitata dal provvedimento presso l'opinione pubblica calcistica nazionale;

formulato un giudizio positivo sul provvedimento, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge n. 106 del 2007, volta alla revisione della disciplina sulla titolarità e sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e sulla ripartizione delle relative risorse con l'obiettivo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti che partecipano alle gare e di realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi ad esse correlati;

esprimono parere favorevole a condizione che:

1. sia introdotto il voto a maggioranza semplice, pienamente conforme allo spirito della legge delega, per le deliberazioni di cui all'articolo 6, comma 4, ferma restando la maggioranza qualificata per le deliberazioni riferite ai contenuti dell'articolo 27;

2. quanto all'articolo 12, per una maggior tutela delle emittenti locali e degli utenti, sia previsto l'obbligo, e non la mera facoltà, a carico dell'organizzatore della competizione, in caso di mancato esercizio da parte dell'assegnatario dei diritti audiovisivi, di consentire l'acquisizione dei diritti suddetti da parte di altri operatori della comunicazione;

3. il Governo assuma una iniziativa stringente affinché si verifichi concretamente la possibilità di vendere pacchetti misti di serie A e B alle diverse piattaforme;

e osservando quanto segue:

a) con riferimento all'articolo 8, sarebbe opportuno riconoscere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche il potere di valutare che i pacchetti predisposti dagli organizzatori delle competizioni siano effettivamente equilibrati, in modo da assicurare la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti;

b) si auspica che parte più consistente delle risorse economiche sia indirizzata a finanziare interventi socio-educativi finalizzati alla mediazione del conflitto, al superamento dei disagi e all'inclusione sociale attraverso le attività motorie e sportive, coinvolgendo soggetti diversi fra cui



scuole, enti locali ed associazioni sportive; ciò servirebbe a rimarcare il ruolo sociale dello sport di vertice in connessione con le istituzioni territoriali;

c) considerato che non appare pienamente conforme ai principi della delega la facoltà riconosciuta all'organizzatore della competizione di realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti attraverso un proprio canale o una propria piattaforma, si reputa necessario prevedere – nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo 6 – adeguate misure per evitare situazioni di conflitto di interesse;

d) si invita il Governo a valutare con la dovuta attenzione le peculiarità del diritto di cronaca radiofonica rispetto a quella televisiva, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 5 e delle definizioni di cui all'articolo 2, tenendo conto da un lato, dei naturali elementi di distinzione tra commento parlato e diffusione di immagini televisive e, dall'altro, del legittimo affidamento degli operatori che esercitano tale diritto in base agli accordi attualmente in essere; in tela ottica, si valuti altresì la possibilità di attribuire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare, nell'ambito del diritto di cronaca, diverse modalità di esercizio e nonché i relativi tempi di diffusione;

e) si invita il Governo a valutare l'introduzione del voto a maggioranza semplice, pienamente conforme allo spirito della legge delega, per le deliberazioni di cui all'articolo 25, comma 4;

f) si auspica che il Governo chiarisca che gli effetti dei contratti di cessione e sublicenza, derivanti dai contratti di licenza di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, sono salvi sino al 30 giugno 2010;

g) si invita il Governo a verificare l'opportunità che l'organizzatore della competizione, nelle Linee guida e all'inizio di ciascuna procedura competitiva, indichi in via preventiva le modalità di produzione audiovisiva e i relativi costi, gli *standard* qualitativi ed editoriali richiesti alle produzioni audiovisive, la tipologia dei diritti di natura secondaria, nonché le modalità di gestione degli archivi da parte degli assegnatari dei diritti audiovisivi.

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 12 dicembre 2007

**8<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente della XIV Commissione della Camera  
BIMBI*

*Interviene il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Rocco Antonio Cangelosi.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente Franca BIMBI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche con la trasmissione televisiva attraverso il canale satellitare della Camera dei deputati.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di riforma dei Trattati dell'Unione europea: audizione del rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Rocco Antonio Cangelosi**

Il presidente Franca BIMBI introduce l'audizione.

L'ambasciatore Rocco Antonio CANGELOSI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Franca BIMBI, presidente, i senatori MANZELLA (*PD-Ulivo*) e BUTTIGLIONE (*UDC*), i deputati Sandro GOZI (*PD-U*) e Tana DE ZULUETA (*Verdi*).

L'ambasciatore Rocco Antonio CANGELOSI fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente Franca BIMBI ringrazia l'ambasciatore Cangelosi per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 12 dicembre 2007

**183<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

BIANCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato e per l'interno Pajno.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, riunitosi dalle ore 15,10 alle ore 16,20. Si è convenuto, in quella sede, di avviare domani l'esame del disegno di legge n. 772 (Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali), rinviato dall'Assemblea in Commissione e in merito al quale il Governo ha già depositato un emendamento, che dunque potrebbe essere illustrato alla Commissione.

Si è stabilito, inoltre, di avviare al più presto l'esame del disegno di legge n. 1253 (Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici), fatto proprio dal Gruppo Forza Italia e indicato dall'opposizione tra gli argomenti da discutere, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento.

Su richiesta avanzata per iscritto dalle senatrici ROSSA (*PD-Ulivo*) e VILLECCO CALIPARI (*PD-Ulivo*), si è convenuto sull'opportunità di concordare con la Presidente della Commissione istruzione, informandone il Presidente del Senato, una audizione del Ministro Fioroni sulle iniziative da programmare nelle scuole per il prossimo 9 maggio, giornata dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo; in proposito, su sollecitazione del senatore QUAGLIARIELLO (*FI*) si è convenuto di estendere la richie-

sta di informazioni al Ministro anche in riferimento al ricordo delle vittime del Terrorismo internazionale, con particolare riguardo alla strage di Nassiriya, mentre, su richiesta del senatore GRASSI (RC-SE), analoga indicazione è stata avanzata in memoria della strage di piazza Fontana, in Milano. Il Presidente ricorda che la data del 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro è quella indicata dalla legge, dedicata al ricordo delle vittime del terrorismo, mentre gli altri eventi appena evocati (strage di New York, 11 settembre 2001, strage di Nassiriya, 11 novembre 2003 e strage di piazza Fontana, 12 dicembre 1969) erano oggetto di ordini del giorno discussi dalla Commissione – e accolti dal Governo in sede di approvazione della stessa legge.

Si è discusso, quindi, dell'ordine dei lavori in merito all'eventuale adozione, come testo base per i disegni di legge n. 129 e connessi, in materia di riforma elettorale, della proposta di testo unificato avanzata dal relatore, già pubblicata in allegato al resoconto della seduta di ieri. In proposito, dopo numerosi interventi da parte di senatori di tutti i Gruppi parlamentari, è stato definito il calendario seguente: la discussione potrà essere svolta in una seduta da convocare per domani alle ore 12, comunque nel presupposto che non vi siano votazioni in Assemblea e proseguire martedì 18 dicembre, in una seduta pomeridiana; mercoledì 19 dicembre la proposta di testo unificato sarà messa ai voti perché la Commissione decida, o meno, di assumerla come testo base per il seguito dell'esame.

Dapprima, sarà messa ai voti – per l'adozione come testo base – la proposta di testo unificato nella variante contenente l'Ipotesi A (voto unico per il candidato nel collegio uninominale e insieme per una lista circoscrizionale ad esso collegata); se tale proposta non sarà adottata, sarà posta ai voti – come testo base – la stessa proposta di testo unificato, ma nella variante di cui all'Ipotesi B, che affida all'elettore due voti distinti in una scheda unica, un voto per il candidato nel collegio, l'altro per la lista.

La Commissione prende atto.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per una seduta ulteriore domani, giovedì 13 dicembre, alle ore 12.

La Commissione prende atto.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, dalla seduta successiva, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 772 (Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali), rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta di ieri,

nonché, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1588 (Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo) e dei relativi emendamenti, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 12 dicembre 2007

**130<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

SALVI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Rosato e per la giustizia Scotti.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1811) CENTARO e CARUSO. – Disposizioni in materia di usura**

**(217) BURANI PROCACCINI. – Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*), intervenendo in sede di replica, condivide l'estensione della procedura di concordato, purchè essa venga attivata una sola volta.

In secondo luogo ritiene opportuno sanzionare adeguatamente, con la chiusura anticipata della procedura di concordato, la violazione dell'obbligo di non continuare ad indebitarsi.

Ribadisce, in conclusione, l'opportunità di consentire la presentazione di proposte emendative anche dopo l'incontro con le associazioni antiusura, programmato per il prossimo 18 gennaio. Ciò al fine di consentire alla Commissione di tener conto, nella predisposizione del testo per l'Assemblea, di quanto emergerà nel corso del convegno.

Interviene in replica il sottosegretario ROSATO, il quale, dopo aver rinnovato i suoi apprezzamenti per l'importante lavoro che la Commissione sta svolgendo, ribadisce l'opportunità di introdurre modificazioni al disegno di legge, novellando la legge n. 108 del 1996 e la legge n. 44 del 1999.

Si sofferma quindi sulla opportunità di sottrarre al giudice di pace la competenza sulla procedura di concordato che dovrebbe esser più opportunamente affidata agli uffici appositamente costituiti presso le prefetture, così come accade per le pratiche di accesso al Fondo di solidarietà.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla esigenza di predisporre un adeguato sistema di controlli, preannuncia la presentazione, da parte del Governo, di emendamenti volti ad intervenire secondo quanto espresso nel corso del dibattito.

Dopo un breve intervento del senatore CENTARO (*FI*), il presidente SALVI fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di venerdì 11 gennaio 2008, con l'intesa che verrà eventualmente decisa la riapertura dei termini qualora, a seguito dell'incontro con le associazioni antiusura, dovesse palesarsi l'esigenza di formulare ulteriori proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(1512) Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*, approvato dalla Camera dei deputati

*(95) VALENTINO. – Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale*

*(366) COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

*(510) CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617-septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale*

*(664) CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi emendamenti all'articolo 2, il presidente SALVI invita il relatore ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore, senatore CASSON (*PD-Ulivo*), esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.7, 3.3 e 3.8; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.4, a condizione che i presentatori lo riformulino, nel senso di sostituire alla parola «novanta», invece che la parola «sessanta», le altre «trenta, prorogabili motivatamente una sola volta per altri trenta».

Il relatore invita al ritiro degli emendamenti 3.1 e 3.2, nonchè dell'emendamento 3.5, osservando che tale proposta emendativa appare contraddittoria rispetto all'impianto della legge. Essa può a suo avviso trovare



una più razionale collocazione all'articolo 10. Al riguardo ricorda che già è presente, tra gli emendamenti all'articolo 10, una proposta in tal senso, l'emendamento 10.4.

Il relatore invita altresì al ritiro dell'emendamento 3.6, osservando che, benché la norma possa apparire ultronea, in realtà è razionale e coerente con l'impianto codicistico.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo a formulare il proprio parere.

Il sottosegretario SCOTTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento 3.8, sul quale esprime parere favorevole.

Constatata l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 3.1 e 3.2 risultano decaduti.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 3.7, 3.3 e 3.8.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 3.4.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (*RC-SE*) accoglie l'invito del RELATORE e riformula l'emendamento nel senso da lui indicato.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 3.4 nel suo testo 2.

Il PRESIDENTE chiede alla senatrice Maria Luisa Boccia se intende ritirare l'emendamento 3.5.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (*RC-SE*) insiste per la votazione dell'emendamento, ritenendo necessario garantire alla difesa il diritto di estrarre copia dei documenti ritenuti necessari.

Interviene il senatore CENTARO (*FI*), il quale osserva che la proposta sostanzialmente è volta ad abrogare il divieto del rilascio di copia dei documenti depositati in cancelleria. Al riguardo ritiene che, se l'emendamento fosse approvato, si determinerebbe un grave *vulnus* al diritto di riservatezza dei soggetti coinvolti, dal momento che il semplice rilascio della copia ai difensori può determinare un elevato pericolo di diffusione.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.5.

Il PRESIDENTE chiede al senatore Centaro se intende ritirare l'emendamento 3.6.

Il senatore CENTARO (*FI*) osserva che la sua proposta emendativa, volta a sopprimere il comma 5 del nuovo articolo 240-ter del codice di procedura penale, mira ad evitare che il verbale delle operazioni di distruzione sia acquisito al fascicolo del dibattimento. Poiché nel verbale verrebbe indicato il nominativo dei soggetti intercettati illegittimamente, la possibilità che tale indicazione venga a conoscenza del giudice del dibattimento costituisce di per sé un *vulnus* al diritto alla riservatezza delle persone coinvolte, nonché una possibile alterazione dello stesso procedimento.

Interviene il senatore D'AMBROSIO (*PD-Ulivo*) il quale richiama l'esigenza di distinguere correttamente il verbale delle intercettazioni illegittimamente acquisite dal verbale delle intercettazioni che non devono entrare nel dibattimento, ma che sono state legittimamente acquisite.

Il relatore, senatore CASSON (*PD-Ulivo*), nel ritenere opportuno procedere alla redazione di due distinti verbali, uno per le intercettazioni distrutte, in quanto illecitamente acquisite, e uno per quelle non utili ai fini del processo, ribadisce le sue perplessità in ordine alla proposta emendativa del senatore Centaro, che, a suo avviso, non tiene conto del fatto che il verbale di cui al comma 4 dell'articolo 240-ter del codice di procedura penale non registra soltanto le operazioni illecite, ma anche quelle lecite. Considerando comunque la complessità del tema e la delicatezza delle questioni coinvolte, propone l'accantonamento dell'emendamento.

L'emendamento 3.6 è pertanto accantonato, unitamente all'articolo 3.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo a formulare il proprio parere sull'emendamento 4.1.

Il senatore CASSON (*PD-Ulivo*) invita il presentatore a ritirare l'emendamento, rilevando che la sua eventuale approvazione determinerebbe un'estensione eccessiva della possibilità di intercettare. Richiama peraltro l'emendamento 7.17 che risponde alla medesima *ratio*, ovvero consentire l'utilizzazione di tale importantissimo strumento investigativo per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo.

Il sottosegretario SCOTTI si associa all'invito al ritiro formulato dal relatore.

L'emendamento 4.1, fatto proprio dal senatore Centaro, è ritirato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 5, il PRESIDENTE invita il relatore ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore, senatore CASSON (*PD-Ulivo*), in considerazione dell'omogeneità dei tre emendamenti presentati all'articolo 6, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 6.1 e 6.2, proponendo di convergere sull'emendamento 6.3, sul quale egli esprime parere positivo. Al riguardo osserva che la soppressione del comma 3 del nuovo articolo 266-*quater*, relativo alle riprese visive, mira a escludere la possibilità, per la polizia giudiziaria, di svolgere riprese visive in luoghi pubblici senza preventiva autorizzazione da parte del magistrato. Per quanto condivisibile sul piano garantistico appaia tale intento, ritiene che la soppressione generalizzata di tale potere in capo alla polizia giudiziaria, non sia razionale, considerando oltretutto che le riprese effettuate da privati cittadini possono legittimamente costituire *notitia criminis* e, in sede dibattimentale, mezzo ordinario di prova.

Ribadisce pertanto di preferire la soluzione prevista all'emendamento 6.3 che, mantenendo tale disciplina, introduce una garanzia giurisdizionale attraverso lo strumento della convalida.

Interviene il senatore CENTARO (*FI*), il quale ritiene necessario distinguere la videosorveglianza nei luoghi pubblici con telecamere fisse, autorizzate dal garante della *privacy*, le riprese visive richieste dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, e l'ipotesi contemplata al comma 3 dell'articolo 266-*quater* del codice di procedura penale che costituisce una terza categoria di riprese, poste in essere per autonoma iniziativa dalla polizia giudiziaria, al di fuori di qualsiasi autorizzazione da parte del magistrato. Esse, ad avviso dell'oratore, essendo lesive del diritto alla riservatezza, necessitano o di una generale, preventiva autorizzazione ovvero, come previsto nell'emendamento 6.3, di una convalida da parte del pubblico ministero, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive.

Il senatore CARUSO (*AN*) esprime perplessità sulla distinzione ipotizzata dal senatore Centaro tra l'installazione di telecamere fisse con funzioni di videosorveglianza, peraltro ormai ampiamente pervasiva nella vita quotidiana dei cittadini e le riprese visive effettuate di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria di cui al comma 3 dell'articolo 266-*quater* del codice di rito introdotto con l'articolo 6.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD-Ulivo*), dopo aver espresso l'esigenza di distinguere tra le riprese effettuate dalle telecamere fisse posti in luoghi particolarmente a rischio di commissione di reati e le riprese effettuate dalla polizia giudiziaria, ritiene opportuno contemperare le esigenze garantistiche e di tutela della riservatezza con l'esigenza di assicurare alla giustizia soggetti indiziati di reati particolarmente gravi. A tal fine ritiene ne-

cessario che il pubblico ministero che conduce le indagini autorizzi preventivamente le operazioni di ripresa visiva effettuate dalla polizia giudiziaria. Quanto alle riprese eccezionalmente effettuate di propria iniziativa dalla polizia, esse possono essere ammesse come prova ma, opportunamente, necessitano di un successivo giudizio discrezionale del pubblico ministero precedente il quale, qualora ne ravvisi l'utilità ai fini dell'indagine e per le ulteriori fasi processuali, provvederà a convalidarle.

Il senatore BULGARELLI (*IU-Verdi-Com*) ritiene che la questione assuma caratteri di particolare delicatezza in considerazione del fatto che, per quanto preminenti possano apparire le esigenze investigative e processuali, lo strumento della ripresa visiva costituisce un intervento particolarmente invasivo della sfera privata del cittadino. Ritiene pertanto che il sistema delineato dal disegno di legge appaia sul punto privo di adeguate garanzie.

Interviene il senatore VALENTINO (*AN*) il quale, riconoscendo che le riprese effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 266-*quater* costituiscono un prezioso strumento di indagine e spesso un mezzo di prova particolarmente rilevante, ritiene corretto che il materiale così acquisito venga ammesso al processo, purché l'autorità giudiziaria abbia preventivamente autorizzato in via generale l'operazione, ovvero l'abbia successivamente convalidata.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (*RC-SE*), tenendo conto di quanto emerso nel dibattito, ritira il suo emendamento e converge sull'emendamento 6.3 presentato dal senatore Centaro.

Il senatore CENTARO (*FI*) ritira l'emendamento 6.2 che però è fatto proprio dal senatore CARUSO (*AN*), il quale insiste per la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 6.2.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 6.3.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 6 nel testo risultante dalle modificazioni apportate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1512****Art. 3.****3.1**

MANZIONE

*Al comma 1, all'articolo 240-bis ivi richiamato, sostituire, al comma 1, le parole: «tranne che come corpo del reato» con le altre: «salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato»; all'articolo 240-ter ivi richiamato, sopprimere, al comma 1, le parole: «costituenti corpo del reato» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 359 e 360, commi 1, 2 e 3.».*

---

**3.7**

IL RELATORE

*Al comma 1, all'articolo 240-bis del codice di procedura penale, comma 1, ivi richiamato, sostituire le parole: «tranne che come corpo del reato» con le seguenti: «salvo che costituiscano corpo del reato ai sensi dell'articolo 253, n. 2 del codice di procedura penale o che provengano comunque dall'imputato».*

---

**3.2**

FORMISANO

*Al comma 1, all'articolo 240-bis, comma 2, ivi richiamato, dopo le parole: «alla procura della Repubblica» sono aggiunte le seguenti: «salvo che costituiscano corpo di reato».*

---

**3.3**

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

*Al comma 1, all'articolo 240-ter, comma 1, ivi richiamato, dopo le parole: «accertamenti tecnici», aggiungere le seguenti: «di cui agli articoli 359 e 360».*

---

**3.4 (testo 2)**

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

*Al comma 1, all'articolo 240-ter, comma 1, ivi richiamato, le parole: «novanta», sono sostituite dalle seguenti: «trenta, prorogabili motivatamente per una sola volta per altri trenta giorni».*

---

**3.4**

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

*Al comma 1, all'articolo 240-ter, comma 1, ivi richiamato, le parole: «novanta», sono sostituite dalle seguenti: «sessanta».*

---

**3.8**

IL RELATORE

*Al comma 1, all'articolo 240-ter del codice di procedura penale, al comma 3, ivi richiamato, aggiungere dopo le parole: «altri soggetti interessati», le seguenti parole: «che risultino immediatamente individuabili dai documenti di cui al comma 1».*

---

**3.5**

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

*Al comma 1, all'articolo 240-ter, al comma 3, ivi richiamato, aggiungere, dopo le parole: «di esaminarli», le seguenti: «e di estrarre copia di quelli ritenuti necessari ai fini della difesa dei propri assistiti».*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.6**

CENTARO

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 5.*

---

**Art. 4.****4.1**

CASTELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale). – 1. L'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l'attività criminosa. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata o di terrorismo ovvero per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, e da eseguire anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo, l'attività criminosa."».

---

**Art. 6.****6.1**

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

*Al comma 1, all'articolo 266-quater ivi richiamato, il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Fuori dei casi di cui al comma 1, ogni tipo di ripresa visiva è autorizzata dal pubblico ministero con decreto motivato».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3 del medesimo articolo 266-quater.*

---

**6.2**

CENTARO

*Al comma 1, all'articolo 266-quater ivi richiamato, sopprimere il comma 3.*

---

**6.3**

CENTARO

*Al comma 1, all'articolo 266-quater, al comma 3 ivi richiamato, aggiungere, in fine, le parole: «ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle 48 ore successive».*

---



**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 12 dicembre 2007

**92<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

DINI

*Intervengono il vice ministro degli affari esteri Danieli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente DINI ricorda che, nel quadro dell'indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina, la Commissione è convocata domani, alle ore 8,30, per l'audizione del dott. Abbot, Consulente esterno presso l'*Inspection Panel* della *World Bank*, e alle ore 14 per l'audizione dell'ANCE, cui seguirà, alle ore 15, l'audizione della Confcooperative e della Lega delle Cooperative. Compatibilmente con l'esame della legge finanziaria, i lavori relativi alla citata indagine conoscitiva proseguiranno la prossima settimana con le audizioni di CGIL, CISL, UIL e Confindustria, martedì 18 dicembre, del Direttore generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Economides, mercoledì 19 alle ore 14, e del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi e i rappresentanti di Regioni ed Enti locali giovedì 20 dicembre.

Ricorda, inoltre, che martedì 18 dicembre, compatibilmente con i lavori relativi ai documenti di bilancio, il Vice Ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli riferirà sull'evoluzione della situazione nel Corno d'Africa; seguirà l'esame dell'affare assegnato relativo alla situazione in Eritrea.

In relazione all'indagine conoscitiva sulla cooperazione allo sviluppo segnala poi l'esigenza di procedere quanto più speditamente possibile, auspicando che, una volta conclusa la suddetta procedura informativa, entro gennaio si possa procedere alla conclusione dell'esame del testo unificato

proposto dal relatore per i disegni di legge concernenti la riforma della relativa disciplina. In proposito ricorda altresì la correlazione fra l'impegno della Commissione a procedere celermente nell'*iter* dei suddetti disegni di legge e la disponibilità dimostrata dal Governo ritirando l'emendamento 31.02 già presentato, presso la Camera dei deputati, al disegno di legge finanziaria 2008, (Atto Camera 3256), istitutivo dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo.

Il senatore MANTICA (*AN*) puntualizza che il Gruppo di AN non ha assunto alcun impegno a rispettare la scadenza di gennaio per la conclusione dell'esame dei disegni di legge in materia di cooperazione allo sviluppo, che dovrà proseguire con i tempi necessari per un adeguato approfondimento. Osserva altresì che, prima di procedere alla prosecuzione della citata indagine conoscitiva, sarebbe opportuno verificare la disponibilità del Governo ad affrontare i nodi già evidenziati nel corso dell'esame dei suddetti disegni di legge, con particolare riferimento alle questioni della collocazione dell'istituendo fondo unico e del ruolo e della fisionomia dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo.

Il senatore PIANETTA (*DCA-PRI-MPA*) sottolinea come dal deplorabile comportamento del Governo – che ha presentato al disegno di legge finanziaria 2008 il citato emendamento istitutiva dell'Agenzia di cooperazione allo sviluppo, che avrebbe vanificato il lavoro di mesi compiuto dall'apposito Comitato ristretto della Commissione per giungere all'elaborazione di un testo unificato – non possano scaturire vincoli per l'attività della Commissione, che dovrà procedere all'esame dei disegni di legge di riforma della disciplina relativa alla cooperazione allo sviluppo con l'attenzione adeguata, senza ricorrere a tempi forzati imposti dal Governo. Anche per quanto concerne la citata indagine conoscitiva, per consentire l'audizione di tutti i soggetti utili, la Commissione dovrà quindi disporre di tempi adeguati.

Il senatore DEL ROIO (*RC-SE*) chiede chiarimenti sulla data di prosecuzione del dibattito sulle comunicazioni del Governo sulla situazione del Kosovo, avviata e poi sospesa nella seduta di ieri delle Commissione 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite.

Il senatore FRUSCIO (*LNP*), in relazione all'esame dei disegni di legge in materia della cooperazione allo sviluppo, sottolinea come la Commissione non possa operare sotto la pressione di tempi imposti dal Governo. Sottolinea altresì l'esigenza che la Commissione individui degli spazi di tempo adeguati, oltre alle pause tra le sedute dell'Assemblea, per approfondire adeguatamente argomenti complessi quali i citati disegni di legge e la situazione nel Kosovo.

Il senatore MICHELONI (*PD-Ulivo*) concorda nell'auspicio di una sollecita ripresa dell'esame dei disegni di legge in materia della coopera-

zione allo sviluppo, rilevando tuttavia l'opportunità di acquisire preliminarmente gli elementi di informazione che emergeranno dalle audizioni programmate nell'ambito dell'indagine conoscitiva richiamata dal Presidente.

Il presidente DINI prende atto delle considerazioni emerse nel dibattito rilevando che, sebbene non possa essere definito un termine *a priori* per la conclusione dell'esame, la discussione dei disegni di legge in materia di cooperazione allo sviluppo sarà comunque considerata come uno degli argomenti prioritari dei lavori della Commissione nelle prossime settimane, cui potrebbero essere dedicate, quindi, anche delle sedute notturne.

Avverte inoltre che sarà calendarizzata quanto prima possibile la ripresa del dibattito sulle comunicazioni del Governo sugli ultimi sviluppi della situazione nei Balcani con particolare riferimento al Kosovo, compatibilmente con l'esigenza di definire al riguardo le necessarie intese con la 4<sup>a</sup> Commissione e con i rappresentanti dei Ministeri degli esteri e della difesa.

La Commissione prende atto.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(1108-B) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 5 dicembre scorso.

Il presidente DINI ricorda che nella precedente seduta si è chiusa la discussione generale e che lo scorso giovedì 6 dicembre alle ore 15 è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Non essendo stati presentati emendamenti, invita i proponenti ad illustrare i rispettivi ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta).

Il relatore MARTONE (*RC-SE*) illustra gli ordini del giorno G/1108-B/2/3 e G/1108-B/3/3 chiedendo un rinvio dell'esame per verificare la possibilità di pervenire ad una riformulazione degli stessi che possa raggiungere il consenso più ampio possibile.

Ribadisce inoltre le sue perplessità circa l'opportunità di inserire le norme di cui all'articolo 14, in materia di personale, nel disegno di legge riferito al finanziamento delle Banche e Fondi internazionali, piuttosto che nel disegno di legge finanziaria 2008, ritenuto la sede più appropriata.

Il senatore POLLASTRI (*PD-Ulivo*), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni testè svolte dal senatore Martone in merito all'inop-

portuna collocazione dell'articolo 14, procede ad illustrare l'ordine del giorno G/1108-B/1/3 a sua firma, in tema di riordino e riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.

In particolare l'atto di indirizzo in esame impegna il Governo a presentare entro il 30 aprile al Parlamento un progetto di razionalizzazione delle strutture all'estero al fine di avviare una riflessione complessiva sulle iniziative che si intende avviare al riguardo.

Il senatore MELE (*SDSE*) si associa alla richiesta di rinvio del senatore Martone, ritenendo necessario un'ulteriore riflessione sull'opportunità della norma di cui all'articolo 14.

Il senatore POLITO (*PD-Ulivo*) chiede chiarimenti sulla richiesta di rinvio avanzata dal relatore Martone.

Il senatore MICHELONI (*PD-Ulivo*) precisa che tale rinvio è funzionale ad ovviare alle perplessità che allo stato sussistono in merito all'articolo 14, con particolare riferimento all'esigenza di verificare le motivazioni dell'asserita urgenza del citato articolo. Nel merito ritiene inoltre incongruente tale norma alla luce delle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, in attuazione del quale sono stati peraltro adottati provvedimenti di contenimento della spesa nell'ambito della rete diplomatica e consolare. In proposito ritiene infine inadeguati gli elementi di informazione forniti dal Governo nella precedente seduta in rapporto ai quesiti avanzati sull'articolo 14.

Il senatore ANTONIONE (*FI*) sollecita chiarimenti in merito alla eventuale mancanza – come appreso dalla stampa – delle bollinature della Ragioneria generale dello Stato circa la copertura finanziaria dell'articolo 14.

Il senatore PIANETTA (*DCA-PRI-MPA*) lamenta l'insufficienza delle risposte fornite circa la richiesta di chiarimenti precedentemente avanzata in merito al Fondo africano di sviluppo.

Il senatore MANTICA (*AN*) interviene per manifestare le sue perplessità a proposito degli ordini del giorno presentati dal senatore Martone, sottolineando l'inopportunità che il Parlamento intervenga nel merito di trattative sindacali in corso.

Il sottosegretario TONONI, in replica al senatore Antonione, si riserva di verificare l'avvenuta asseverazione da parte della Ragioneria generale, ricordando tuttavia l'espressione di parere favorevole da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sull'articolo 14.

Il vice ministro DANIELI, dopo aver precisato di aver fornito risposta ai quesiti emersi nel corso della discussione generale, ricorda di aver

presentato alla Commissione una cospicua documentazione in materia, cui si richiama. Dichiara tuttavia di rendersi disponibile per ogni altra esigenza di approfondimento che dovesse emergere.

Il presidente DINI, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

La Commissione conviene e il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1108-B**

### **G/1108-B/1/3**

POLLASTRI, MICHELONI, MELE, ROSSA, LIVI BACCI

Il Senato,

premessi che:

la rete diplomatico-consolare, sottoposta da anni a drastiche riduzioni di bilancio, evidenzia gravi carenze strutturali e di personale che ne impediscono la piena ed efficace funzionalità anche al servizio delle collettività italiane nel mondo e della presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali, e che da tempo suscitano le preoccupazioni delle stesse comunità italiane emigrate;

il Ministero degli affari esteri ha adottato un provvedimento di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, che comprende una complessiva ristrutturazione della sua articolazione centrale e, con una norma programmatica, enuncia i criteri di una riorganizzazione della rete delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura;

la riorganizzazione avviata in conformità alla citata disposizione, da concludersi entro il 2008 a termini di legge, rende necessario continuare l'attuazione del piano di riordino della rete diplomatico-consolare in maniera che sia ampiamente condiviso con il Parlamento e con le organizzazioni sindacali;

nessuna ipotesi di riorganizzazione della rete deve tradursi in minori servizi per le imprese ed i cittadini italiani all'estero e deve comprendere l'adeguamento ed il potenziamento delle dotazioni informatiche del Ministero e delle sedi all'estero nonché lo sviluppo dei servizi consolari per via telematica, assicurando che le risorse umane e finanziarie impiegate nella rete diplomatico-consolare prima dell'attuazione del piano di riordino vengano integralmente ridistribuite sulla rete quale risulterà dal nuovo assetto;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, entro il 30 aprile 2008, un progetto di riordino, modernizzazione e innovazione della rete consolare e della rior-

ganizzazione interna degli uffici diplomatico-consolari, volto a conseguire concreti recuperi in termini di efficienza della spesa ed efficacia dei servizi, e successivamente ad avviare un ampio ed approfondito dialogo con il Parlamento stesso e gli organismi rappresentativi delle collettività all'estero, onde consentire attraverso un progetto condiviso l'adozione, con la legge finanziaria per il 2009, delle conseguenti disposizioni atte a permettere la concreta attuazione, mantenendo comunque, fino a quel termine, adeguati e soddisfacenti livelli di servizi.

---

### **G/1108-B/2/3**

IL RELATORE

Il Senato,

premessi che:

per la carriera diplomatica l'indennità integrativa speciale (I.I.S.), conglobata dal primo gennaio 2005 nello stipendio limitatamente al servizio metropolitano, non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dallo stesso personale quando è in servizio all'estero;

per la dirigenza del comparto ministeri tale limitazione non è prevista;

nell'ambito del provvedimento titolato Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (A.S. 1108-B) è previsto, all'articolo 14, comma 1, lo stanziamento di 9 milioni di euro, di cui 6,8 milioni finalizzati ad eliminare l'evidenziata disparità di trattamento;

impegna il Governo:

a garantire che la quota di 6,8 milioni di euro venga effettivamente stanziata per la finalità di cui sopra;

a promuovere iniziative volte a prevedere l'estensione dello stesso trattamento di perequazione anche al personale delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero;

a ricondurre le disposizioni inerenti alla materia contrattuale contenute nel citato articolo 14 alla legge finanziaria in quanto sede propria per le questioni economiche relative ai rinnovi contrattuali.

---

**G/1108-B/3/3**

IL RELATORE

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento intitolato Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (A.S. 1108-B), all'articolo 14, comma 2, prevede un incremento di 150 unità del contingente degli impiegati a contratto a tempo indeterminato, secondo la legge locale, degli uffici all'estero;

le accresciute esigenze connesse all'erogazione di servizi ed atti consolari e la necessità di ridurre i relativi tempi procedurali richiede anche un aumento della presenza del personale delle Aree funzionali in ragione delle maggiori garanzie in termini di sicurezza ed obiettività assicurate da quest'ultimo nell'espletamento dei compiti istituzionali;

il solo incremento degli impiegati a contratto comporterebbe sulla rete estera un ulteriore squilibrio tra le presenze di questi ultimi e del personale delle Aree funzionali;

il regime contrattuale degli impiegati a contratto di cui sopra, regolato dalla legge locale, non garantisce una piena tutela dei lavoratori in caso di licenziamento,

impegna il Governo:

a valutare iniziative volte a reperire le risorse necessarie alla reintegrazione degli organici del personale delle Aree funzionali attraverso nuove assunzioni per pubblico concorso e per consentire un aumento della presenza dello stesso personale sulla rete estera;

a valutare l'adozione di provvedimenti volti ad aumentare le garanzie per gli impiegati a contratto sulla base della legislazione locale.

---



**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 12 dicembre 2007

**131<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***DE GREGORIO***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.**La seduta inizia alle ore 9,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario FORCIERI risponde all'interrogazione 3-01014 della senatrice Pisa, illustrando i compiti espliciti dal POLMANTEO e specificando che già da tempo è stato avviato un processo di rivitalizzazione del laboratorio, onde ridurre al minimo, ove possibile, il ricorso all'industria privata. Sottolinea inoltre che il personale militare impiegato nel POLMANTEO è costituito prevalentemente da Ufficiali del Corso ingegneri, molto qualificati e con esperienza di servizio di 4/5 anni in media.

Dopo aver segnalato che in passato sono stati effettuati lavori di mantenimento della struttura e che, per alcuni difetti costruttivi lamentati nell'atto di sindacati ispettivo, si è già provveduto ad intervenire, al fine di eliminare ogni possibile situazione di rischio, evidenzia infine che sono in corso gli opportuni approfondimenti intesi alla riduzione degli organici del POLMANTEO, anche nell'ottica del mantenimento delle conoscenze specifiche acquisite e della valorizzazione delle professionalità esistenti nella struttura.

Replica la senatrice PISA (*SDSE*), che, pur ringraziando per la lunga e motivata risposta, non può tuttavia ritenersi nel merito soddisfatta. Atteso che è in corso una revisione del complesso delle strutture a disposizione della Difesa, auspica innanzitutto una puntuale informazione del Parlamento su queste delicate questioni. La sua interrogazione tocca problemi di carattere generale, e innanzitutto il problema dell'organico civile,

che è allo stato tutto condensato ai livelli più bassi. E' un fatto che le risorse destinate alla formazione sono spese solo in parte, come testimonia un esame del capitolo 4242, mentre lo svolgimento di attività ad alto contenuto tecnologico richiederebbe un'accurata formazione. Quanto alle questioni particolari sollevate nell'atto di sindacato ispettivo, rileva che le strutture in questione sono tutt'altro che solide e stabili. Conclusivamente ritiene che, ferma restando la limitatezza dei fondi di esercizio, l'esistenza di stanziamenti non impiegati, come ad esempio quello della formazione, evidenzia una finalizzazione non ottimale delle risorse ed auspica che la Commissione difesa includa una visita al POLMANTEO tra i sopralluoghi a strutture militari prossimamente in programma.

Il presidente DE GREGORIO dichiara chiusi i lavori e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 12 dicembre 2007

**178<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente***MORANDO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LUSI (*PD-Ulivo*), richiama le questioni emerse nel corso del dibattito svoltosi ieri ed in particolare il tema della pregiudizialità dell'approvazione del disegno di legge finanziaria rispetto al provvedimento in esame, la cui copertura è prevista nell'ambito di quel disegno di legge. Rileva quindi di aver recepito il tema in questione con una specifica condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nell'ambito del parere relativo al testo del provvedimento. Aggiunge di aver considerato altresì i temi più rilevanti sottolineati nel corso del dibattito con particolare riferimento alla questione posta dal senatore Tecce in ordine alla copertura degli oneri connessi ai commi 23 e 24 del provvedimento.

Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'approvazione del disegno di legge si collochi temporalmente dopo quello della legge finanziaria per l'anno 2008 e previa verifica della sussistenza di ri-

sorse necessarie nel Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.

Il parere è altresì reso con i seguenti presupposti:

– che le maggiori entrate con le quali viene prevista la copertura finanziaria dell'onere correlato ai commi 23 e 24 del provvedimento risultino accertate come un incremento del monte retributivo rispetto al dato programmato e dunque abbiano carattere strutturale;

– che il riferimento agli anni seguenti al 1999 in relazione allo stanziamento di 40 miliardi di lire già previsto dalla legislazione vigente in favore del Fondo per i disabili di cui al comma 37 non dia luogo all'appostazione di risorse aggiuntive rispetto alla normativa in vigore.».

Il senatore AZZOLLINI (*FI*) si sofferma sul tema della copertura finanziaria delle deleghe legislative recate dal provvedimento, richiamando i rilievi già formulati nel corso della precedente seduta. Al riguardo il Governo non ha chiarito la questione della compatibilità tra una copertura in termini di tetto di spesa e il riconoscimento di situazioni di diritto soggettivo, rispetto alle quali la previsione di limiti di spesa risulterebbe del tutto irrilevante oltrechè incoerente. Dopo aver espresso apprezzamento per il recepimento nella proposta di parere illustrata della questione inerente la pregiudiziale approvazione della legge finanziaria, conclude evidenziando la necessità di inserire nell'ambito del parere un riferimento al tema delle deleghe legislative e delle relative coperture.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) dopo aver espresso una sostanziale condivisione dei contenuti della proposta di parere illustrata, con particolare riferimento al presupposto relativo alla copertura degli oneri di cui ai commi 23 e 24, evidenzia la necessità di ulteriori chiarimenti da parte del Governo sui profili di quantificazione degli effetti finanziari connessi al comma 35 del provvedimento.

Rileva infine che la questione della pregiudizialità dell'approvazione della legge finanziaria rispetto al provvedimento in esame, prevista in termini di condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, pone un problema di gestione dei tempi di approvazione dei provvedimenti che necessita di una particolare attenzione sul piano politico.

Il senatore FERRARA (*FI*) si sofferma sulla questione inerente la copertura finanziaria delle deleghe legislative recate dal provvedimento, stigmatizzando la previsione di tetti di spesa in relazione a diritti soggettivi. Si pone un problema di difficile soluzione che richiede un passaggio nell'ambito del parere da rendere sul testo del provvedimento, al fine di non determinare un rischioso precedente in materia di copertura di deleghe.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), rileva che la copertura finanziaria di provvedimenti di delega appare legata al quadro concreto che verrà delineato in fase di attuazione della delega medesima. Con particolare riferimento al comma 3 del provvedimento recante la delega a disciplinare il

beneficio dell'accesso anticipato al pensionamento in materia di lavori usuranti, il Governo dovrà dunque definire in sede di attuazione gli specifici ambiti di operatività. Sottolinea al riguardo che il numero di 5.000 lavoratori che risulterebbero interessati dalla normativa in questione, è riportato nella relazione tecnica ma non nel testo del provvedimento, per cui si porrà un problema di verifica al momento del concreto esercizio della delega legislativa. In tale fase risulterà altresì verificabile la compatibilità del tetto di spesa con la posizione dei soggetti interessati, la cui posizione appare in termini di legittima aspettativa, i contenuti della quale saranno definiti nei decreti legislativi da emanarsi.

Il presidente MORANDO rileva che il tema delle deleghe legislative nei termini emersi dal dibattito potrà trovare specifico recepimento nell'ambito del parere da rendere sul testo, attraverso un apposito presupposto. Propone dunque di rinviare l'esame del provvedimento al fine di integrare in tal senso la proposta di parere testé illustrata.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **179<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MORANDO**

*indi del Vice Presidente*  
**LEGNINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

#### **IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

##### **Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società autocamionale della CISA S.p.A. (n. 187)**

(Parere al Ministro per le infrastrutture, ai sensi dell'articolo 2, comma 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre scorso.

Il relatore CABRAS (*PD-Ulivo*) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), che recepisce i contenuti del dibattito svolto in sede di illustrazione del provvedimento.

Il senatore AZZOLLINI (*FI*), pur esprimendo apprezzamento per i contenuti della proposta di parere del relatore in relazione ai temi emersi nella discussione, dichiara che il tenore della proposta non appare pienamente condivisibile, per cui annuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere illustrata.

Il presidente MORANDO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

**Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società autostrada Brescia-Venona-Vicenza-Padova S.p.a. (n. 188)**

(Parere al Ministro per le infrastrutture, ai sensi dell'articolo 2, comma 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre scorso.

Il relatore CABRAS (*PD-Ulivo*) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), che recepisce i contenuti del dibattito svolto in sede di illustrazione del provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

**Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società delle autostrade di Venezia e Padova (n. 189)**

(Parere al Ministro per le infrastrutture, ai sensi dell'articolo 2, comma 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre scorso.

Il relatore CABRAS (*PD-Ulivo*) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), che recepisce i contenuti del dibattito svolto in sede di illustrazione del provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo con rilievi, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo, sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, commi da 1 a 30)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore LUSI (*PD-Ulivo*) illustra una proposta di parere sul testo, integrata ad esito del dibattito svolto nella precedente seduta, con riferimento alla questione delle deleghe legislative e della relativa copertura. Dà dunque lettura di una proposta del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'approvazione del disegno di legge si collochi temporalmente dopo quello della legge finanziaria per l'anno 2008 e previa verifica della sussistenza di risorse necessarie nel Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.

Il parere è altresì reso con i seguenti presupposti:

– che le maggiori entrate con le quali viene prevista la copertura finanziaria dell'onere correlato ai commi 23 e 24 del provvedimento risultino accertate come un incremento del monte retributivo rispetto al dato programmato e dunque abbiano carattere strutturale;

– che il riferimento agli anni seguenti al 1999 in relazione allo stanziamento di 40 miliardi di lire già previsto dalla legislazione vigente in favore del Fondo per i disabili di cui al comma 37 non dia luogo all'apostazione di risorse aggiuntive rispetto alla normativa in vigore;

– che, con riferimento alle deleghe legislative recate dal provvedimento ed in particolare alla delega di cui al comma 3 in materia di accesso anticipato al pensionamento per coloro che svolgono lavori usuranti, si proceda in sede di attuazione della delega alla definizione della platea dei soggetti interessati e dei benefici pensionistici a questi concessi in modo da garantire il rispetto delle risorse previste per la copertura del provvedimento, e che la relazione tecnica di accompagnamento al decreto legislativo delegato indichi analiticamente i dati e i criteri adottati per pervenire alla relativa quantificazione dell'onere.».

Il senatore AZZOLLINI (*FI*) prende atto positivamente dell'avvenuta integrazione della proposta di parere in ordine alla questione delle deleghe legislative contenute nel provvedimento, con particolare riguardo alla delega in materia di accesso anticipato al pensionamento per i soggetti che

svolgono lavori usuranti. Esprime, tuttavia, il proprio dissenso per il fatto che tale profilo, di natura fondamentale rispetto all'esame dei contenuti finanziari del provvedimento, sia contenuto in un mero presupposto, mentre risulterebbe necessaria la previsione di una espressa condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Evidenzia che risulta irrisolto il problema relativo alla compatibilità tra la previsione di diritti soggettivi in capo ai soggetti che svolgono lavori usuranti e la previsione di una copertura in termini di tetto di spesa, atteso che si pone una questione di possibile disparità di trattamento tra situazioni egualmente interessate da particolari e gravose condizioni di lavoro. Rileva, inoltre, l'eccessiva esiguità della stima di 5.000 persone che risulterebbero, secondo la relazione tecnica del provvedimento, interessate dalla norma in materia di accesso anticipato al pensionamento per i lavori usuranti, stima che non appare rispondente alla realtà. Dal complessivo quadro emergono, dunque, profili problematici in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, rispetto ai quali non appare sufficiente la formulazione della proposta di parere illustrata dal relatore, per cui, pur esprimendo apprezzamento per gli sforzi volti a recepire i temi emersi nel dibattito, annuncia, anche a nome della propria parte politica, il proprio voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Il senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) evidenzia che la proposta di parere illustrata dal relatore recepisce i contenuti della discussione svolta in Commissione, costituendo un miglioramento rispetto alla versione di parere inizialmente proposta, atteso l'inserimento della questione relativa alle deleghe legislative. Al riguardo, risulterebbe preferibile una compiuta previsione dei profili di copertura finanziaria nell'ambito della norma sostanziale di delega, senza rinvii ad una successiva definizione, ciò al fine di assicurare la coerenza interna tra previsioni normative e relativa copertura finanziaria. Tuttavia, preso atto del tenore del provvedimento in esame, che rinvia ad una successiva definizione dei criteri per l'accesso ai benefici del pensionamento anticipato, esprime un avviso favorevole in ordine alla previsione di un presupposto che, pur non avendo la stessa valenza di una condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, costituisce un elemento positivo di garanzia nell'ambito del parere da rendere sul testo.

Annuncia, quindi, il proprio voto favorevole in ordine al parere del relatore.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) preannuncia il proprio voto favorevole alla proposta di parere illustrata dal relatore, esprimendo un particolare apprezzamento per il recepimento delle preoccupazioni espresse dalla propria parte politica con riferimento alla copertura degli oneri di cui ai commi 23 e 24 del provvedimento, scaturita in un apposito presupposto nell'ambito del parere.



Il senatore MORGANDO (*PD-Ulivo*) evidenzia la stretta connessione tra le questioni di merito e i profili di natura finanziaria relativamente al provvedimento, per cui risulta assai complesso l'esame delle sole questioni di copertura, senza una approfondita disamina degli aspetti di merito sottostanti. Esprimendo apprezzamento per i contenuti della proposta di parere illustrata dal relatore, con particolare riferimento all'inserimento di un presupposto relativo all'attuazione delle deleghe legislative di cui al comma 3 nel rispetto del quadro finanziario del provvedimento, annuncia il proprio voto favorevole al riguardo.

Il senatore AUGELLO (*AN*) evidenzia come il provvedimento risulti viziato sotto i profili di copertura finanziaria, sottolineando in particolare che non vengono fornite risposte adeguate sul tema dei lavori usuranti, la cui copertura finanziaria fa emergere un complessivo difetto di impostazione sostanziale del provvedimento. Annuncia quindi il proprio voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*) rileva come il testo del parere in relazione alla questione delle deleghe legislative possa risultare fuorviante di equivoci, atteso che non si chiarisce se risultino riconosciuti dal provvedimento in esame diritti soggettivi, che come tali risulterebbero incompatibili con una copertura finanziaria formulata in termini di tetto di spesa. Dichiarò, dunque, che la proposta di parere come formulata dal relatore non appare accettabile sotto tale profilo.

Il relatore LUSI (*PD-Ulivo*), richiamando i temi emersi nel dibattito ed i chiarimenti forniti dal Governo in ordine alla garanzia del rispetto del quadro di copertura finanziaria del provvedimento in sede di attuazione delle deleghe legislative, evidenzia che il presupposto inserito nella proposta di parere a tale riguardo è volto ad assicurare una coerenza tra tale quadro finanziario e la definizione dei criteri che non potrà che essere effettuata in sede di esercizio della delega.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sulla previsione di una espressa condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, circa la necessaria preventiva approvazione della legge finanziaria rispetto all'approvazione del provvedimento in esame, la cui copertura è recata dalla legge finanziaria in questione. Sottolinea, inoltre, che viene altresì esplicitato il vincolo della necessaria coerenza tra gli oneri recati dal provvedimento in esame e l'entità della copertura recata dalla legge finanziaria, per cui il testo del provvedimento sul *welfare* dovrà risultare coerente con gli stanziamenti della manovra. In ordine alla questione delle deleghe legislative, rileva che il provvedimento reca una chiara norma di copertura delle medesime, in ciò differenziandosi da taluni precedenti in materia di delega legislativa. In materia di lavori usuranti, la norma di delega contenuta nel provvedimento in esame reca margini tali da non poter configurare di per sé diritti soggettivi in capo ai soggetti interessati, atteso che non vi è una

puntuale definizione di criteri specifici per l'accesso ai benefici, e sussistono dunque margini di modulabilità. Evidenzia, inoltre, come la definizione di lavoro usurante in materia previdenziale sia ristretta alle attività che comportino una riduzione dell'attesa di vita, risultando perciò particolarmente restrittiva e tale da consentire una modulazione in sede di esercizio della delega. Dopo aver richiamato l'entità complessiva delle risorse destinate alla copertura degli interventi previsti dal provvedimento, si sofferma sul contenuto di garanzia della proposta di parere formulata dal relatore che, rispetto alla soluzione adottata dalla Camera dei deputati, al comma 92 del testo, non si limita a differire l'efficacia delle norme in esame ad una data successiva all'approvazione della finanziaria, ma reca una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia preventivamente approvata la manovra.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, pone dunque ai voti la proposta di parere del relatore sul testo, che risulta approvata dalla Commissione.

Il relatore LUSI (*PD-Ulivo*), in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 1, commi da 1 a 30, segnala, per quanto di competenza, che le proposte 1.1, 1.2 e 1.343 appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. Fa altresì presente l'esigenza di valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.183, 1.232, 1.133, 1.198 e 1.11, in quanto suscettibili di determinare oneri di rilevante entità e correate da coperture di ingente ammontare, al fine di verificarne la neutralità finanziaria. In particolare, sugli emendamenti 1.136, 1.201 e 1.138 segnala la presenza di coperture a valere sul Fondo speciale relativo agli anni 2008-2010 il cui ammontare verrà determinato soltanto dopo l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2008. Rileva che analoga criticità è presente nelle proposte 1.317, 1.320, 1.318, 1.321, 1.322, 1.323, 1.324, 1.325, 1.326 e 1.327, per le quali occorre comunque acquisire elementi di quantificazione per valutare la congruità delle rispettive coperture di ingente rilevanza. Ritiene che occorre, altresì, acquisire una quantificazione degli oneri delle proposte 1.3 e 1.340 al fine di accertare effetti finanziari neutri per la finanza pubblica. Segnala che occorre poi valutare se la proposta 1.239 sia suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. In ordine agli emendamenti 1.43, 1.117, 1.308, 1.5, 1.137, 1.310, 1.276, 1.311, 1.277, 1.312, 1.314, 1.313, 1.138, 1.202, 1.44, 1.118, 1.281, 1.108, 1.282, 1.189, 1.139, 1.203, 1.331, 1.332, 1.333, 1.22, 1.109, 1.283, 1.284, 1.128, 1.23, 1.180, 1.271, 1.269, 1.270, 1.6, 1.188, 1.237, 1.185, 1.234, 1.186, 1.291, 1.235, 1.187, 1.236, 1.268, 1.351, 1.352, 1.353, 1.144, 1.101 e 1.339 rileva che occorre acquisire una quantificazione dell'onere al fine di valutare la congruità della copertura. Fa presente che occorre poi valutare gli effetti di carattere finanziario derivanti dagli emendamenti 1.290, 1.286, 1.287, 1.350, 1.7 e 1.8. Sembrano determinare maggiori oneri non quantificati e non coperti gli emendamenti 1.13, 1.140, 1.285, 1.141 (limitatamente alla seconda parte), 1.204 (limitatamente alla seconda parte), 1.142, 1.205, 1.12, 1.27, 1.191,

1.130, 1.347, 1.336 e 1.338. Fa presente che occorre poi valutare l'emendamento 1.349 che può potenzialmente determinare un minor gettito. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti ai commi da 1 a 30 dell'articolo 1.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 1, commi da 31 a 94, segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.45 e 1.74. Fa presente che occorre altresì acquisire elementi di quantificazione dell'onere al fine di valutare la congruità della copertura in ordine alle proposte 1.129, 1.298, 1.24, 1.25, 1.26, 1.342. Rileva che occorre valutare gli effetti indiretti in termini di possibili comportamenti elusivi derivanti dalla mancata certificazione in ordine alla proposta 1.110. Fa presente che non risulta determinato il tenore dell'emendamento 1.242. In relazione alla proposta 1.105, segnala che occorre valutare gli effetti del combinato disposto tra la soppressione della fase transitoria prevista dal provvedimento in esame e la disciplina vigente in materia di forme contrattuali flessibili per il pubblico impiego, che pone a carico dell'amministrazione obblighi risarcitori per la violazione di disposizioni in materia di durata dei contratti a termine. Fa presente che appare determinare maggiori oneri la proposta 1.255, che estende la platea dei beneficiari del diritto al contratto part-time. Segnala che occorre valutare i complessivi effetti finanziari, in termini sia contributivi sia fiscali, della proposta 1.171.

Segnala, altresì, che le proposte 1.262 (limitatamente al comma 4), 1.30, 1.92, 1.31, 1.33, 1.51, 1.122, 1.93 (limitatamente alle parole: «con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento»), 1.14, 1.95, 1.344, 1.346, 1.359 e 1.362, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. Fa presente l'esigenza di valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.40, 1.41, 1.115, 1.225, 1.177, 1.226, 1.178, 1.335, 1.193, 1.345, 1.355, 1.356, 1.357 e 1.194, in quanto suscettibili di determinare oneri di rilevante entità e corredate da coperture di ingente ammontare, al fine di verificarne la neutralità finanziaria. Ritiene che occorre acquisire una quantificazione degli oneri connessi alla proposta 1.334. Fa infine presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA esprime avviso contrario, partitamente, su ciascuno degli emendamenti indicati dal relatore in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di un'adeguata copertura finanziaria, ad eccezione della proposta 1.290, sulla quale non ha osservazioni da formulare, e sulle proposte 1.136, 1.201 e 1.138, sulle quali si rimette alla Commissione, posto che il relatore ha segnalato anche questioni di carattere procedurale.

Sull'emendamento 1.208, interviene il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) per preannunciare la propria astensione al voto, qualora la Commissione fosse orientata a esprimere un avviso contrario. Sul medesimo emendamento il senatore FERRARA (*FI*) conviene, con l'avviso contrario del

Governo, in quanto lo ritiene suscettibile di determinare maggiori oneri a seguito della estensione della definizione di «lavoro usurante».

Il presidente LEGNINI, sulle proposte 1.136, 1.201 e 1.138, propone di esprimere – conformemente al testo – un parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ove venissero approvati, si proceda alla votazione finale del provvedimento dopo la conclusione dell'*iter* della finanziaria e previa verifica della sussistenza delle sufficienti risorse sui fondi speciali. Propone, altresì, di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti riferiti ai commi successivi al 30, ad altra seduta.

Il relatore LUSI (*PD-Ulivo*) esprime avviso conforme al Governo, ad eccezione della proposta 1.290, che ritiene invece suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conviene, poi, con la proposta del Presidente sugli emendamenti 1.136, 1.201 e 1.138. Illustra, pertanto, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi al disegno di legge in titolo, relativamente ai commi da 1 a 30, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.343, 1.183, 1.232, 1.133, 1.198, 1.11, 1.317, 1.320, 1.318, 1.321, 1.322, 1.323, 1.324, 1.325, 1.326, 1.327, 1.3, 1.340, 1.239, 1.43 e 1.117, 1.308, 1.5, 1.137, 1.310, 1.276, 1.311, 1.277, 1.312, 1.314, 1.313, 1.138, 1.202, 1.44, 1.118, 1.281, 1.108, 1.282, 1.189, 1.139, 1.203, 1.331, 1.332, 1.333, 1.22, 1.109, 1.283, 1.284, 1.128, 1.23, 1.180, 1.271, 1.269, 1.270, 1.6, 1.188 e 1.237, 1.185, 1.234, 1.186, 1.291, 1.235, 1.187, 1.236, 1.268, 1.351, 1.352, 1.353, 1.144, 1.101, 1.339, 1.290, 1.286, 1.287, 1.350, 1.7, 1.8, 1.13, 1.140, 1.285, 1.141 (limitatamente alla seconda parte), 1.204 (limitatamente alla seconda parte), 1.142, 1.205 e 1.12, 1.27, 1.191, 1.130, 1.347, 1.336, 1.338 e 1.349. Esprime poi parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, commi da 1 a 30, ad eccezione delle proposte 1.136, 1.201 e 1.138, sulle quali il parere è reso a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, ove essi vengano approvati e modifichino il disegno di legge in titolo, l'approvazione definitiva del provvedimento si collochi temporalmente dopo quello della legge finanziaria per l'anno 2008 e previa verifica della sussistenza di risorse necessarie nel Fondo speciale ivi richiamato.».

La Commissione approva la proposta di parere e rinvia il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Stante l'esigenza di rendere il prescritto parere all'Assemblea, il presidente LEGNINI avverte che l'ordine del giorno dell'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 15, è integrato con l'esame di ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1249-A (Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 187**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo,

considerato il piano economico finanziario allegato allo schema di convenzione, il costo delle opere e del relativo piano di ammortamento oltre che i nuovi termini della durata della concessione,

preso atto del rinvio alla legislazione vigente in materia di canone di concessione,

considerato che il sistema di adeguamento tariffario secondo la formula del *price cap* fa riferimento a livelli medi di traffico che non tiene conto dell'incremento dei volumi che si può determinare con conseguenti extra profitti per il concessionario,

preso atto del parere espresso dal CIPE, esprime parere favorevole a condizione che:

sia inserita, nello schema di convenzione, una clausola che tenga espressamente conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 83, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nella quale si prevede la necessità di assicurare la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse anche in ragione dell'evoluzione del traffico oltre che della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;

all'articolo 2 dello schema di convenzione, sia inserita la previsione che i proventi derivanti dallo sfruttamento delle aree di servizio siano destinati all'equilibrio del piano economico-finanziario;

sia introdotta, all'articolo 4, la precisazione delle argomentazioni sulla possibilità che alcune tratte non vengano realizzate;

sia integrato l'articolo 12 in modo da prevedere una specifica procedura per l'aggiornamento o la revisione del piano finanziario e prevedere che al termine di ogni periodo regolatorio di cinque anni (articolo 5) o in sede di aggiornamento del piano finanziario, sia effettuata una verifica contabile del capitale investito, nonché la destinazione degli extra-profitti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura, per far sì che non vi siano scostamenti dal suo valore di mercato;

che nell'allegato 1) sia resa una chiara evidenziazione del metodo di calcolo dei benefici finanziari legati alla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti programmati e la rivalutazione degli importi recuperati ad un tasso pari all'Euribor a 12 mesi.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 188**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo,

considerato il piano economico finanziario allegato allo schema di convenzione, il costo delle opere e del relativo piano di ammortamento oltre che i nuovi termini della durata della concessione,

preso atto del rinvio alla legislazione vigente in materia di canone di concessione,

considerato che il sistema di adeguamento tariffario secondo la formula del *price cap* fa riferimento a livelli medi di traffico che non tiene conto dell'incremento dei volumi che si può determinare con conseguenti extra profitti per il concessionario,

preso atto del parere espresso dal CIPE, esprime parere favorevole a condizione che:

sia inserita, nello schema di convenzione, una clausola che tenga espressamente conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 83, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nella quale si prevede la necessità di assicurare la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse anche in ragione dell'evoluzione del traffico oltre che della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;

all'articolo 2 dello schema di convenzione, sia inserita la previsione che i proventi derivanti dallo sfruttamento delle aree di servizio siano destinati all'equilibrio del piano economico-finanziario;

la precisazione, all'articolo 3, di quali siano gli eventi straordinari che possono comportare la revisione del piano economico-finanziario;

all'articolo 4, siano precisate le argomentazioni sulla possibilità che alcune tratte non vengano realizzate;

sia inserita la previsione che al termine di ogni periodo regolatorio di cinque anni (articolo 5) o in sede di aggiornamento del piano finanziario, sia effettuata una verifica contabile del capitale investito nonché la destinazione degli extraprofitti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura per far sì che non vi siano scostamenti dal suo valore di mercato;

sia inserita la previsione di una specifica procedura per l'aggiornamento e l'eventuale revisione del piano economico-finanziario;

sia prevista la remunerazione dei nuovi investimenti oggetto della convenzione esclusivamente dopo la loro realizzazione;

che, nell'allegato I), sia resa una chiara evidenziazione del metodo di calcolo dei benefici finanziari legati alla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti programmati e la rivalutazione degli importi recuperati ad un tasso pari all'Euribor a 12 mesi.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 189**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo,

considerato il piano economico finanziario allegato allo schema di convenzione, il costo delle opere e del relativo piano di ammortamento oltre che i nuovi termini della durata della concessione,

preso atto del rinvio alla legislazione vigente in materia di canone di concessione,

considerato che il sistema di adeguamento tariffario secondo la formula del *price cap* fa riferimento a livelli medi di traffico che non tiene conto dell'incremento dei volumi che si può determinare con conseguenti extra profitti per il concessionario,

preso atto del parere espresso dal CIPE, esprime parere favorevole a condizione che:

sia inserita, nello schema di convenzione, una clausola che tenga espressamente conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 83, lettera *a*), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nella quale si prevede la necessità di assicurare la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse anche in ragione dell'evoluzione del traffico oltre che della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;

sia precisato se il costo degli investimenti sia al lordo o al netto di un presumibile ribasso d'asta, così come sarebbe opportuno riportare negli allegati i quadri economici delle singole opere;

in relazione all'articolo 5 dello schema di convenzione, sia effettuata una verifica del residuo valore contabile del capitale investito nonché la destinazione degli extraprofitti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura per far sì che non vi siano scostamenti dal suo valore di mercato;

sia effettuata una chiara evidenziazione del metodo di calcolo dei benefici finanziari legati alla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti programmati e la rivalutazione e l'indicazione, in relazione a quanto presupposto nella delibera n. 3 del 2007, del subentrante e la copertura del valore di subentro.

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Mercoledì 12 dicembre 2007

**145<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BENVENUTO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lettieri.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Interrogazioni**

Il sottosegretario LETTIERI risponde all'interrogazione n. 3-01104, dei senatori Possa e Benvenuto, sulle componenti tariffarie comprese nelle bollette per l'energia elettrica, specificando analiticamente, sulla scorta delle indicazioni all'uso fornite dal Ministero dello sviluppo economico, le singole imposte e contributi statali presi a riferimento dall'Istituto nazionale di statistica nell'elaborazione del «Rapporto annuale», sezione «Conti e aggregati economici delle amministrazioni pubbliche», relativamente all'incidenza della pressione fiscale sul prodotto interno lordo. L'elaborazione dei dati acquisiti avviene quindi in conformità con i criteri di calcolo previsti dalla normativa comunitaria attualmente in vigore, al fine di permettere all'Unione europea il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di ciascuno degli Stati membri in riferimento al rispetto degli obiettivi previsti nel programma di stabilità e crescita.

Puntualizza che, secondo quanto riferito dal Ministero dello sviluppo economico, le componenti tariffarie richiamate nell'atto di sindacato ispettivo risultano a carico dei clienti finali per finanziare i costi del sistema elettrico nel suo complesso, con lo scopo di realizzare finalità di interesse generale.

Osserva infine che tali costi sono in genere correlati ai consumi effettivi sostenuti dai clienti finali, ad eccezione della componente tariffaria denominata «A6» (riferibile ai costi direttamente sopportati dalle imprese di distribuzione di energia elettrica), la quale viene commisurata esclusivamente in base alla potenza impegnata.

Il senatore POSSA (*FI*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Sottosegretario, pur apprezzandone la tempestività e la chiarezza, e sollecita al contempo un'approfondita riflessione sull'esigenza di correggere la metodologia di calcolo impiegata dall'ISTAT per la determinazione dell'incidenza della pressione fiscale, pur nella consapevolezza che i criteri adottati rispondono a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Rammenta quindi che la tematica degli oneri impropri nell'ambito delle tariffe elettriche è stata affrontata dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato in sede di espressione del parere al Governo sullo schema di decreto n. 193, concernente criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati. Nell'ambito di tale procedura, è emerso che i soggetti potenzialmente beneficiari dell'agevolazione prevista dovrebbero essere 5 milioni di nuclei familiari, mentre l'onere complessivo annuale ammonterebbe a 350 milioni di euro. Pur apprezzando l'indiscutibile rilievo sociale ed economico del predetto provvedimento, richiama l'attenzione sulla condizione inserita nel parere approvato dalla Commissione, affinché il Governo provveda al progressivo trasferimento alla fiscalità generale degli oneri previsti a partire dal 2008.

Ribadisce quindi le perplessità già espresse nell'interrogazione sul mancato computo di tali componenti tariffarie nell'ambito della complessiva pressione fiscale: in proposito, pur nella consapevolezza che la gestione delle somme versate spetta alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e quindi non direttamente all'erario, evidenzia che il prelievo attuato è comunque caratterizzato dalla previsione dell'obbligatorietà, perseguendo, da un lato, anche numerose finalità di interesse generale e presentando, dall'altro, una non trascurabile analogia con le prestazioni patrimoniali di carattere tributario.

Il sottosegretario LETTIERI risponde all'interrogazione n. 3-01078, del senatore Eufemi, sulle cartelle esattoriali «pazze», ricordando innanzitutto che il Governo ha già avuto modo di riferire sulla predetta questione presso la Camera dei deputati.

Precisa quindi che, secondo quanto riferito dall'Agenzia delle Entrate, il fenomeno denunciato dall'interrogante non riguarda iscrizioni a ruolo effettuate dalla predetta Agenzia, bensì concerne esclusivamente ipotesi di mancato pagamento di tributi locali e di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Osserva infatti che, per quanto concerne l'esercizio dell'attività di riscossione riferibile alle sanzioni amministrative pecuniarie, l'accertamento del credito da iscrivere a ruolo rientra nell'esclusiva competenza dell'ente creditore, mentre le società alle quali viene affidata la riscossione delle somme dovute non sono titolari del potere di sindacare la fondatezza della pretesa creditoria. Pertanto, in assenza di un provvedimento di sospensione o annullamento del ruolo emesso dall'ente titolare del credito, gli agenti della riscossione sono tenuti a promuovere le procedure esecutive previste dalla legge.

Da ultimo, integrando gli elementi scritti della risposta, dà compiutamente conto della situazione che si è venuta a creare nel Comune di Roma, relativamente alle pratiche arretrate in materia di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione per le violazioni del codice della strada, specificando che tale fenomeno non è addebitabile alla società di riscossione che opera nel Comune di Roma. Dopo aver espresso un giudizio positivo sull'operato della società Equitalia S.p.A., per aver elaborato una serie di criteri di condotta volti a limitare ai casi di effettiva necessità il ricorso allo strumento del fermo amministrativo delle autovetture, osserva che nel disegno di legge finanziaria per il 2008 è stata prevista la riduzione dei termini di prescrizione per il pagamento delle multe.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), pur apprezzando in particolare le osservazioni integrative svolte dal Sottosegretario, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, sottolineando che essa si limita a offrire elementi di carattere spiccatamente amministrativo, lasciando tuttavia impregiudicata la questione politica di fondo. Invita quindi il Governo a non sottovalutare la gravità del fenomeno, che sta creando una diffusa situazione di disagio all'interno della collettività.

Reputa quindi parziale e inefficace la previsione contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2008, la quale subordina la messa in atto di attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, dovute per il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, alla condizione che la cartella di pagamento sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Dopo aver fatto cenno alla crescita complessiva del fenomeno delle cosiddette «cartelle pazze», e alle iniziative assunte dalla magistratura in merito all'operato degli enti impositori, evidenzia l'indifferibilità di un intervento di riordino e razionalizzazione del sistema informativo delle entrate locali, sottolineando al contempo l'esigenza di affrontare in modo serio e compiuto il problema del frequente verificarsi di errori macroscopici nell'attività di accertamento e riscossione dell'Amministrazione finanziaria. In proposito ritiene necessaria l'adozione di iniziative volte a offrire un segnale forte e chiaro dell'attenzione prestata dal Parlamento alla problematica in questione.

Da ultimo, ravvisa l'esigenza di un maggiore coordinamento tra le autorità di Governo e le autonomie locali nell'esercizio delle funzioni di riscossione coattiva delle somme di rispettiva competenza.

Integrando la propria risposta, il sottosegretario LETTIERI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Eufemi, prima fra tutte quella che segnala l'esigenza di accrescere, con interventi mirati, il patrimonio informativo a disposizione dei contribuenti, al fine di radicare una conoscenza completa del sistema tributario.

Il Sottosegretario risponde quindi all'interrogazione n. 3-01090, dei senatori Garraffa e altri, su una gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale delle pubbliche amministrazioni, dando compiutamente conto delle argomentazioni fatte pervenire dalla società Consip S.p.A. a dimostrazione della piena legittimità del suo operato in relazione alla predetta procedura di gara.

Si sofferma quindi sugli elementi esaminati dalla Commissione giudicatrice nella valutazione dell'anomalia delle offerte economiche presentate da alcune imprese concorrenti, fondata sulla ritenuta inammissibilità degli utili derivanti dalla prestazione di servizi aggiuntivi, quali elementi di convenienza economica adottati dalle imprese interessate a dimostrazione della congruità delle loro offerte. Riepiloga lo svolgimento della procedura di gara nonché l'*iter* logico seguito dalla società Consip S.p.A. per giustificare la decisione di esclusione di tali imprese.

In termini generali, il Sottosegretario fa presente che, secondo quanto riferito dalla società Consip S.p.A., il sistema di controllo previsto costituisce un presidio sufficiente a garanzia della legittimità delle operazioni di gara.

In conclusione, il Sottosegretario osserva che, sempre secondo la società Consip S.p.A., il suo operato non sarebbe suscettibile di determinare un pregiudizio per l'erario, atteso l'elevato livello di adesione alle convenzioni quadro stipulate dalla predetta società nonché il diffuso gradimento delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore GARRAFFA (*PD-Ulivo*) si dichiara estremamente insoddisfatto della risposta del Sottosegretario, sottolineando che la più rilevante delle questioni richiamate nell'interrogazione concerne l'effettiva imputabilità, sul piano economico, dei costi derivanti dalla prestazione dei servizi aggiuntivi.

Manifesta quindi profondi dubbi in ordine alla legittimità dell'operato della società Consip S.p.A. e alla piena rispondenza di esso agli interessi della pubblica amministrazione, sottolineando anche che l'attendibilità degli elementi contenuti nella risposta non trova riscontro in una giurisprudenza amministrativa di segno nettamente contrario rispetto alle tesi sostenute dalla Consip S.p.A., e richiamata anche dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel parere all'uopo espresso.

Dopo aver osservato che nella predisposizione degli elementi di risposta il Governo avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla complessiva tematica evidenziata nell'interrogazione, preannuncia infine l'adozione di una specifica iniziativa volta a far luce in maniera più incisiva sulla questione, anche in riferimento ai singoli componenti la Commissione giudicatrice.

Il presidente BENVENUTO dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Mercoledì 12 dicembre 2007

**142<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
Vittoria FRANCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca  
Dalla Chiesa.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *SULLO STATO DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE*

Il senatore ASCIUTTI (FI), nel richiamare il dibattito svoltosi nell'opinione pubblica in merito all'apertura della stagione del teatro La Scala di Milano, fa presente che l'articolo 3-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito dalla legge n. 43 del 2005, di cui da più parti si sollecita una riforma, ha comunque consentito dei percorsi virtuosi. La norma, che impropriamente prende il suo nome, ha infatti innescato meccanismi positivi per il risanamento degli enti lirici, anche se occorre modificare il periodo transitorio per offrire maggiori prospettive al comparto.

Chiede quindi di audire alcuni soprintendenti, in particolare di Napoli, Milano, Palermo e Firenze, al fine di acquisire maggiori informazioni sullo stato e le tendenze degli enti lirici, alcuni dei quali non si sono ancora allineati alle esigenze di riequilibrio dei bilanci.

La PRESIDENTE assicura che la richiesta avanzata troverà adeguato spazio nell'ambito dei lavori della Commissione dopo la pausa natalizia, tanto più che la questione è stata affrontata già in altre occasioni, a partire dalla scorsa legislatura. Ritiene inoltre utile monitorare l'iter delle iniziative legislative di riforma dello spettacolo, attualmente all'esame della Camera dei deputati, le quali contengono disposizioni in ordine alle fondazioni lirico-sinfoniche.

*SULLA INTERRUZIONE DI UNA TRASMISSIONE RADIOFONICA DI APPROFONDIMENTO CULTURALE*

La senatrice CAPELLI (RC-SE) esprime forte preoccupazione per la chiusura della nota trasmissione radiofonica «Il baco del millennio» di approfondimento culturale, finalizzata alla presentazione di libri anche a fini educativi. Nel deplorare che essa sarà inopportunamente sostituita da trasmissioni di intrattenimento, giudica grave eliminare una tipologia di programmi attraverso i quali è possibile diffondere messaggi culturali.

Rivolge dunque un accorato appello a tutti i membri della Commissione affinché sostengano la protesta contro l'interruzione della predetta trasmissione.

La PRESIDENTE, pur precisando che la materia delle comunicazioni non è strettamente attinente ai profili della Commissione, dichiara il suo sostegno all'appello, comunicando di averlo peraltro già sottoscritto.

Il senatore VALDITARA (AN) si associa alle istanze avanzate, stigmatizzando lo scarso spazio che i canali televisivi e radiofonici della Rai dedicano alla cultura. Pertanto la Commissione dovrebbe a suo avviso esprimere un forte segnale affinché sia incrementata la qualità delle trasmissioni che hanno una rilevante funzione educativa.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda la PRESIDENTE – si era conclusa la discussione generale.

La relatrice SOLIANI (PD-Ulivo) interviene in sede di replica prendendo atto della diversità di opinioni registratasi sull'impianto complessivo della manovra, che testimonia a suo giudizio una scelta politica e strutturale comunque necessaria e urgente.

Richiama quindi i temi rilevanti per lo sviluppo del Paese, quali la riduzione del debito pubblico, gli investimenti per il rilancio industriale, nonché le questioni connesse all'ingresso e all'uscita dal mondo del lavoro, soffermandosi in particolare sul ruolo delle donne in connessione con l'andamento demografico. L'impostazione del provvedimento, prosegue, è orientata alla gradualità per non introdurre eccessivi squilibri sociali, e dimostra l'avvio di un processo di riforma, rispetto al quale il Protocollo segna un importante punto di partenza.



Pur riconoscendo le divergenze tra maggioranza e opposizione, rivendica la volontà dell'Esecutivo di affrontare i nodi problematici attraverso nuove dinamiche sindacali, al fine di dare risposte alle aspettative della società.

Coglie indi l'occasione per richiamare alcune criticità che emergono dai recenti episodi legati allo sciopero di talune categorie, peraltro impropriamente sostenuto da esponenti del mondo politico, e rimarca la capacità del Governo di raggiungere positive convergenze con le parti sociali.

Si sofferma poi sulle tematiche inerenti la scuola, sollecitando l'Esecutivo, ed in particolare i Ministri della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze, a fornire un quadro dettagliato relativo all'uscita e all'ingresso di tutto il personale della scuola per i prossimi anni.

Concorda altresì con le affermazioni della senatrice Capelli in ordine alla distinzione tra le modalità di approvazione del Protocollo e il ruolo del Parlamento, rimarcando comunque che il primo è frutto di una scelta motivata da precise condizioni di partenza. Auspica infine che dal prossimo anno si possa aprire una nuova stagione per trovare risposte ai problemi strutturali del Paese che ancora persistono e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo, prende la parola la senatrice NEGRI (*Aut*) la quale, nel rimarcare l'importanza del parere reso dalla Commissione, ripercorre la genesi del Protocollo, frutto di un lungo e consapevole approfondimento peraltro avallato dalla consultazione dei lavoratori. L'opinione positiva espressa dal corpo sociale è a suo giudizio un elemento rilevante anche per il lavoro del legislatore.

Nel riconoscere l'esigenza – avanzata dall'opposizione – di una maggiore attenzione alle politiche di sostegno del reddito, manifesta il proprio favore sulle osservazioni contenute nello schema di parere ed in particolare sulla n. 1. Conviene altresì che debba essere sollecitata la presentazione da parte del Governo del piano strutturale inerente i prossimi ingressi e pensionamenti nel comparto scuola.

Tra gli aspetti cruciali del provvedimento in titolo cita poi le norme relative alle facilitazioni per il riscatto degli anni di laurea a fini pensionistici, estese anche ai soggetti che non svolgono attività lavorativa e a coloro i quali sono sottoposti al regime contributivo. In proposito giudica tali disposizioni una giusta ricompensa per gli anni di studio.

La senatrice GAGLIARDI (*RC-SE*) manifesta il voto favorevole del proprio Gruppo seppur a malincuore e con scarso entusiasmo, data l'impostazione generale del provvedimento. Nonostante riconosca la positività delle misure introdotte nei settori di competenza della Commissione, dichiara la non condivisione di Rifondazione comunista sul giudizio complessivamente favorevole inerente il Protocollo, eccessivamente concreto ma lacunoso per ciò che attiene il contrasto alla precarietà. In tal senso ritiene che il Protocollo non operi con la necessaria forza.

In ordine al metodo, lamenta il sostanziale esproprio dell'attività parlamentare riscontratosi durante l'esame in prima lettura, dato che non è stato dato spazio alla possibilità di migliorare il provvedimento, recependo in blocco l'accordo siglato tra le parti sociali. In proposito, reputa opportuna l'attenzione di tutte le forze politiche, a prescindere dalle posizioni concernenti le singole misure.

Ribadisce infine che il voto favorevole del suo Gruppo non è motivato né da convinzioni politiche né da condivisioni nel merito, bensì dal legame sociale con una parte del Paese.

Il senatore MAURO (*FI*) esprime particolare stupore per l'atteggiamento della maggioranza che testimonia un clima a suo giudizio surreale; non ritiene infatti comprensibili le critiche della relatrice in merito al sostegno di alcuni esponenti politici alle categorie in sciopero, tanto più che ultimamente molti Ministri hanno cavalcato le proteste contro lo stesso Governo.

Non condivide altresì le osservazioni della senatrice Gagliardi, che dimostrano l'atteggiamento assai ambiguo proprio di una sinistra che non ha il coraggio di difendere le proprie azioni. Al riguardo, puntualizza che Rifondazione comunista ha presentato centinaia di emendamenti al disegno di legge in titolo nella sede di merito, mentre in sede consultiva si limita a dichiarare un voto favorevole con riserva. Ciò testimonia a suo avviso solo il timore di far cadere un Esecutivo estremamente debole, che legifera attraverso questioni di fiducia contro la sua stessa maggioranza.

Stigmatizza poi le profonde differenze tra il disegno di legge finanziaria e il Protocollo sul *welfare* da un lato, e il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) dall'altro, nel quale l'obiettivo prioritario era l'abbattimento del debito pubblico onde conseguire risparmi sugli interessi dovuti. La manovra in esame stravolge invece a suo avviso quella impostazione, sperperando risorse sulla base di soluzioni di compromesso, non in grado peraltro di accontentare neanche la compagine governativa.

Nel deplorare le gravi divergenze all'interno della maggioranza, critica le misure contro il precariato, sollecitando un cambiamento radicale per definire scelte politiche non più ambigue.

A fronte del comportamento della maggioranza ritiene poi particolarmente difficile per l'opposizione svolgere il ruolo che le è proprio in quanto non è ben chiara la volontà dell'Esecutivo, incapace di avere una cultura di Governo in grado di operare le giuste sintesi.

Esprime conclusivamente un convinto voto contrario sullo schema di parere, ribadendo che la permanenza del Centro-sinistra al Governo costituisce un danno per il Paese.

Il senatore MELE (*SDSE*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere, rilevando alcune criticità, ma ritenendo che il

provvedimento affronti comunque in modo positivo alcune tematiche inerenti le giovani generazioni.

Tiene poi a puntualizzare la differenza tra il sostegno a manifestazioni pubbliche e il supporto a vere e proprie serrate.

Reputa infine necessario per la coalizione ricostruire una linea di indirizzo condivisa, che permetta di elaborare nuove proposte per il Paese.

Il senatore VALDITARA (AN) esprime il voto contrario del suo Gruppo tanto più che il provvedimento – nelle materie di competenza della Commissione – non innova in maniera incisiva la legislazione vigente. Né ritiene consistente l'incremento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO).

Giudica poi l'osservazione n. 2 la testimonianza del fallimento del Governo, tanto più che nella manovra di bilancio non vengono stanziati ulteriori risorse per l'assunzione dei docenti precari.

Nel ritenere inaccettabile tale comportamento, manifesta invece condivisione in ordine alle osservazioni del senatore Ranieri circa l'esigenza di proseguire la formazione.

Ribadisce conclusivamente le critiche al disegno di legge in titolo per le parti di competenza della Commissione, in quanto esso riproduce norme già vigenti, elargisce concessioni di modesta entità agli atenei e dimostra la politica fallimentare dell'Esecutivo.

Il senatore RANIERI (PD-Ulivo) si dichiara favorevole allo schema di parere, che ha raccolto alcune sollecitazioni emerse nel dibattito.

Coglie indi l'occasione per stigmatizzare a sua volta il sostegno di esponenti politici alle azioni di disubbidienza esplicita delle categorie in sciopero, pur a fronte di un decreto di precettazione, ritenendo assai grave supportare agitazioni illegali, sanzionate peraltro dalla relativa *Authority*. Ciò significa a suo avviso mostrare un atteggiamento eversivo rispetto alle regole, suscettibile di pericolose derive.

Puntualizza inoltre che anche nella scorsa legislatura il Governo è ricorso di frequente alla questione di fiducia per compattare la propria maggioranza e formula un giudizio positivo sul Protocollo in esame, che costituisce una giusta mediazione in vista di un accordo tra generazioni. Al riguardo, sottolinea il carattere innovativo delle misure previste, che consentono di superare lo «scalone» e di introdurre al contempo concreti provvedimenti a favore dei giovani.

Rimarca poi che il piano di assunzione dei precari andrà a buon fine attraverso le risorse ottenute in virtù del *turn over*, come peraltro è prescritto in maniera esauriente dal Quaderno bianco sulla scuola elaborato dai Dicasteri della pubblica istruzione e dell'economia. In proposito chiede che siano auditi i rispettivi Ministri, al fine di rendere note le soluzioni previste per il comparto scuola senza l'aggravio di costi.

Il senatore MARCONI (UDC) premette anzitutto che la legalità e il rispetto delle regole sono principi condivisi da tutte le forze politiche, an-

che se parti dell'attuale maggioranza non hanno esitato ad appoggiare in alcune circostanze manifestazioni che urtavano il sentimento nazionale.

Esprime poi perplessità in ordine all'osservazione n. 1, pur concordando sulle preoccupazioni relative all'invecchiamento attivo della società, rispetto alle quali tuttavia non ravvisa azioni efficaci tanto più che si addolcisce lo «scalone».

Nel rilevare poi come il provvedimento sia il risultato di un accordo ideologico che non soddisfa alcune componenti della maggioranza, sollecita una maggiore chiarezza nei rapporti tra il Governo e i cittadini in materia pensionistica, atteso che essa è ormai percepita come farraginosa e complessa nella sua applicazione. Dichiara infine il voto contrario a nome del suo Gruppo.

La senatrice PELLEGGATTA (*IU-Verdi-Com*) manifesta condivisione per i contenuti del parere, che si sofferma opportunamente su alcune parti del Protocollo. Esprime dunque il voto favorevole del suo Gruppo concordando in particolare con l'osservazione n. 2, in quanto reputa essenziale conoscere il flusso in entrata e in uscita dei lavoratori del comparto scuola.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) interviene in dissenso dal suo Gruppo esprimendo un voto di astensione sul parere.

Nel giudicare incomprensibile l'astio manifestato dalla maggioranza, a meno che esso non debba essere interpretato come la consapevolezza della conclusione di un percorso, osserva poi che, nonostante le intenzioni annunciate, il Protocollo non è riuscito a compattare la maggioranza, sostanzialmente sfaldata.

L'atteggiamento di esponenti del Centro-sinistra nei confronti dell'opposizione testimonia del resto, a suo avviso, solo un ultimo tentativo di individuare ragioni per mantenere unita la coalizione.

Il senatore DAVICO (*LNP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo atteso che non vengono recepite le considerazioni sulla formazione professionale, deliberatamente trascurata e riportata nell'alveo statale, senza alcuna rispondenza con il territorio. Nel richiamare le proteste di quasi tutte le categorie contro le scelte del Governo, ritiene che quest'ultimo sia addirittura dannoso per il Paese.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto ai voti ed approvato a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1903**

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

manifestato compiacimento per le misure previste nel provvedimento, elaborate – per la prima volta – mediante il confronto con i soggetti interessati al fine di offrire idonee risposte alle esigenze strutturali della società;

registrate favorevolmente le iniziative di contrasto al precariato nonché al lavoro sommerso, nella prospettiva di assicurare adeguati ammortizzatori sociali, a dimostrazione di un valido disegno complessivo in materia di previdenza;

considerate le disposizioni di interesse della Commissione, tra cui anzitutto l'articolo 1, comma 2, in materia di trattamento pensionistico del personale della scuola, in base al quale si conferma che per il suddetto personale, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno;

tenuto conto che il comma 5, lettera *d*), dispone che, in attesa della definizione del regime delle decorrenze, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, si applicano, con riguardo al comparto scuola, le norme dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997;

rilevato che sono fatte salve le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997 (invalidi per causa di servizio, non vedenti, personale che abbia raggiunto i limiti di età o l'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nonché quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero;

valutato con favore il comma 47, in materia di personale dello spettacolo, secondo cui al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze connesse allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, i relativi contratti col-

lettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già vigenti;

giudicato positivamente il comma 75 in ordine all'integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca in servizio presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e iscritti alla gestione separata INPS;

manifestato apprezzamento per l'incremento del Fondo per il finanziamento statale delle università (FFO) pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si sollecita una disciplina specifica concernente l'importante relazione tra lavoro, previdenza e formazione a tutti i livelli, considerando l'esigenza strutturale dell'invecchiamento attivo nella nostra società;

2. si sollecita altresì la presentazione da parte del Governo di un piano strutturale relativo all'uscita e all'ingresso di tutto il personale della scuola per i prossimi anni».

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 12 dicembre 2007

**137<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*

DONATI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vimercati.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica di aver preso contatti con il Ministro dei trasporti, il quale si è impegnato a riferire tempestivamente alla Commissione sulle problematiche connesse allo sciopero degli autotrasportatori. Fa presente peraltro che, essendo stata avanzata richiesta di audire il ministro Bianchi in Assemblea, la Conferenza dei Capigruppo valuterà quale sia la sede più opportuna per lo svolgimento dell'audizione.

Il senatore GRILLO (*FI*), dopo aver espresso apprezzamento per la disponibilità mostrata dal Ministro dei trasporti, ritiene preferibile che l'audizione sia svolta in Commissione, la quale è senza dubbio la sede più opportuna per dibattere su questioni attinenti all'autotrasporto. Considerato poi il recente sviluppo del processo di privatizzazione dell'Alitalia, sottolinea l'esigenza di audire il Ministro dei trasporti anche su tale tematica.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(942) COSSIGA.** – *Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo*

**(1588) Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo**

– e **petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030)** ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BALDINI (*FI*) interviene sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4, ribadendo le proprie perplessità sull'istituto della Fondazione. Nel sottolineare l'evidente contrasto fra le disposizioni dell'articolo 4 e le norme dell'articolo 7 in relazione ai rapporti fra Fondazione e RAI S.p.A., si domanda come sia possibile coniugare la natura di ente senza fine di lucro riconosciuta alla Fondazione con le attività di carattere commerciale svolte dalla RAI S.p.A. Conclude esprimendo un giudizio critico sull'impianto complessivo del disegno di legge lamentando, fra l'altro, la non congruità delle fonti di sostentamento della azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo previste.

Interviene quindi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4 il senatore BUTTI (*AN*) il quale, dopo aver svolto rilievi critici sulle modalità di organizzazione dei lavori per l'esame del provvedimento in titolo, ribadisce il proprio giudizio critico sulla riforma del servizio pubblico radiotelevisivo proposta dal Governo.

Con riferimento all'articolo 4, lamenta la mancata quantificazione del patrimonio della Fondazione, rilevando come tale problematica si fosse già posta, in occasione dell'esame della legge 112 del 2004, nell'ambito del processo di privatizzazione della RAI.

Dopo aver sottolineato il carattere generico e propagandistico delle finalità del disegno di legge in esame, osserva che una efficace riforma del servizio pubblico radiotelevisivo non dovrebbe limitarsi a regolamentare i profili relativi alla *governance* aziendale ma dovrebbe anche dettare norme in materia di piano editoriale ed industriale.

Dopo aver ribadito l'indissolubile collegamento fra le scelte del piano editoriale e le decisioni contenute nel piano industriale, esprime perplessità sull'articolo 10 il quale non solo prevede l'aggiornamento biennale e non annuale del canone di abbonamento, ma non contempla neppure norme volte a contrastare il fenomeno diffuso dell'evasione.

Conclude soffermandosi sul disegno di legge sull'editoria attualmente all'esame della Camera dei deputati, il quale, sopprimendo i centri media, rischia indirettamente di danneggiare anche la RAI.

Il relatore MONTINO (*PD-Ulivo*), dopo aver ribadito l'importanza del provvedimento in esame e la centralità dell'articolo 4 nell'ambito della riforma, osserva come sia più che corretto che il patrimonio radiotelevisivo sia trasferito alla Fondazione, quale soggetto titolare di funzioni di garanzia e di indirizzo. Relativamente ai rilievi formulati dal senatore Butti sull'articolo 10, si dichiara disponibile a valutare la possibilità di introdurre misure volte a contrastare l'evasione del canone di abbonamento e a discutere sulle modalità e sulla tempistica dell'aggiornamento del canone stesso.

Tenuto conto dei rilievi testé formulati, esprime infine il proprio parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 i quali, laddove approvati, snaturerebbero l'intero impianto della riforma.



Il sottosegretario VIMERCATI, dopo aver dichiarato di condividere pienamente il parere espresso dal Relatore, svolge talune considerazioni sulla natura di ente senza fini di lucro riconosciuta alla Fondazione, osservando come ciò sia riconducibile alle funzioni di garanzia spettanti a tale soggetto.

Svolti taluni rilievi sulle modalità di finanziamento dell'azienda radiotelevisiva, osserva come la disciplina della RAI S.p.A., in quanto società per azioni, per tutto quanto non previsto dal disegno di legge in esame, sarà rimessa alle norme del codice civile.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore FANTOLA (*UDC*), nell'illustrare tutti gli emendamenti all'articolo 5 di cui è primo firmatario, osserva come la riforma prospettata dal disegno di legge non risolve né la questione della separazione del servizio pubblico radiotelevisivo dalle dinamiche politico partitiche, né le problematiche connesse al rilancio dell'azienda. Dopo aver lamentato la non conformità del provvedimento in titolo alle Linee guida originariamente redatte dal Ministro delle comunicazioni, ribadisce la necessità di modificare il disegno di legge al fine di evitare le sovrapposizioni di competenze fra la RAI S.p.A. e la Fondazione, le quali rischierebbero di perpetrare gli attuali problemi di *governance*.

Nell'illustrare gli emendamenti 5.55 e 5.63, osserva che, al fine di garantire la stabilità dell'azienda, sarebbe stato più opportuno, come del resto riconosciuto dallo stesso segretario del Partito Democratico, istituire un amministratore unico chiamato a gestire la RAI S.p.A.

Conclude rilevando come ad analogia *ratio* siano ispirate anche le proposte di modifica contenute nell'emendamento 7.71, che si riserva di illustrare più ampiamente nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

### **138ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
DONATI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture Casillo.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE fa presente che, sulla base dei contatti intercorsi, le comunicazioni del Ministro dei trasporti sullo sciopero degli autotrasportatori potrebbero essere rese alla Commissione domattina alle ore 8. Peraltro, prima di convocare la Commissione col suddetto ordine del giorno, occorre attendere la comunicazione delle risultanze della Conferenza dei Capigruppo tenutasi nelle prime ore del pomeriggio di oggi, poiché potrebbe essere stato ritenuto preferibile far svolgere le comunicazioni in questione in Assemblea.

Il senatore GRILLO (*FI*) chiede che l'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Messina venga rinviato alla giornata di domani.

Il senatore MAZZARELLO (*PD-Ulivo*) ritiene preferibile che l'esame di entrambe le proposte di nomina all'ordine del giorno abbia luogo nella seduta odierna.

Il senatore GRILLO (*FI*) insiste affinché la richiesta di rinvio da egli avanzata venga sottoposta al voto della Commissione.

La Commissione respinge la proposta di rinvio avanzata dal senatore Grillo.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Messina (n. 55)**

(Parere al Ministro dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PAPANIA (*PD-Ulivo*), riferisce brevemente sulla proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Messina, facendo presente che sulle designazioni effettuate dagli Enti pubblici coinvolti non è stata raggiunta l'intesa con la Regione Sicilia. La persona da nominare alla presidenza dell'Autorità portuale in questione è stata quindi individuata dal Ministro dei trasporti nell'ambito della terna di nominativi proposti dal Presidente della Regione, nella persona del professor Dario Lo Bosco. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole su tale proposta di nomina.

Il senatore GRILLO (*FI*) annuncia che i senatori di Forza Italia si asterranno sulla proposta in questione, ricordando come, indipendentemente dalle qualità personali del candidato proposto – che non sono in discussione – non può non destare dispiacere la decisione di non riproporre il Presidente uscente ingegner Vincenzo Garofalo, che nell'esercizio del

suo mandato ha dato prova di notevoli capacità ed è stato da tutti apprezzato.

La PRESIDENTE, pone ai voti a scrutinio segreto la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Prendono parte alla votazione i senatori BALDINI (FI), Paolo BRUTTI (SDSE), STRANO (AN) (in sostituzione del senatore Butti), CICOLANI (FI), FUDA (Misto-PDM) (in sostituzione del senatore Cossiga), DONATI (IU-Verdi-Com), FANTOLA (UDC), FAZIO (Aut), FILIPPI (PD-Ulivo), GRILLO (FI), IZZO (FI), MARTINAT (AN), MASSA (PD-Ulivo), MAZZARELLO (PD-Ulivo), MONTALBANO (Misto-CS), MONTINO (PD-Ulivo), PALERMO (RC-SE), PAPANIA (PD-Ulivo), LADU (PD-Ulivo) (in sostituzione del senatore Pasetto), PISTORIO (DCA-PRI-MPA), PONTONE (AN), ADRAGNA (PD-Ulivo) (in sostituzione del senatore Procacci), STIFFONI (LNP), TREMATERRA (UDC), VANO (RC-SE) e Giulio MARINI (FI) (in sostituzione del senatore Viceconte).

La proposta di parere favorevole risulta quindi approvata con 21 voti favorevoli, un voto contrario, un astenuto, un voto nullo e 2 schede bianche.

**Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Marina di Carrara (n. 54)**  
(Parere al Ministro dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FILIPPI (PD-Ulivo) illustra la proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Marina di Carrara nella persona del Presidente uscente avvocato Luigi Guccinelli, sul quale è stata raggiunta l’intesa con la Regione Toscana, nonché l’assenza del Ministro delle infrastrutture. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Il senatore GRILLO (FI) annuncia che i senatori di Forza Italia esprimeranno un voto favorevole sulla proposta in questione.

La PRESIDENTE pone ai voti a scrutinio segreto la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Prendono parte alla votazione i senatori BALDINI (FI), Paolo BRUTTI (SDSE), STRANO (AN) (in sostituzione del senatore Butti), CICOLANI (FI), FUDA (Misto-PDM) (in sostituzione del senatore Cossiga), DONATI (IU-Verdi-Com), FANTOLA (UDC), FAZIO (Aut), FILIPPI (PD-Ulivo), GRILLO (FI), IZZO (FI), MARTINAT (AN), MASSA (PD-Ulivo), MAZZARELLO (PD-Ulivo), MONTALBANO (Misto-CS), MONTINO (PD-Ulivo), PALERMO (RC-SE), PAPANIA (PD-Ulivo), LADU (PD-Ulivo) (in sostituzione del senatore Pasetto), PISTORIO

(DCA-PRI-MPA), PONTONE (AN), ADRAGNA (PD-Ulivo) (in sostituzione del senatore Procacci), STIFFONI (LNP), TREMATERRA (UDC), VANO (RC-SE) e Giulio MARINI (FI) (in sostituzione del senatore Viceconte).

La proposta di parere favorevole risulta quindi approvata con 25 voti favorevoli e un astenuto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

### **139<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza della Presidente*  
DONATI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vimercati.*

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(942) COSSIGA. – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo**

**(1588) Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo**

**– e petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore BALDINI (FI) propone di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno.

Il senatore MONTINO (PD-Ulivo), nel prendere atto dell'atteggiamento ostruzionistico mostrato dai senatori appartenenti al gruppo di Forza Italia, confermato dalla presentazione della quasi totalità degli emendamenti, invita comunque l'Opposizione, data la rilevanza del provvedimento in esame, a tenere per il futuro un atteggiamento maggiormente collaborativo.

Il senatore MAZZARELLO (*PD-Ulivo*), anche tenendo conto della richiesta avanzata dal senatore Baldini, propone di continuare nell'esame degli emendamenti nella seduta in corso, nonché in quella già convocata per la giornata di domani pomeriggio e di procedere alla sconvocazione della seduta antimeridiana di domani.

Il senatore BALDINI (*FI*) insiste affinché la propria richiesta di rinvio sia, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti.

La PRESIDENTE, considerata l'assenza del prescritto numero legale ed apprezzate le circostanze rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,55.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 12 dicembre 2007

**127<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CUSUMANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CUSUMANO ricorda che in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è testé conclusa l'audizione di rappresentanti delle organizzazioni della regione Sardegna di Confagricoltura, Cia e Coldiretti, di Altragricoltura e di Soccorso contadino Sardegna sulle difficoltà derivanti dalla situazione debitoria delle imprese del comparto in tale Regione. Ricorda altresì che nel corso della seduta di ieri aveva richiamato l'opportunità di avviare una indagine conoscitiva sulla situazione debitoria delle imprese del comparto primario nazionale e che sta coinvolgendo, in particolare, alcune regioni meridionali.

La Commissione prende atto.

Il presidente CUSUMANO rivolge quindi un saluto di benvenuto e formula l'augurio di buon lavoro al senatore Roberto Barbieri, entrato a far parte della 9<sup>a</sup> Commissione.

### *SULLE CONSEGUENZE PER IL COMPARTO PRIMARIO DERIVANTI DALLA PROTESTA INDETTA DAGLI AUTOTRASPORTATORI*

Il presidente CUSUMANO richiama l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sulle gravi conseguenze che stanno derivando all'intero comparto primario dalla protesta indetta dagli autotra-

sportatori in questi giorni, che ha impedito la normale attività di rifornimento di prodotti agroalimentari e sta provocando ingenti danni a causa del deperimento dei prodotti freschi del settore ortofrutticolo e di quello lattiero-caseario.

A tale proposito, ritiene opportuno svolgere, nel corso della prossima settimana, prima dell'avvio della sessione di bilancio, una apposita audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole su tali tematiche.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) interviene richiamando le misure previste dal protocollo sul *Welfare* a favore del comparto primario, che giudica positivamente, mentre esprime delle perplessità sul provvedimento, nella sua interezza che, intervenendo in materia di mercato del lavoro, non ha introdotto una adeguata disciplina concernente la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario. Si sofferma, quindi, sui profili di competenza della Commissione, rilevando che il provvedimento costituisce un importante passo in avanti verso la riforma della previdenza e degli ammortizzatori sociali per il settore, fornendo delle risposte a problemi che affliggevano il comparto da alcuni anni. Rileva, infatti, che il provvedimento in esame traduce in misure concrete, ad esempio, la possibilità di far emergere il lavoro sommerso, che ha avuto una prima applicazione con l'introduzione dell'obbligatorietà del documento unico di regolarità contributiva (DURC), previsto dalla legge n. 81 del 2006. Richiama, inoltre, gli interventi di riforma dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti del settore, che consentiranno di contrastare i fenomeni dell'evasione contributiva e del lavoro fittizio e sottolinea l'importanza di prevedere un importante incentivo a favore degli imprenditori agricoli che dichiareranno nel 2008 un numero di giornate lavorative superiori all'anno precedente, finalizzato a ridurre gli oneri a carico delle aziende e favorire l'occupazione. Evidenzia altresì la rilevanza delle misure in materia di sicurezza sul lavoro, con la relativa previsione di una riduzione degli oneri contributivi ed assicurativi dovuti all'INAIL per le imprese che rispettano la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e che hanno adot-

tato delle misure atte a prevenire il verificarsi di infortuni. Richiama, inoltre, il contenuto delle disposizioni per il finanziamento della formazione professionale dei lavoratori agricoli, che giudica particolarmente importante, la disciplina delle provvidenze a favore degli operai agricoli a tempo determinato operanti in aree colpite da calamità naturali, materia anch'essa oggetto da tempo di utilizzazioni «improprie» delle risorse e le parziali modifiche alle norme già vigenti in materia di recupero dei contributi previdenziali non versati mediante compensazione con gli aiuti comunitari da percepire. Si sofferma, infine, sulla importanza della costituzione di tre fondi, con la dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2008, destinati alla concessione di crediti agevolati ai giovani di età inferiore a 29 anni per lo sviluppo di attività imprenditoriali innovative. Conclude quindi il suo intervento, sottolineando l'opportunità di prevedere nella proposta di parere un richiamo all'importanza di inserire nell'ambito della delega per la riforma degli ammortizzatori sociali, l'estensione al settore della pesca della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale, riconoscendo altresì, per i lavoratori marittimi imbarcati, il carattere usurante dell'attività ai fini previdenziali. Richiama, altresì, di evidenziare, nella proposta di parere, la necessità di adeguare all'attuale definizione di «giovani agricoltori», introdotta dal regolamento CE 1698/2005 (età inferiore a 40 anni), le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 2 agosto 1990, n. 233, in materia di riduzione delle aliquote previdenziali (riduzione attualmente concessa a coloro che hanno un'età inferiore a 21 anni).

Interviene, quindi, la relatrice NARDINI (*RC-SE*), che dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), preannunciando l'inserimento anche delle osservazioni formulate dalla senatrice De Petris.

Il senatore MARCORA (*PD-Ulivo*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, dichiarando di condividere le osservazioni della senatrice De Petris in merito all'estensione ai lavoratori del settore della pesca della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale, riconoscendo anche il carattere usurante di tale attività. Manifesta altresì l'opportunità, in relazione ai *voucher* vendemmia, di inserire nella proposta di parere un riferimento alla necessità di valutare l'eventuale estensione di tale istituto ad altri settori del comparto primario, che presentano picchi particolari di attività in alcuni periodi dell'anno.

La relatrice NARDINI (*RC-SE*) dichiara di accedere alla richiesta di integrazione formulata dal senatore Marcora.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime un giudizio positivo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice Nardini con le relative integrazioni che recepiscono le indicazioni dei senatori intervenuti.



Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente CUSUMANO pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni come integrata (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1608) CAPRILI ed altri. – Misure per lo sviluppo del settore ittico**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

Si apre il dibattito.

Il presidente CUSUMANO ricorda che il settore della pesca, come evidenziato anche dal relatore, senatore Scarpa Bonazza Buora nel corso della sua relazione introduttiva, rappresenta una delle attività economiche di maggiore tradizione nell'economia nazionale, ed è stato caratterizzato, negli ultimi anni, da un *trend* negativo che si è tradotto in un progressivo appannamento del suo ruolo nell'economia nazionale. A tale proposito rileva che le statistiche mondiali sulla produzione ittica rivelano infatti che, se l'Italia occupava nel 1970 il ventiquattresimo posto nella classifica dei principali produttori (con una produzione dello 0,6 per cento della produzione mondiale), nel 2004 appare al trentottesimo posto (con una produzione pari allo 0,4 per cento), pur essendosi avuti negli anni passati momenti di ripresa e parziale crescita della produzione, peraltro non accompagnata da una crescita dei ricavi, frenata dalla dinamica, in flessione, dei prezzi. Anche in termini di peso dell'occupazione nel settore, dal 1995 al 2004 si è passati da circa 78 mila occupati a circa 38 mila. Ulteriori motivi di difficoltà per il settore sono stati causati, nel corso degli anni, da alcuni fattori congiunturali, tra i quali occorre ricordare i fenomeni ambientali, come l'emergenza mucillagini di alcuni anni fa, tuttora ritornata di attualità. Indubbiamente quindi, prosegue il presidente Cusumano, il settore sta attraversando un periodo di profondi e gravi mutamenti che richiedono concrete azioni per il potenziamento delle imprese del settore, per la tutela dell'occupazione e per una pesca sostenibile. Su tale situazione ritiene che incidano una molteplicità di fattori, legati in primo luogo allo sfruttamento delle risorse naturali e all'impoverimento degli *stock* ittici, che ha reso necessaria, già a partire dagli anni Ottanta, una programmazione dello sforzo di pesca in ambito nazionale e anche in ambito comunitario il che, peraltro, ha implicato una difficile mediazione in relazione alla richiesta comunitaria di ridurre la capacità di pesca e alla ripartizione delle risorse finanziarie, e per la ricerca di intese ed accordi anche con gli altri Paesi rivieraschi del Mediterraneo. I ritiri imposti dalla politica comunitaria, inoltre, pur con ripercussioni sull'attività di pesca, non

hanno comunque modificato l'assetto strutturale della flotta peschereccia (caratterizzata da alto livello di artigianalità, da elevata età media).

Proprio per questo evidenzia che il disegno di legge all'esame della Commissione si muove nella giusta direzione, fornendo delle risposte concrete agli operatori del settore. A tale riguardo, data l'importanza del provvedimento, auspica che l'approvazione dello stesso possa avvenire in tempi rapidi, una volta completata la fase referente, attraverso la sua prosecuzione in sede deliberante. Preannuncia, inoltre, fin da ora, la presentazione di una serie di proposte emendative, migliorative del testo, che inseriscano degli ulteriori interventi a favore del comparto, con particolare riguardo alla necessità di specifiche misure di rafforzamento delle imprese ittiche per garantire la crescita dei redditi e i livelli occupazionali, attraverso il rafforzamento e l'integrazione della filiera. Alcune proposte emendative, ad esempio, saranno mirate alla estensione dell'aliquota agevolata IRAP a tutto il comparto, in maniera stabile, nonché all'attivazione di importanti strumenti assicurativi e finanziari già previsti dalla normativa vigente e non ancora attuati, quali, ad esempio, le polizze assicurative multirischio e i contratti di filiera. Particolare attenzione, inoltre, prosegue il presidente Cusumano, dovrà essere prestata alla richiesta, proveniente dal mondo associativo del settore, ed emersa chiaramente anche negli incontri che la Delegazione della Commissione agricoltura ha avuto nella recente missione in Sicilia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitività delle imprese del comparto, dei rappresentanti del settore del comparto della pesca, di introdurre delle misure strutturali per contrastare la tendenza al rialzo del prezzo del carburante, che sta fortemente aggravando la crisi già in atto. Segnala, infine, la necessità di prevedere una sospensione, per almeno tre anni, degli studi di settore per il comparto pesca, tematica già oggetto di un apposito ordine del giorno presentato nel corso dell'esame del decreto-legge fiscale, collegato alla manovra di bilancio e ritirato a seguito dell'impegno del Governo ad operare in tale direzione. Evidenzia, infatti, che tale misura risulta necessaria per un settore caratterizzato, come è noto, dalla ciclicità delle produzioni, e pertanto da redditi che risultano variabili e difficilmente determinabili in quanto dipendenti da fattori esogeni all'attività di impresa quali, ad esempio, le condizioni meteo-marine, le calamità naturali e i livelli degli *stock*. Ritiene, quindi, che una rapida approvazione del disegno di legge in esame, sul quale ravvisa l'opportunità di svolgere anche un'apposita audizione dei rappresentanti del settore pesca, possa costituire una prima importante risposta alle istanze provenienti da tale rilevante segmento del comparto primario e conclude preannunciando la fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti in una data, nel mese di gennaio, successiva alla sospensione dei lavori per le festività natalizie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

(1862) *Deputati DELFINO e FORLANI. – Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore MASSA (*PD-Ulivo*) , intervenendo in sede di replica, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario MONGIELLO dichiara di condividere la proposta del senatore Massa.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

*AFFARE ASSEGNATO***Osservazioni e proposte sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità (n. 131)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD-Ulivo*) interviene per illustrare uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), soffermandosi sull'importanza del ruolo svolto dai distretti rurali e agroalimentari di qualità che dovrebbero essere maggiormente valorizzati anche attraverso la creazione di un adeguato sistema di servizi nelle aree rurali individuate dai distretti stessi.

A tale proposito si sofferma sull'opportunità di incentivare, nell'ambito dei distretti stessi, un sistema di servizi che non sia orientato dai criteri previsti per i servizi nelle aree urbane, ma che tenga conto delle specificità delle aree coinvolte, garantendo così degli elevati standard della qualità della vita che riducano il divario che esiste, nel campo dei servizi, tra le popolazioni delle aree rurali e quelle dei centri urbani; sottolinea, inoltre, l'opportunità di prevedere dei sistemi di servizi integrati nelle aree individuate dai distretti rurali ed agroalimentari di qualità per garantire il mantenimento di un elevato *standard* qualitativo dei servizi stessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1903**

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di evitare l'esclusione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato dalle misure previdenziali ed assistenziali di favore previste dalla legge n. 223 del 1991;

in considerazione, inoltre, del grave stato di crisi che sta attraversando il settore della pesca, sottolinea la necessità di prevedere che, in materia di ammortizzatori sociali, nel definire i principi e i criteri direttivi delle deleghe da conferire al Governo venga prevista l'estensione, anche ai lavoratori marittimi imbarcati sui natanti da pesca, della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale, in considerazione dei ritmi di lavoro particolarmente impegnativi e delle notevoli difficoltà che gli addetti a tale comparto deve affrontare;

sottolinea altresì l'esigenza di inserire, tra i lavori cosiddetti «usuranti», anche l'attività dei marittimi imbarcati sui natanti da pesca;

richiama, inoltre, la necessità di dare una rapida attuazione ai cosiddetti *voucher* vendemmia per l'importanza che tale istituto riveste per gli imprenditori agricoli nei periodi di lavoro particolarmente intenso, come quello della vendemmia;

evidenzia, infine, l'opportunità di prevedere delle apposite misure di contrasto al fenomeno del lavoro nero in agricoltura, con particolare riguardo allo sfruttamento di manodopera di stranieri privi del relativo permesso di soggiorno.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1903**

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di evitare l'esclusione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato dalle misure previdenziali ed assistenziali di favore previste dalla legge n. 223 del 1991;

in considerazione, inoltre, del grave stato di crisi che sta attraversando il settore della pesca, sottolinea la necessità di prevedere che, in materia di ammortizzatori sociali, nel definire i principi e i criteri direttivi delle deleghe da conferire al Governo venga prevista l'estensione, anche ai lavoratori marittimi imbarcati sui natanti da pesca, della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale, in considerazione dei ritmi di lavoro particolarmente impegnativi e delle notevoli difficoltà che gli addetti a tale comparto deve affrontare;

sottolinea altresì l'esigenza di inserire, tra i lavori cosiddetti «usuranti», anche l'attività dei marittimi imbarcati sui natanti da pesca;

richiama, inoltre, la necessità di dare una rapida attuazione ai cosiddetti *voucher* vendemmia per l'importanza che tale istituto riveste per gli imprenditori agricoli nei periodi di lavoro particolarmente intenso, come quello della vendemmia, valutando altresì l'eventuale estensione di tale istituto ad altri settori del comparto primario, che presentano picchi particolari di attività in taluni periodi dell'anno;

evidenzia, infine, l'opportunità di prevedere delle apposite misure di contrasto al fenomeno del lavoro nero in agricoltura, con particolare riguardo allo sfruttamento di manodopera di stranieri privi del relativo permesso di soggiorno;

sottolinea, infine, l'esigenza di adeguare all'attuale definizione di «giovani agricoltori», introdotta dal regolamento CE 1698/2005 (età inferiore a 40 anni), le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 2 agosto 1990, n. 233, in materia di riduzione delle aliquote previdenziali (riduzione attualmente concessa a coloro che hanno un'età inferiore a 21 anni).

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA  
SENATRICE PIGNEDOLI SULL’AFFARE  
ASSEGNATO N. 131**

**«Osservazioni e proposte  
sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità»**

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, esaminato il Documento n. 131 relativo alle Osservazioni e proposte sui distretti rurali ed agroalimentari di qualità trasmesso dal CNEL,

premessi che:

i territori rurali e agricoli italiani sono caratterizzati da una molteplicità di elementi di differenziazione che ne sottolineano la ricchezza storica, culturale e naturale, ma che mettono altresì in evidenza la necessità di introdurre strumenti adeguati volti a governarne la complessità;

l’impianto della pluralità delle agricolture e delle tipologie di soggetti si innesta su una concezione nuova dell’attività agricola, assumendo la finalità dello sviluppo sostenibile come cornice di riferimento, la multifunzionalità come fattore caratterizzante del rapporto fra produzione agricola e territorio e un profilo nuovo dell’impresa e dell’imprenditore dell’agroalimentare come obiettivo specifico, un nuovo protagonismo delle aree e dei sistemi rurali come finalità generale;

per affrontare l’esigenza di colmare il distacco tra aree rurali e urbane diventa prioritario il problema della marginalizzazione delle zone rurali soprattutto rispetto alla loro accessibilità in ordine ai nuovi sistemi di comunicazione, alle problematiche dei sistemi energetici, fattori determinanti per svolte decisive nei sistemi di sviluppo. Rilevato, inoltre, che la marginalizzazione sta determinando un impoverimento di risorse umane, di presenza di giovani e una forte difficoltà di ricambio generazionale nelle imprese agricole;

è indispensabile affrontare contestualmente il tema della pianificazione territoriale, affrontando le problematiche legate alla progressiva erosione delle superfici agricole utili, al fine di riequilibrare i valori del terreno agricolo adeguando quella visione monofunzionale delle aree rurali alla nuova complessità produttiva, sociale ed economica che emerge fortemente nel sistema agroalimentare;

questa nuova prospettiva richiede la strutturazione di un nuovo sistema di *governance* adeguato, teso a svilupparsi in ragione delle peculiarità dei diversi territori, caratterizzato da una flessibilità tale da far cre-

scere la capacità di programmazione dei territori e di autoregolamentazione negoziale dei processi di sviluppo;

preso atto che:

i distretti rurali ed agroalimentari di qualità possono costituire dei modelli territorialmente adeguati per consentire di valorizzare e ottimizzare gli apporti di ciascun operatore privato, di concerto con l'iniziativa pubblica;

essi consentono lo sviluppo di una competitività, oltre che delle singole imprese nella sfida dei mercati internazionali, dei sistemi territoriali locali caratterizzati da alte qualità produttive e da forti identità;

la normativa statale, con riferimento in particolare all'art. 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, risulta non sufficientemente adeguata, avendo trasposto in maniera troppo rigida il modello dei distretti industriali ai distretti rurali ed agroalimentari di qualità, non avendo indicato requisiti per la loro identificazione, né le funzioni che esse potrebbero svolgere;

la normativa non tiene adeguatamente conto delle peculiarità della struttura rurale e soprattutto delle potenzialità fortemente innovative delle aree rurali rispetto ai temi ambientali, energetici, alle potenzialità turistiche, che possono consentire di dar vita ad un sistema integrato capace di stare all'interno del fenomeno globale senza esserne travolto;

il modello del distretto rurale può essere importante strumento di riferimento, di sperimentazione concreta per una *governance* territoriale inedita e incisiva, all'interno di una evoluzione delle politiche territoriali tendenti alla sostenibilità, a nuovi impianti energetici, a nuovi sistemi di comunicazione che superino alcuni fattori determinanti di marginalità;

impegna il Governo a:

individuare delle linee guida volte alla valorizzazione dei profili della multifunzionalità, al riconoscimento e alla valutazione delle risorse identitarie del territorio come volano di uno sviluppo della competitività dell'impresa agroalimentare di qualità, valorizzando altresì il forte legame con il territorio;

definire i requisiti dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità, stabilendo che le produzioni siano coerenti con le caratteristiche ambientali e i prodotti siano merceologicamente omogenei, certificati e tutelati, oltre che garantendo un'integrazione fra le iniziative volte allo sviluppo del turismo, alla valorizzazione del patrimonio culturale e un sistema di relazioni fra imprese fondato sull'innovazione tecnologica e la formazione, che incentivi il processo di aggregazione delle imprese;

incentivare moderni sistemi di *governance* leggeri e flessibili, integrati e non sovrapposti agli altri livelli di governo, sostenuti da un apposito piano di distretto cui sia demandato il compito di armonizzare i profili relativi all'urbanistica, all'ambiente, all'occupazione e alla sostenibilità sociale;

destinare risorse specifiche al potenziamento dei servizi dei sistemi infrastrutturali emergenti, alle infrastrutture telematiche e alla promozione di parchi energetici ecosostenibili e di distretti rurali telematici;

promuovere i distretti rurali e agroalimentari come strumento di programmazione dell'offerta di prodotti di qualità, valorizzando i profili della sostenibilità ambientale;

incentivare, nell'ambito dei distretti stessi, un sistema di servizi che non sia orientato dai criteri previsti per i servizi nelle aree urbane, ma che tenga conto delle specificità delle aree coinvolte, garantendo così degli elevati standard della qualità della vita che riducano il divario che esiste, nel campo dei servizi, tra le popolazioni delle aree rurali e quelle dei centri urbani; sottolinea, inoltre, l'opportunità di prevedere dei sistemi di servizi integrati nelle aree individuate dai distretti rurali ed agroalimentari di qualità per garantire il mantenimento di un elevato standard qualitativo dei servizi stessi;

promuovere i distretti rurali e agroalimentari di qualità, destinando adeguate risorse finanziarie, per favorire uno strumento di aggregazione delle singole realtà territoriali, con particolare riguardo alle potenzialità offerte dai distretti nella promozione dei prodotti tipici e di qualità; a tale proposito sottolinea la necessità di favorire la competitività delle imprese non solo attraverso dei processi di aggregazione, ma anche attraverso la promozione di un adeguato sistema logistico che garantisca una migliore commercializzazione dei prodotti;

valorizzare il ruolo dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità anche attraverso i Piani di sviluppo rurale;

a fare in modo che le regioni procedano, in tempi rapidi, alla individuazione, sulla base della normativa vigente, dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità.



## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Mercoledì 12 dicembre 2007

**99<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

SCARABOSIO

*indi del Vice Presidente*

MANINETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*SULLE PREOCCUPAZIONI ESPRESSE PER I GRAVI EFFETTI SUL SISTEMA INDUSTRIALE A CAUSA DELLA PROTESTA DEGLI AUTOTRASPORTATORI IN ATTO*

In apertura di seduta il senatore CASOLI (FI) sottolinea le preoccupazioni già espresse nella seduta del 6 dicembre scorso in ordine alla protesta degli autotrasportatori che sta causando gravi effetti sul sistema industriale, la cui produzione rischia anche di fermarsi. La protesta in atto risulta particolarmente dannosa poiché è stata indetta nel periodo che precede le festività natalizie, nel quale è noto che la produzione industriale tende ad un incremento positivo per l'economia nel suo complesso. Ritiene quindi assolutamente urgente un intervento tempestivo del Governo affinché con strumenti adeguati possano essere risolte efficacemente le annose problematiche dell'autotrasporto.

Il senatore GALARDI (SDSE) , nel condividere l'analisi sugli effetti della protesta in atto, sottolinea che sono comunque inaccettabili le forme di lotta scelte dagli autotrasportatori, con blocchi selvaggi della circolazione e addirittura con il rifiuto della annunciata precettazione. Ritiene che il mondo politico debba rimarcare soprattutto la incongruità delle forme di protesta adottate.

Il senatore SANTINI (DCA-PRI-MPA) si associa alle preoccupazioni evidenziate, rilevando a sua volta che la mancanza di rifornimenti rischia

di mettere in crisi anche il comparto turistico della montagna, soprattutto in vista delle prossime vacanze natalizie. Esprime inoltre perplessità per le modalità con cui il Governo ha affrontato la preannunciata crisi, dimostrando assoluta carenza delle necessarie aperture nei confronti delle problematiche ben note nel settore dell'autotrasporto.

Anche il senatore GIARETTA (*PD-Ulivo*) condivide le gravi preoccupazioni emerse con riguardo alla produttività del sistema industriale che in questo momento viene particolarmente danneggiato. Tuttavia, richiama anche l'attenzione sulle cause della protesta scatenate da antichi problemi di natura strutturale quali l'estrema frammentazione del settore nonché la difficoltà per i governi di poter assicurare aiuti che non siano in contrasto con la legislazione comunitaria in materia. Si associa quindi all'auspicio che il Governo adotti i necessari strumenti per risolvere la delicata questione.

Il senatore BORNACIN (*AN*), premesso che non possono essere fatte valutazioni politiche distinte a seconda del tipo di categoria protagonista della protesta, osserva che quella in atto è condotta in modo irresponsabile. Emerge con forza la necessità di una riforma del settore che prenda atto che precedenti tentativi sono falliti e che senza idonei strumenti le autostrade del mare non potranno mai essere realizzate.

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*) precisa che nel caso di specie non si tratta dell'esercizio del diritto di sciopero di una categoria di lavoratori, quale diritto costituzionalmente garantito, poiché la protesta in atto degli autotrasportatori utilizza forme improprie di lotta come i blocchi stradali.

Il senatore MANINETTI (*UDC*) ritiene che le forme della protesta in atto stiano violando più in generale i diritti dei cittadini e pertanto invita a sua volta il Governo ad una efficace mediazione.

Il senatore PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*) concorda sulla necessità di aprire un dialogo, ma anche sull'analisi che la protesta, per le modalità non corrette con cui è condotta, sta determinando gravi conseguenze sul sistema economico industriale.

Il senatore MERCATALI (*PD-Ulivo*) sottolinea come la protesta in atto tenda a paralizzare il Paese e pertanto sono quanto mai necessari una forte condanna di tale intento insieme ad un tempestivo ed efficace intervento del Governo.

Il senatore POSSA (*FI*), dopo aver osservato che la protesta degli autotrasportatori costituisce più propriamente una serrata, dal momento che si tratta di una categoria di lavoratori autonomi, stigmatizza l'interruzione di pubblico servizio, esprimendo preoccupazione per le sue gravi ri-

percussioni economiche. Per questo è quanto mai urgente un intervento del Governo.

Il presidente SCARABOSIO assicura che le preoccupazioni espresse unanimemente dalla Commissione saranno portate all'attenzione del Governo.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1124) CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SCARABOSIO esprime l'avviso che sarebbe opportuno, per l'ordinato prosieguo dell'esame, accantonare le proposte dirette ad aggiungere articoli dopo l'articolo 2, per passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore POSSA (*FI*) coglie l'occasione per sottolineare la rilevanza del parere che la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere sugli emendamenti recanti sanzioni pecuniarie.

Il senatore MANINETTI (*UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene sia preferibile concentrare l'attenzione sulle criticità del provvedimento in una sede ristretta (quale potrebbe essere l'Ufficio di Presidenza allargato o un Comitato ristretto) in modo da individuare soluzioni condivise da portare poi all'attenzione della Commissione plenaria.

I senatori POSSA (*FI*) e BORNACIN (*AN*) apprezzano la proposta testé avanzata (con particolare riguardo all'ipotesi di costituire un Comitato ristretto), in quanto idonea a superare l'attuale situazione di stallo nell'*iter*.

Il senatore GIARETTA (*PD-Ulivo*) premesso che è auspicabile qualsiasi strumento che agevoli l'*iter* del disegno di legge 1644, la cui conclusione costituisce un interesse primario per il Governo, ritiene che l'individuazione di soluzioni condivise sull'articolato possa essere più agevole in una sede informale anziché in quella formale tipica del Comitato ristretto. È comunque dirimente, a suo avviso, la scelta se tendere realmente all'obiettivo di concludere l'esame del provvedimento, poiché non è escluso che alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia, ove venga riscontrata

una perdurante incertezza sul prosieguo dell'*iter*, il Governo possa assumere le conseguenti decisioni.

Il senatore PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*), nonostante la Commissione plenaria abbia finora lavorato con le stesse modalità proprie di un Comitato ristretto, con interruzioni e accelerazioni alternate sulle proposte emendative, esprime comunque un pacato ottimismo circa il prosieguo dell'*iter*. Condivide la proposta del senatore Maninetti che ritiene idonea ad imprimere ai lavori un ordinato ed efficace svolgimento.

Si associa il senatore GALARDI (*SDSE*), ricordando l'andamento altalenante dell'*iter*, dovuto alle oggettive difficoltà derivanti dallo stretto rapporto numerico fra le forze politiche dei due schieramenti, ciò che determina maggioranze assolutamente contingenti. Ritiene che ove la Commissione si assuma concretamente l'impegno di portare a conclusione l'esame del provvedimento, occorra comunque affrontare le votazioni delle varie proposte emendative indipendentemente dall'esito che esse possano sortire.

Il senatore SANTINI (*DCA-PRI-MPA*) rileva a tale ultimo proposito che nonostante l'alto numero di emendamenti i veri nodi politici riguardano solo pochi punti specifici dell'articolato.

Il relatore BANTI (*PD-Ulivo*) associandosi alla posizione espressa dal senatore Giaretta quale rappresentante del Gruppo in Commissione, richiama l'attenzione anche sul fatto che al momento egli, in qualità di Relatore, non ha ancora espresso il parere su tutte le proposte emendative presentate e questo non può non avere riflessi sull'andamento dei lavori, dato che tale circostanza non ha consentito l'emersione della propria disponibilità a valutare anche positivamente, se del caso, le proposte emendative dell'opposizione.

Il presidente MANINETTI raccoglie quindi l'orientamento di tutti i Gruppi presenti in Commissione di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana per convocare, alle ore 15, una riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente MANINETTI avverte che l'odierna seduta pomeridiana non avrà luogo. Alle ore 15 di oggi è invece convocato l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 12 dicembre 2007

**107<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

TREU

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TREU avverte che l'illustrazione degli emendamenti, iniziata nella seduta di ieri, riprenderà a partire dall'emendamento 1.131, e dichiara inammissibili, gli emendamenti 1.134 e 1.199, in quanto privi di portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del Regolamento, e l'emendamento 1.349, per estraneità all'oggetto del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter* del Regolamento.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*) illustra congiuntamente gli emendamenti 1.131 e 1.196, che rimodulano la soglia anagrafica per l'accesso al pensionamento prevista nella tabella B, contenuta nell'allegato 1 al disegno di legge n. 1903. Rileva quindi che l'emendamento 1.183 attribuisce a tutte le lavoratrici un periodo di contribuzione figurativa pari a due anni, al fine di dare il dovuto riconoscimento all'attività di cura svolta in seno alla famiglia e porre così un parziale rimedio alle conseguenze, fortemente penalizzanti sul piano previdenziale, della discontinuità dei percorsi lavorativi femminili, caratterizzati anche da un elevato livello di precarietà e da una ridotta partecipazione al mercato del lavoro.

L'emendamento 1.231 prevede che i requisiti per l'accesso ai trattamenti di anzianità previsti dalla legge n. 335 del 1995 continuino ad applicarsi ai lavoratori posti in mobilità in seguito agli accordi sindacali finalizzati alla gestione degli esuberanti e stipulati entro il 15 luglio 2007, al fine di garantire una parità di trattamento, sotto tale profilo, con i lavoratori che fruiscono della cosiddetta mobilità lunga.

L'oratore, dopo aver dato conto del contenuto dell'emendamento 1.275, che amplia ulteriormente la platea dei beneficiari della normativa transitoria di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*) del disegno di legge in titolo – relativa alla soglia massima di domande di pensione prevista per l'applicabilità dei benefici previdenziali attinenti alla mobilità – si sofferma sull'emendamento 1.136, volto ad estendere l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di lavori usuranti, di cui all'articolo 1, comma 3 del provvedimento in esame.

Dopo aver dato conto del contenuto dell'emendamento 1.310, finalizzato ad includere nell'ambito dei lavori usuranti anche le attività di trasporto diverse da quelle inerenti alla conduzione di veicoli pesanti, il senatore Zuccherini illustra l'emendamento 1.312, che sopprime il riferimento ai requisiti oggettivi per il riconoscimento dei benefici a favore degli addetti a lavori usuranti, contenuto all'articolo 1, comma 3, lettera *d*) del disegno di legge in titolo, mentre l'emendamento 1.281 elimina la disposizione contenuta al comma 5 lettera *b*), relativa alle cosiddette finestre per l'accesso al pensionamento di vecchiaia.

L'emendamento 1.189 dispone poi che i periodi di contribuzione successivi al quarantesimo anno garantiscano un rendimento, ai fini del calcolo della pensione, pari a quello previsto nei diversi regimi pensionistici, al fine di incentivare la permanenza volontaria in attività, con modalità auspicabilmente più efficaci del *bonus* previsto dalla legge n. 234 del 2004, che ha prodotto qualche risultato positivo solo per i dipendenti con qualifiche medio-alte.

L'oratore dà infine per illustrati gli emendamenti 1.181, 1.272, 1.273, 1.133, 1.182, 1.308, 1.309, 1.311, 1.313 e 1.315.

Il senatore DI SIENA (*SDSE*) illustra l'emendamento 1.230, che, analogamente all'emendamento 1.189, già illustrato dal senatore Zuccherini, garantisce ai lavoratori, per i periodi di contribuzione successivi al quarantesimo anno, un rendimento pari a quello dei rispettivi regimi pensionistici, in modo tale da incentivare la prosecuzione volontaria dell'attività lavorativa.

L'emendamento 1.198 elimina il limite numerico relativo ai lavoratori collocati in mobilità che possono accedere ai trattamenti di anzianità in base alla disciplina vigente prima del 1° gennaio 2008, ai sensi della legge n. 243 del 2004: come è stato più volte ripetuto nel corso della discussione generale, non è infatti pensabile che un diritto soggettivo possa essere esercitato nel limite di un certo numero di soggetti, predeterminato per legge.

L'emendamento 1.135 include tra le attività usuranti anche quelle atinenti alla lavorazione del piombo e quelle inerenti alla produzione di fibre *fiberfrax*.

L'oratore dà infine per illustrati gli emendamenti 1.239, 1.232, 1.200, 1.201 e 1.202.

Il senatore GALLI (*LNP*) dà per illustrati gli emendamenti 1.100, 1.117, 1.118, 1.108, 1.109, 1.128, 1.130, 1.101, 1.102, 1.119, 1.124, 1.129, 1.120, 1.110, 1.111, 1.112, 1.103, 1.113, 1.125, 1.126, 1.104, 1.105, 1.106, 1.121, 1.114, 1.122, 1.123, 1.115, 1.127, 1.116 e 1.107.

Il senatore SACCONI (*FI*) dà per illustrati gli emendamenti 1.57, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.83, 1.82, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97 e 1.98.

Dopo che il senatore POLI (*UDC*) ha dato per illustrati gli emendamenti 1.42, 1.43 e 1.44, il senatore BOBBA (*PD-Ulivo*) dà per illustrato l'emendamento 1.192.

Il senatore TIBALDI (*IU-Verdi-Com*), dopo aver dato conto dell'emendamento 1.274, che amplia il limite numerico previsto per l'applicazione dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori in mobilità, si sofferma sull'emendamento 1.340, volto alla soppressione del contributo, posto a carico dei pensionati, a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

L'emendamento 1.343 prevede interventi a favore dei soggetti che godono di un trattamento pensionistico inferiore a 516,46 euro mensili, mentre l'emendamento 1.317 – illustrato congiuntamente agli emendamenti 1.320 e 1.318, 1.341, 1.319, 1.321, 1.322, 1.323, 1.324, 1.325, 1.326, 1.327, 1.328, 1.329 e 1.330, che presentano un'analogia impostazione – reca norme immediatamente precettive – in luogo della delega legislativa che figura al comma 3 dell'articolo 1 – e rimodula, per il periodo transitorio, il numero minimo di anni trascorso nell'esercizio di attività usuranti necessario per ottenere il riconoscimento di tale condizione, nell'arco di un decennio, ampliando quindi l'ambito di soggetto di applicazione dei benefici previdenziali previsti per tale categoria.

L'oratore si sofferma poi sull'emendamento 1.137, che sostituisce – ai fini dell'individuazione del lavoro notturno – il riferimento al decreto legislativo n. 66 del 2003 contenuto nell'articolo 1, comma 3, lettera *b*) con il rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavori per orari e turistiche, riprendendo, per questo aspetto, il testo licenziato dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati.

L'emendamento 1.276 riduce da sette a tre anni su dieci, il periodo minimo di svolgimento di attività usuranti richiesto, nella fase transitoria prevista al citato comma 3, lettera *c*), numero 1), per il riconoscimento dei

relativi benefici previdenziali, mentre l'emendamento 1.277 riduce da metà ad un quarto dell'intera vita lavorativa il periodo previsto a regime dal numero 2) della predetta lettera *c*), ampliando in tal modo l'ambito di applicabilità dei predetti benefici.

L'emendamento 1.314 sopprime il riferimento alla dimensione dell'azienda previsto nel comma 3 lettera *d*), attesa l'ingiustificata disparità di trattamento alla quale tale requisito potrebbe dare luogo, sempre ai fini del riconoscimento dei benefici connessi allo svolgimento di attività usuranti, mentre gli emendamenti 1.278, 1.279 e 1.280 elevano i limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa prevista alla lettera *e*) del comma 3 in caso di omissione da parte del datore di lavoro delle comunicazioni previste per le predette attività.

L'oratore dopo aver precisato che l'emendamento 1.138 include fra le mansioni usuranti anche la produzione di fibre *fiberfrax*, evidenzia che l'onere finanziario connesso a tale proposta – oggetto peraltro anche di un disegno di legge di iniziativa parlamentare assegnato alla Commissione – risulta piuttosto limitato, atteso che attualmente tale tipologia di lavorazione viene effettuata da una sola azienda, con un organico di circa quaranta dipendenti.

L'emendamento 1.282 – prosegue l'oratore – modifica la disposizione contenuta al comma 5, lettera *c*), relativamente alle cosiddette finestre previste per l'accesso al trattamento di pensioni a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti.

Sono dati infine per illustrati gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.5 e 1.13.

Il senatore VIESPOLI (AN), nel manifestare apprezzamento per le parole pronunciate dal senatore Di Siena nel corso della precedente seduta, circa l'esigenza di salvaguardare le prerogative parlamentari nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in titolo, chiede chiarimenti circa le modalità di prosecuzione dell'esame in sede referente e, soprattutto, sulle effettive possibilità di una sua conclusione, che alcune forze politiche di maggioranza sembrano intenzionate ad impedire.

Il presidente TREU condivide l'esigenza di chiarire le modalità di prosecuzione dell'esame in sede referente, considerata anche l'iscrizione del provvedimento in titolo all'ordine del giorno della seduta antimeridiana dell'Assemblea di domani, giovedì 13 dicembre. Ritiene pertanto opportuno che questo problema venga esaminato nell'ambito della programmazione dei lavori della Commissione effettuata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, che propone di convocare per il pomeriggio.

Su tale proposta conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI POLITICI E POSTICIPO DELL'ORARIO DI INIZIO DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente TREU avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici è convocato per oggi alle ore 14,30 per la programmazione dei lavori della Commissione, e che l'orario di inizio della seduta pomeridiana odierna, previsto per le ore 14,30, è conseguentemente posticipato alle ore 14,45.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1903

### Art. 1.

#### 1.131

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 1, sostituire la tabella B con la seguente:*

«TABELLA B

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/ 2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61

».

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**1.196**

DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DE PETRIS

*Al comma 1, sostituire la tabella B con la seguente:*

«TABELLA B

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61

».

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**1.183**

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A tutte le lavoratrici, non dirigenziali, dipendenti ed autonome, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, sono attribuiti due anni di contribuzione figu-

rativa, da computare a tutti gli effetti anche nel calcolo dei periodi contributivi, nella misura corrispondente al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti».

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

### 1.239

DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Le imprese e le agenzie di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono tenute al versamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.

1-ter. A far data dalla cessazione delle compagnie e gruppi portuali, e dalla costituzione operate a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 210 l'accredito per la contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, integrata dall'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti, è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro».

---

**1.232**

DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DE PETRIS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A tutte le lavoratrici, non dirigenziali, dipendenti ed autonome, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, è attribuito un anno di contribuzione figurativa, da computare a tutti gli effetti anche nel calcolo dei periodi contributivi, nella misura corrispondente al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti».

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**1.100**

GALLI

*Sopprimere il comma 2.***1.2**

TURIGLIATTO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 243 è così modificato:

''A partire dal 1° gennaio 2008 i lavoratori dipendenti pubblici e privati nonché i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che fanno valere almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età possono chiedere di andare in

pensione. Per il calcolo della loro pensione si applica il metodo retributivo sulla base del rendimento annuo del 2 per cento.'».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. (Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria). – 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

2. Con proprio regolamento, il Ministro dell'economia delle finanze provvede a disciplinare l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato.

3. Resta fissata al 12,5% l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 30.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito.

4. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5% si applica, ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 10.000 euro.»

---

### 1.57

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).*

---

### 1.230

DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DE PETRIS

*Al comma 2, lettera a), al numero 1, capoverso a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il diritto del lavoratore a proseguire il lavoro fino ai limiti dell'età anagrafica di cui alla Tabella A di cui alla presente legge, in tal caso i periodi di contribuzione successivi al 40esimo anno garantiscono comunque un rendimento pari a quello previsto in base ai rendimenti dei rispettivi regimi pensionistici.»*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 22% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

### **1.181**

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 2, lettera a), al numero 1, capoverso a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il diritto del lavoratore a proseguire il lavoro fino ai limiti dell'età anagrafica di cui alla Tabella A di cui alla presente legge, in tal caso i periodi di contribuzione successivi al 40esimo anno garantiscono comunque un rendimento pari a quello previsto in base ai rendimenti dei rispettivi regimi pensionistici».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**1.42**

POLI, MANINETTI

*Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In quest'ultimo caso è attribuita ad entrambe le parti la facoltà di decidere la prosecuzione del rapporto di lavoro».*

---

**1.272**

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «e accademico».*

---

**1.59**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 2, sopprimere le lettere b), c), d) e).*

---

**1.273**

ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 2, lettera b), capoverso 7, sostituire le parole: «il differimento della decorrenza» con le seguenti: «la soppressione».*

---



**1.192**

BOBBA

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) dopo il comma 18, è inserito il seguente:

”18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano intervenuti, alla data del 30 novembre 2007, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 2.”».

**1.198**

DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DE PETRIS

*Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: «nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007», con le seguenti: «ai lavoratori che versano la pensione volontaria e ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, anteriormente al 15 luglio 2007».*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) l’ultimo periodo del comma 19 è soppresso».

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 21 % per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
  - c) articoli 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - d) articolo 5 e articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344;
  - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
  - g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

### 1.133

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: «nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007» con le seguenti: «ai lavoratori che versano la pensione volontaria e ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, anteriormente al 15 luglio 2007».*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) l'ultimo periodo del comma 19 è soppresso».

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-*bis*. Sono stabilite nella misura del 20% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
  - c) articoli 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - d) articolo 5 e articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344;
  - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
  - g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

**1.274**

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: «5.000 lavoratori» con le seguenti: «8.000 lavoratori».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 23% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**1.134**

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: «all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» con le seguenti: «all'articolo 7, comma 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92 inserire il seguente:*

«92-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

---

**1.199**

DI SIENA, TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS

*Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: «all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» con le seguenti: «all'articolo 7, comma 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:*

«92-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 250 milioni di euro annui».

**1.231**

DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DE PETRIS

*Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai lavoratori che, in seguito ad accordi tra le parti sociali finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali, siano stati posti in mobilità prima del 15 luglio 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni sul pensionamento di anzianità di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**1.182**

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai lavoratori che, in seguito ad accordi tra le parti sociali finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali, siano stati posti in mobilità prima del 15 luglio 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni sul pensionamento di anzianità di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**1.3**

TURIGLIATTO

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) il comma 19 è così modificato:

”L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il superamento del numero di 15.000 domande, il Ministero dell’economia e delle finanze provvederà con proprio decreto a integrare il bilancio dell’INPS per gli eventuali oneri aggiuntivi”».

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 1 a 3 dell’articolo 15-bis del decreto-legge n. 81 del 2007 come convertito in legge.*

---

**1.275**

ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «15.000 domande di pensione» con le seguenti: «18.000».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**1.4**

TURIGLIATTO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«1. A partire dal 1° gennaio 2008 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità *una tantum* di 800 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2008 sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 la parola: "particolari" è soppressa e dopo la parola: "usuranti" sono inserite le seguenti: "e pesanti".

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere in base al comma 1 a

rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito».

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge n. 296 del 2006.*

*Al comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. - (Tassazione delle transazioni valutarie) – 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

*Al comma 2 aggiungere il seguente:*

«3-bis. - (Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria). – 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

2. Con proprio regolamento, il Ministro dell'economia delle finanze provvede a disciplinare l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato.

3. Resta fissata al 12,5 per cento l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 30.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito.

4. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5 per cento si applica, ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 10.000 euro».

---

### 1.135

DI SIENA, TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

a) lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

b) lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*.

*Al comma 3 lettera b) sostituire le parole: "come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66" con le seguenti: "come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche"».*



*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

*Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:*

«92-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

---

## 1.200

DI SIENA, TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

- a) lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;
- b) lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*.

*Al comma 3 lettera b) sostituire le parole: "come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66" con le seguenti: "come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche"».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinqües* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

*Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:*

«92-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

---

### **1.340**

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. - (Soppressione del contributo ex ONPI). A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni, è soppresso».

*Conseguentemente sopprimere il comma 71.*

---

**1.341**

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. - (Codice fiscale dei pensionati). – Gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all’Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all’estero».

*Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:*

«92-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 0,5 milioni di euro annui».

---

**1.343**

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. - (Interventi a favore dei soggetti disagiati) – A decorrere dal 1° gennaio 2008 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell’importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l’imposta lorda, si applicano le disposizioni dell’articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le detrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2-quinques. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2-ter e 2-quater si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all’articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 2-quater e 3 del citato testo unico.

2-sexies. Ai fini dell’attuazione del comma 2-bis, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 2-*bis* e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

2-*septies*. Il decreto di cui al comma 2-*sexies* è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni, entro 60 giorni dalla trasmissione.

2-*octies*. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 2-*bis* a 2-*septies* non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-*bis*. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

## 1.11

TURIGLIATTO

*Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:*

«28-*bis*. - (*Retribuzione Sociale*) – 1. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) iscritti alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di desti-

nare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

11. Per gli stessi soggetti di cui all'articolo 1 che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.

12. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, e' passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

14. Il soggetto impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

15. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno

e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nell'articolo 3, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dallo stesso articolo 3.

18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

21. Il contributo versato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilità.

24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è

stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui all'articolo 4 della presente legge.

25. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.

27. Sono abrogate le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitari a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali».

*Conseguentemente sopprimere i commi da 266 a 270 della legge n. 296 del 2006.*

*Al comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. - (Tassazione delle transazioni valutarie) 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.



3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

---

### 1.136

ZUCCHERINI, DI SIENA, TIBALDI, ALFONZI, DE PETRIS

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

*3-ter.* I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma *3-quater*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

*3-quater.* I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma *3-ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

*3-quinquies.* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

*3-sexies.* Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo *11-ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

*3-septies.* All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'in-

dividuaione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*».

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

«1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

*1-bis.* Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

*a)* quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

*b)* quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*1-ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 1.317

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

*3-bis.* I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere *c)* e *d)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

*3-ter.* I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma *3-quater*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

*3-quater.* I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma *3-ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

*a)* nel periodo transitorio, un periodo minimo di quattro anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

*b)* a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

*3-quinquies.* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

*3-sexies.* Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente

comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*».

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

«1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n.692;
  - c) articoli 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - d) articolo 5 e articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
  - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
  - g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

### 1.201

DI SIENA, ZUCCHERINI, TIBALDI, ALFONZI, DE PETRIS

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

3-*bis*. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

3-*ter*. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma 3-*qua-ter*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

*3-quater.* I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma *3-ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

*a)* nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

*b)* a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

*3-quinquies.* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

*3-sexies.* Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo *11-ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

*3-septies.* All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*».

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

«1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 1.320

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma 3-*quater*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni,



svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

*3-quater.* I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma *3-ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di quattro anni negli ultimi sei anni di attività lavorativa;

b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

*3-quinquies.* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

*3-sexies.* Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo *11-ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

*3-septies.* All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*».

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

«1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno

2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n.692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

### 1.318

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento antici-

pato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

*3-bis.* I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

*3-ter.* I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma *3-quater*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

*3-quater.* I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma *3-ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di cinque anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

*3-quinquies.* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

*3-sexies.* Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi *3-quater* e *3-quin-*

*quies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*».

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

«1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n.692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

### **1.319**

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma 3-*qua-*ter, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso

continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

*3-quater.* I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma *3-ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sei anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

*3-quinquies.* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva.

*3-sexies.* Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo *11-ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

*3-septies.* All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*.

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'en-

trata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Consequentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n.692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

### 1.321

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

*3-bis.* I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere *c)* e *d)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

*3-ter.* I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma *3-quater*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

*3-quater.* I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma *3-ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

*a)* nel periodo transitorio, un periodo minimo di quattro anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa;

*b)* a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

*3-quinquies.* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva.

*3-sexies.* Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente



comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*.

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n.692;
  - c) articoli 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - d) articolo 5 e articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
  - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
  - g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
- 

### 1.322

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

3-*bis*. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

3-*ter*. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma 3-*qua-ter*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

*3-quater.* I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma *3-ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di quattro anni negli ultimi otto anni di attività lavorativa;

b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

*3-quinquies.* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva.

*3-sexies.* Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo *11-ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

*3-septies.* All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*.

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n.692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

---

### 1.323

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di

anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

*3-ter.* I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma *3-quater*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

*3-quater.* I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma *3-ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di quattro anni negli ultimi nove anni di attività lavorativa;

b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

*3-quinquies.* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva.

*3-sexies.* Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'ado-

zione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*.

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n.692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articolo 5 e articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
- 

### 1.324

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

*3-bis.* I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

*3-ter.* I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma 3-*qua-*ter, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

*3-quater.* I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma 3-*ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di cinque anni negli ultimi sei anni di attività lavorativa;

b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

*3-quinquies*. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva.

*3-sexies*. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

*3-septies*. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*.

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

*1-bis*. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, me-



dante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### 1.325

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio

1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma 3-*quater*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; 3-*quater*. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma 3-*ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di cinque anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa;

b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;

3-*quinquies*. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

3-*sexies*. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3-*septies*. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*.

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

*1-bis.* Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

*a)* quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

*b)* quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*1-ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

*92-bis.* Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, *26-ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692;

*c)* articoli 9 e *10-ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d)* articolo 5 e articolo *11-bis* del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e)* articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

*f)* articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;

*g)* articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1.326**

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

*3-bis.* I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere *c)* e *d)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

*3-ter.* I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma *3-quater*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; *3-quater.* I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma *3-ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

*a)* nel periodo transitorio, un periodo minimo di cinque anni negli ultimi otto anni di attività lavorativa;

*b)* a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;

*3-quinquies.* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti

dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

*3-sexies.* Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo *11-ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

*3-septies.* All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*.

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

*1-bis.* Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

*a)* quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

*b)* quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n.692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

### 1.327

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma 3-*quater*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di

tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; 3-*quater*. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma 3-*ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

- a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di cinque anni negli ultimi nove anni di attività lavorativa;
- b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;

3-*quinqüies*. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

3-*sexies*. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinqüies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3-*septies*. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

- lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*.

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131

milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

---

### 1.328

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato



con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

*3-bis.* I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

*3-ter.* I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma *3-quater*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; *3-quater.* I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma *3-ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa;

b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;

*3-quinquies.* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

*3-sexies.* Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi *3-quater* e *3-quin-*

*quies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*.

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

92-*bis*. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n.692;

c) articoli 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-*bis* del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

---

### 1.329

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

3-*bis*. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

3-*ter*. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma 3-*qua-ter*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso

continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; 3-*quater*. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma 3-*ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sei anni negli ultimi otto anni di attività lavorativa;

b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;

3-*quinquies*. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

3-*sexies*. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3-*septies*. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*.

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente al-

l'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

*1-bis.* Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

*a)* quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

*b)* quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*1-ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Consequentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

*92-bis.* Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n.692;

*c)* articoli 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d)* articolo 5 e articolo 11-*bis* del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e)* articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344;

*f)* articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;

*g)* articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

### **1.330**

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

*3-bis.* I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere *c)* e *d)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

*3-ter.* I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma *3-quater*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

*3-quater.* I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma *3-ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

*a)* nel periodo transitorio, un periodo minimo di sei anni negli ultimi nove anni di attività lavorativa;

*b)* a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

*3-quinquies.* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva.

*3-sexies.* Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente

comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*.

*Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n.692;
  - c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
  - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
  - g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
- 

**1.60**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: «al fine di concedere» inserire le seguenti: «- nel limite annuo di 5000 unità -».*

---

**1.43**

POLI, MANINETTI

*Al comma 3, dopo le parole: «lavoratori dipendenti,» ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «e autonomi».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*f-bis) stabilire modalità e criteri per l'applicazione ai lavoratori autonomi del benefici previsti dal presente comma, sulla base dei requisiti assimilabili a quelli previsti per i lavoratori dipendenti.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 71, 76, 77 e 78.*

---

**1.117**

GALLI

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: «lavoratori dipendenti», ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «e autonomi».*



*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) stabilire modalità e criteri per l'applicazione ai lavoratori autonomi dei benefici previsti dal presente comma, sulla base dei requisiti assimilabili a quelli previsti per i lavoratori dipendenti».

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 76 a 78.*

*Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».*

*Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:*

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a*) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

alla lettera *b*) sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento".

96-*bis*. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

---

### 1.308

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: «particolarmente».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-*bis*. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a*) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b*) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c*) articoli 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articolo 5 e articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;  
e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;  
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;  
g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
- 

### 1.309

ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «e per la funzione pubblica».*

---

### 1.5

TURIGLIATTO

*All'articolo 1 comma 3, lettera b), sostituire le parole: «come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66» con le seguenti: «come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche».*

*Sopprimere la parte successiva del comma 3 fino alla fine.*

*Conseguentemente, al comma 3 così modificato aggiungere il seguente:*

*«3-bis. - (Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria). – 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.*

*2. Con proprio regolamento, il Ministro dell'economia delle finanze provvede a disciplinare l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato.*

*3. Resta fissata al 12,5 per cento l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 30.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito.*

*4. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta.*

L'aliquota ridotta del 12,5 per cento si applica, ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 10.000 euro».

---

**1.137**

TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66» con le seguenti: «come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentati ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:*

*«92-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».*

---

**1.310**

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 3, lettera b), in fine, sopprimere la parola: «pesanti».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

## 1.276

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 3, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «tre anni».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**1.311**

ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 3, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «cinque anni».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**1.277**

ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 3, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «almeno alla metà» con le seguenti: «ad un quarto».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**1.312**

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «e oggettivi».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c)* articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d)* articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e)* articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
- f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g)* articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**1.314**

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «alla dimensione e».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c)* articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d)* articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e)* articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
- f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g)* articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**1.313**

ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «e all'assetto organizzativo».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

*«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:*

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

**1.315**

ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 3, lettera d), in fine, sopprimere le parole: «anche attraverso verifica ispettiva».*

**1.278**

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «500 euro» con le seguenti: «750 euro».*

**1.279**

ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».*

**1.280**

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «200 per cento» con le seguenti: «400 per cento».*

---

**1.61**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «con il limite» sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «di 5.000 beneficiari all'anno cui corrispondono le».*

---

**1.62**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «ed accolte» e dopo le parole: «ai fini» inserire le seguenti: «di fermare l'accoglimento delle domande una volta superato il limite di 5.000 unità per anno e».*

---

**1.13**

FORMISANO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Gli iscritti alle forme di previdenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2007 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1° gennaio 2008 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2008, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ogni anno di anzianità contributiva e/o di età mancante, al momento del pensionamento, ai requisiti richiesti per il richiamato regime di totale cumulabilità. Per le frazioni di anno gli importi da versare sono calcolati in dodicesimi, arrotondando al dodicesimo superiore in caso di frazioni di mese. Se la pensione di gennaio 2008 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.



Gli importi di cui al paragrafo precedente sono versati entro il 16 marzo 2008, secondo modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza.

Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2007, il versamento può avvenire successivamente al 16 marzo 2008, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui nei commi precedenti.

Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

I versamenti previsti da questo comma nonché i contributi versati dai pensionati che accederanno al regime di totale cumulabilità utilizzando la norma prevista dal primo paragrafo del presente comma confluiranno nel Fondo previsto dal comma 3, lettera *f*) al fine di incrementare le risorse destinate ad assicurare il diritto alla pensione ai lavoratori di cui al comma 3 secondo i principi e i criteri direttivi più favorevoli previsti dal comma in questione».

---

### 1.138

ALFONZI, DI SIENA, ZUCCHERINI, DE PETRIS, TIBALDI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; lavori nella produzione di fibre fiberfrax».

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;  
g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

**1.202**

DI SIENA, ALFONZI, ZUCCHERINI, DE PETRIS, TIBALDI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: lavorazione del piombo; mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; lavori nella produzione di fibre fiberfrax per un periodo continuativo di almeno 10 anni».

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

''a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo II della legge 14 agosto 1993, n.344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461''».

---

**1.63**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sopprimere il comma 5.*

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

---

**1.44**

POLI, MANINETTI

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti».*

*Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti».*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 71, 76, 77 e 78.*

---

**1.118**

GALLI

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti».*

*Conseguentemente alla lettera b), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti».*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente:*

Sopprimere i commi da 76 a 78.

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«95. A decorrere dal 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a*) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

alla lettera *b*) sostituire le parole: "per lo quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento";

96-*bis*. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

---

### 1.281

ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

92-*bis*. Sono stabilite nella misura del 23% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a*) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*b*) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692;

*c*) articoli 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d*) articolo 5 e articolo 11-*bis* del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e*) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344;

*f*) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;

*g*) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

---

### 1.108

GALLI

*Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b*) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, possono accedere al pensionamento il mese successivo al raggiungimento del requisito anagrafico».

*Conseguentemente:*

Sopprimere i commi da 76 a 78.

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento";

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

---

## 1.282

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

*Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «coloro che conseguono il trattamento di pensione» aggiungere le seguenti: «di anzianità».*

*Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

92-bis. Sono stabilite nella misura del 23% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

---

**1.189**

DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DE PETRIS

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. I periodi di contribuzione successivi al 40esimo anno garantiscono comunque un rendimento, ai fini del calcolo della pensione, pari a quello previsto in base ai rendimenti dei rispettivi regimi pensionistici».

*Conseguentemente sostituire il comma 79 con il seguente:*

«79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 26 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 28 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 30 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 21 per cento».

---

**1.109**

GALLI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi anche successivamente al 31 dicembre 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti minimi di accesso alla pensione di anzianità indicati alle tabelle di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge».

---

**1.64**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 7, sostituire le parole: «unitarie, uniche o in comune di attività strumentali» con le seguenti: «separate ma integrate nelle attività strumentali compatibili».*

---

**1.65**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sopprimere il comma 10.*

*All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, SI provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.*

---

**1.66**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sopprimere il comma 11.*

*All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.*

---

**1.128**

GALLI

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

''780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro''.

11-ter. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppresso.

*Conseguentemente: sopprimere i commi da 76 a 78.*

*Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».*

*Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:*

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 400 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a*) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

alla lettera *b*) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

---

### 1.67

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 12, sopprimere la lettera b).*

---

### 1.68

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sopprimere il comma 17.*

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

---



**1.69**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sopprimere il comma 19.*

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

---

**1.130**

GALLI

*Dopo il comma 24, inserire il seguente:*

«27-bis. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge medesima, è imposto soltanto per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria».

---

**1.101**

GALLI

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, a partire dal 2008, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre di ciascun anno, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il primo semestre dell'anno medesimo che recepiscono le intese

già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio dello stesso anno».

*Conseguentemente:*

*Sopprimere i commi da 76 a 78.*

*Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».*

*Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:*

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 400 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a*) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

alla lettera *b*) sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento".

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

---

### 1.349

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata».

---

**1.102**

GALLI

*Al comma 29, lettera d), sostituire le parole da: «e di applicazione» fino alla fine della lettera con le seguenti: «e di concessione, anche in deroga, e anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di integrazione salariale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa».*

*Conseguentemente:*

*Sopprimere i commi da 76 a 78.*

*Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».*

*Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:*

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 400 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

*alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;*

*alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;*

*96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.*

**1.70**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 29 lettera f) dopo le parole: «anche al fine» inserire le seguenti: «del conferimento ad essi della gestione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostitutivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari».*

**1.71**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 31, lettera a) sostituire le parole: «dei sistemi informativi e di monitoraggio» con le seguenti: «della Borsa del lavoro».*

---

**1.72**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 31, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «tenuto conto della centralità, dei servizi pubblici».*

---

**1.73**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 32, sopprimere la lettera c).*

---

**1.74**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 32, sopprimere la lettera d).*

---

**1.119**

GALLI

*Al comma 32, lettera e), sopprimere la parola «giornaliero».*

---

**1.75**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI

*Al comma 32 sopprimere la lettera f).*

---

**1.76**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 33, alla fine della lettera a)* aggiungere il seguente periodo: «I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».

---

**1.124**

GALLI

*Dopo il comma 33, inserire il seguente:*

«33-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato».

---

**1.129**

GALLI

*Dopo il comma 33, inserire il seguente:*

«33-bis. All'articolo 1. comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

''Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo''».

*Conseguentemente sopprimere i commi da 76 a 78.*

*Al comma 92, sostituire le parole:* «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» *con le seguenti:* «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

*Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:*

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni: alla lettera a) sostituire le parole "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento".

alla lettera b) sostituire le parole "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento".

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.»

---

## 1.120

GALLI

*Dopo il comma 34, inserire il seguente:*

«34-bis. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.»

---

## 1.110

GALLI

*Al comma 35, capoverso «Art. 113», sopprimere il comma 2.*

---

**1.111**

GALLI

*Al comma 37, lettera a), capoverso «Art. 12», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) contestuale assunzione del disabile a tempo indeterminato anche a part-time ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di inserimento del disabile da parte del datore di lavoro».

---

**1.77**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sopprimere il comma 38.*

---

**1.78**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sopprimere il comma 39.*

---

**1.112**

GALLI

*Sostituire i commi 39 e 40 con il seguente:*

«39. Al decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

1. "È consentita, l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro. L'apposizione del termine è consentita per una sola volta con lo stesso lavoratore. Un successivo contratto a termine fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile è consentito solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e/o sostitutivo. In caso contrario il successivo contratto si considera a tempo indeterminato";

b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

1. "Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore reso per iscritto, solo quando la durata sia inferiore ai 4 anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e

a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato'»;

c) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato».

---

### 1.103

GALLI

*Sopprimere il comma 40.*

---

### 1.79

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 40 sopprimere le lettere a) e b).*

---

### 1.113

GALLI

*Al comma 40, lettera b), sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti:*

«4-bis. Ferma restando la disciplina della successione e delle proroghe sopra descritte qualora, in via continuativa o per effetto della Successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti ai sensi dell'articolo 2103 c.c., il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 48 mesi, comprese le proroghe, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal d.p.r. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dalla contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative».

---



**1.80**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis» sopprimere le seguenti parole: «indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro».*

---

**1.125**

GALLI

*Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole da: «il rapporto di lavoro si considera» fino alla fine del comma con le seguenti: «nell'arco di un quinquennio, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio o con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto conferisca mandato oppure presso gli enti bilaterali da queste costituiti. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.*

*4-ter.* Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno«.

*4-quater.* Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

*4-quinquies.* Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine presso la stessa azienda per le medesime attività stagionali, con la stessa qualifica e mansioni.

*4-sexies.* Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal

senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4-*septies*. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi».

---

**1.81**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», secondo periodo, dopo le parole: «e con l'assistenza» inserire le seguenti: «di un avvocato o di un consulente del lavoro, in entrambi i casi previo conferimento di un mandato o».*

---

**1.83**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.82**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», ultimo periodo le parole: «a tempo indeterminato» sono sostituite dalla seguente: «nullo».*

---

**1.84**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 40, lettera b), sopprimere il capoverso: «4-quater».*

---

**1.85**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 40, lettera b), sopprimere il capoverso: «4-quinquies».*

---

**1.86**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sopprimere il comma 41.*

---

**1.126**

GALLI

*Al comma 41, sopprimere la lettera a).*

---

**1.104**

GALLI

*Sopprimere il comma 42.*

---

**1.105**

GALLI

*Sopprimere il comma 43.*

---

**1.106**

GALLI

*Sopprimere il comma 44.*

---

**1.87**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 44 sopprimere le lettere a), b) e c).*  

---

**1.88**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sopprimere il comma 45.*  

---

**1.89**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sopprimere il comma 46.*  

---

**1.90**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 47 dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «del commercio, dei servizi,».*  

---

**1.121**

GALLI

*Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:**«51-bis. Per l'anno 2008, in caso siano decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio senza che sia stata confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma precedente, si applica la riduzione determinata per l'anno 2006».**Conseguentemente:**Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».*

*Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:*

«96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a*) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

alla lettera *b*) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.».

---

## **1.114**

GALLI

*Sostituire il comma 60 con il seguente:*

«60. Al fine di promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008 l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (Inail) applica, nei limiti di 20 milioni di euro annui, una riduzione del venti per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività, le quali non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio».

*Conseguentemente:*

*Sopprimere i commi da 76 a 78.*

*Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».*

*Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:*

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

*alla lettera a) sostituire le parole: «per lo quota del 20 per cento» con le seguenti: «per lo quota del 40 per cento»;*

*alla lettera b) sostituire le parole: «per lo quota del 30 per cento» con le seguenti: «per lo quota del 60 per cento»;*

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.».

---

### **1.91**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 66, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le somme dovute a titolo di sanzione».*

*All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.*

---

### **1.92**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Dopo il comma 66, inserire il seguente:*

«66-bis. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:

''e-ter) di attività agricole di raccolta.''.».

---

### **1.122**

GALLI

*Sostituire i commi 67 e 68 con i seguenti:*

«67. Con effetto dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 2, in via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività, anche territoriali, assunti come indicatori

dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente articolo ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;

b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a);

d) con effetto dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 2 è soppresso l'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del presente articolo con gli obiettivi definiti nel "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali.»

*Conseguentemente: Sopprimere i commi da 76 a 78.*

*Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».*

*Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:*

«95. A decorrere dal 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

---

### 1.93

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sostituire il comma 70 con il seguente:*

«70. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da prelievi connessi o a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale sono assoggettati ad imposizione fiscale sostitutiva, ai fini dell'IRPEF, con applicazione o dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, le disposizioni fiscali in vigore ai periodi precedenti entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno».

---

### 1.123

GALLI

*Al comma 70, primo periodo, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «e dei datori di lavoro».*

---

### 1.115

GALLI

*Dopo il comma 71, aggiungere il seguente:*

«71-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro, così come definito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è esente dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».



*Conseguentemente, sopprimere i commi da 76 a 78.*

*Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».*

*Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:*

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a*) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento »;

alla lettera *b*) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

---

## 1.94

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sopprimere i commi 79 e 80.*

*All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.*

---

## 1.127

GALLI

*Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:*

«80-bis. In deroga all'articolo 6, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i lavoratori che cessino o abbiano cessato di essere iscritti ad una forma di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria

o ad un fondo sostitutivo od esclusivo della predetta assicurazione generale obbligatoria e siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria in tale fondo ovvero in un fondo diverso nel quale abbiano maturato i requisiti di legge.».

*Conseguentemente:*

*Sopprimere i commi da 76 a 78.*

*Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1. 548 milioni di euro per l'anno 2008».*

*Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:*

«95. A decorrere dal 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a*) sostituire le parole: «per lo quota del 20 per cento» con le seguenti: «per lo quota del 40 per cento»;

alla lettera *b*) sostituire le parole «per lo quota del 30 per cento» con le seguenti: «per lo quota del 60 per cento»;

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.».

---

## 1.116

GALLI

*Al comma 81, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) predisposizione di sgravi contributivi per le aziende con più di venti dipendenti, analogamente a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le aziende con meno di venti dipendenti».

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 76 a 78.*

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

*Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:*

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a*) sostituire le parole "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

alla lettera *b*) sostituire le parole "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento";

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

---

## 1.95

VEGAS, SACCONI

*Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:*

«82-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comma 6, quarto periodo sopprimere le parole: "nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali"».

---

## 1.96

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sopprimere il comma 84.*

---

**1.97**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Al comma 87 sopprimere la lettera c).*

---

**1.98**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sopprimere il comma 89.*

---

**1.107**

GALLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«95. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare incrementi della pressione fiscale e della pressione contributiva.».

---

**108<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
TREU

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, approvato dalla Camera dei deputati*  
(Seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

In apertura di seduta il presidente TREU dà la parola al senatore Sacconi, che ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

Il senatore SACCONI (*FI*) ricorda in premessa che il disegno di legge n. 1903 proviene dalla Camera dei deputati, dove è stato approvato all'esito del voto sulla questione di fiducia posta dal Governo su un testo diverso da quello che la maggioranza di centro sinistra aveva approvato al termine dell'esame in Commissione. Al di là di ogni valutazione sul merito del provvedimento, il voto di fiducia ha, nei fatti, contraddetto una deliberazione della Camera dei deputati, che è stata espropriata delle sue prerogative in ordine al voto in Assemblea sugli emendamenti, sugli articoli e sull'intero provvedimento.

L'avvio dell'esame del disegno di legge in titolo al Senato è stato dunque condizionato da queste premesse, come peraltro è stato riconosciuto nel corso della discussione generale da alcuni senatori dei gruppi politici di maggioranza, e come emerge dai comportamenti tenuti nel corso dell'esame, e in particolare dalla sproporzione tra l'elevato numero di emendamenti presentanti da una componente della maggioranza a fronte di un contenuto numero di emendamenti presentati dai Gruppi politici di opposizione: le divergenze in seno al centro-sinistra, peraltro francamente ammesse negli interventi di alcuni senatori appartenenti a Gruppi politici di maggioranza, hanno prodotto un artificioso rallentamento dell'e-

same – assecondato indirettamente anche dall'assenza, al momento, del parere della Commissione bilancio – che lascia trasparire in modo evidente l'intento di evitare un pronunciamento della Commissione e prelude ad un più che probabile nuovo voto di fiducia in Assemblea.

Si è pertanto delineata una situazione molto grave, per cui il Governo vuole giungere all'approvazione di un importante provvedimento in materia di lavoro e previdenza prescindendo di fatto dall'esame di entrambi i rami del Parlamento, le prerogative dei quali subiscono una grave lesione, che non può non essere denunciata con forza e preoccupazione. Occorrerebbe invece procedere e concludere l'esame in sede referente, rivendicando con fermezza i diritti del Parlamento, e a tal fine sarebbe quindi opportuna una ulteriore convocazione della Commissione in seduta notturna, per completare quanto meno l'esame degli emendamenti. Qualora invece la maggioranza intendesse persistere nell'atteggiamento dilatorio che ne ha caratterizzato la condotta fino ad ora, non resterebbe però altro da fare che prendere atto di una situazione che ridurrebbe l'eventuale prosecuzione dei lavori ad un mero esercizio accademico, senza alcuna possibilità reale di concludere il lavoro istruttorio per l'Assemblea.

Il senatore TIBALDI (*IU-Verdi-Com*) esprime forti dubbi sulla concreta possibilità di concludere l'*iter* in Commissione del disegno di legge in titolo, evidenziando peraltro che sugli impedimenti oggettivi – quali la mancata espressione, allo stato attuale, del parere da parte della 5<sup>a</sup> Commissione, nonché la consistente mole di emendamenti presentati a fronte dell'imminente inizio della discussione in Assemblea – si sono sovrapposte ben più gravose difficoltà di tipo politico, conseguenti alla improvvida decisione con cui il Governo, a seguito delle pressioni provenienti non solo dalla Confindustria, ma anche dai sindacati, ha posto la questione di fiducia alla Camera dei deputati su un testo che ha vanificato i positivi risultati ai quali era pervenuta l'istruttoria compiuta dalla Commissione lavoro di quel ramo del Parlamento, per quel che concerne in particolare la tematica dei lavori usuranti e quella dei contratti a termine, oggetto di emendamenti ivi approvati in sede referente, e ora riproposti in Senato.

L'atteggiamento assunto da alcuni esponenti delle forze politiche di maggioranza, attestato su una rigida ed intransigente difesa del testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, tale da non escludere un voto contrario in Senato – anche nel caso del voto di fiducia – nell'eventualità in cui fossero state accolte modifiche, anche limitate, ha contribuito a determinare un clima non favorevole allo svolgimento di un confronto parlamentare costruttivo e proficuo, rispetto ad una disciplina che pur superando le criticità della riforma previdenziale del 2004, presenta tuttavia numerosi profili problematici, sia sul piano previdenziale che su altre materie.

Va dato comunque atto che la mancata conclusione dell'*iter* non è in alcun modo imputabile alle forze politiche di opposizione, quanto al nodo politico insoluto, tutto interno alla coalizione di centro-sinistra.

Il senatore DI SIENA (*SDSE*) osserva che le difficoltà evidenziate dal dibattito in ordine alla prosecuzione dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 1903 sono riconducibili esclusivamente alle contraddizioni interne alla coalizione di centro sinistra, causate, nell'attuale frangente, dall'inopportuna scelta dell'Esecutivo, di porre, in prima lettura, la questione di fiducia su un testo normativo che ignorava le risultanze dell'attività espletata dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati.

In tale contesto, le forze politiche di sinistra non potevano esimersi dal rivendicare con forza le prerogative del Parlamento, gravemente lese dalla condotta del Governo, anche attraverso un esercizio conseguente della potestà emendativa, rispetto a un testo non condiviso nel merito. Alla luce del quadro fin qui delineato appare dunque ragionevole prendere atto della insussistenza delle condizioni politiche per concludere l'esame in sede referente, nel corso del quale, peraltro, sono già emersi in modo chiaro e trasparente i punti di dissenso politico e le critiche mosse nel merito ai contenuti del disegno di legge in titolo.

Il senatore VIESPOLI (*AN*) sottolinea che nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge di attuazione del Protocollo sul *welfare* le Camere sono state esautorate nelle loro prerogative fondamentali, per effetto di una iniziativa del Governo che mira ad arrivare comunque all'approvazione definitiva di un testo sul quale non si è formata una maggioranza politica. Tale circostanza, peraltro, è speculare alla scarsa rappresentatività del Protocollo del 23 luglio, che presenta le caratteristiche di un accordo socialmente minoritario, ed evoca modelli concertativi ormai obsoleti, essendo privo dell'assenso di importanti organizzazioni datoriali, e risultando, in sostanza, un accordo stipulato esclusivamente dalla Confindustria e dai sindacati confederali. Anche il *referendum* promosso dalle organizzazioni sindacali presenta un'incongruità metodologica di fondo, in quanto i lavoratori sono stati costretti ad esprimersi su un quesito predefinito, al di fuori di alternative effettive.

Il senatore Di Siena ha sottolineato, con correttezza e onestà intellettuale, i nodi politici, interni alla coalizione di maggioranza, rispetto al dibattito sul Protocollo sul *welfare*, mentre il senatore Tibaldi ha opportunamente richiamato le due tematiche cruciali – trasfuse in due distinte proposte emendative, approvate dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati – che hanno determinato un'accentuazione della contrapposizione tra forze politiche della sinistra radicale e le altre componenti del centro-sinistra. Preso atto di tale situazione, i gruppi politici dell'opposizione, al fine di trovare una soluzione rispetto ad una situazione di stallo dalla quale, al momento, sembra difficile uscire, manifestano la disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti presentati e qualora una analoga volontà fosse presente anche nei proponenti gli altri emendamenti, si potrebbe decidere di concentrare il voto ed il dibattito sulle poche proposte di modifica del testo all'esame considerate dirimenti, come risulta in particolare dall'intervento del senatore Tibaldi, al fine di verificare la sussi-

stenza delle condizioni politiche per portare a termine l'esame in Commissione.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*) fa presente che il Governo ha agito in maniera incongrua e contraddittoria, sminuendo il ruolo del Parlamento, posto in una posizione marginale da una concertazione condotta secondo mentalità e modelli corporativi, in un contesto sociale caratterizzato da drammatici problemi inerenti alla condizione dei lavoratori, come è emerso anche dalla tragedia verificatesi recentemente a Torino.

Nel merito, va rilevato che il Protocollo sul *welfare*, pur superando lo «scalone» introdotto dalla riforma previdenziale del 2004, determina negli anni a venire un eccessivo innalzamento dei requisiti anagrafici, fino a 62 anni, per l'accesso al pensionamento, mentre sul piano metodologico appare evidente che sarebbe stato necessario salvaguardare le prerogative del Parlamento rispetto alla concertazione, la cui attuazione non si esaurisce nella fase negoziale, ma richiede l'adozione di appositi provvedimenti legislativi.

Anche dopo il voto di fiducia alla Camera dei deputati, peraltro, il Governo ha ritenuto di dover mantenere un atteggiamento di scarsa attenzione non solo nei confronti delle prerogative del Parlamento, ma anche della dialettica interna alla maggioranza, poiché, malgrado l'esistenza di un diffuso malessere, non è stato avviato nessun serio confronto all'interno della coalizione di centro-sinistra, come sarebbe stato invece opportuno e necessario. In tale contesto, le forze politiche della sinistra sono state poste nella condizione di dover sollecitare, per il mese di gennaio, una verifica politica complessiva, per chiarire le prospettive e gli scenari dell'azione di Governo.

Il senatore POLI (*UDC*) ritiene che dopo le sincere dichiarazioni dei senatori Di Siena, Tibaldi e Zuccherini non resta che prendere atto dell'inesistenza delle condizioni per concludere l'esame in sede referente in tempo utile per riferire all'Assemblea. In realtà, occorre soprattutto prendere atto di un insieme di circostanze che precludono di fatto alle Camere la possibilità di modificare norme che recepiscono un Protocollo che, in realtà, si riduce a un'intesa limitata alla Confindustria e alle organizzazioni sindacali confederali. Il Governo e la maggioranza politica che lo sostiene hanno precostituito un percorso parlamentare puramente di facciata per un provvedimento presentato come centrale per il rilancio del sistema economico del Paese, e il fatto che l'Assemblea della Camera prima e il Senato poi non siano stati messi nelle condizioni di valutare e votare sulle singole proposte emendative è estremamente grave, per le istituzioni e per il paese, e di esso è interamente responsabile la maggioranza di centro-sinistra. È pertanto auspicabile che la verifica politica preannunciata per l'inizio del prossimo anno ponga fine ad una esperienza di governo che si è fatta sempre più insostenibile nel corso degli ultimi mesi.



Il senatore TURIGLIATTO (*Misto-SC*) ritiene che il Governo abbia commesso un grave errore nel cercare in tutti i modi di condizionare il voto parlamentare su un testo sul quale non si può non esprimere un giudizio molto negativo. Per quanto concerne la situazione dell'esame in sede referente, prende atto della mancanza delle condizioni politiche per discutere e votare gli emendamenti, come sarebbe stato auspicabile in una logica di normale dialettica parlamentare: si avvia così alla sua conclusione una vicenda molto discutibile sia nei contenuti sia nel metodo, che si è concretizzata in una grave e reiterata lesione delle prerogative del Parlamento.

Interviene quindi il relatore alla Commissione ROILO (*PD-Ulivo*) il quale, dopo aver ribadito il giudizio ampiamente positivo espresso sul provvedimento in titolo nella seduta di ieri, osserva che il voto della Camera dei deputati ha consegnato al Senato un testo difficilmente emendabile, poiché, al di là delle considerazioni svolte nel corso del dibattito su ipotetiche lesioni delle prerogative delle Camere, l'introduzione di nuove ed ulteriori modifiche potrebbe comportare conseguenze politiche indesiderate e ripercuotersi negativamente non soltanto sugli equilibri interni alla maggioranza, ma anche sui rapporti tra quest'ultima, il Governo e i soggetti sociali che hanno sottoscritto il Protocollo del 23 luglio 2007. Per tali motivi, pur dubitando della possibilità di concludere l'esame in sede referente, egli, ove chiamato a pronunciarsi sugli emendamenti, avrebbe espresso su tutti un avviso contrario, proprio in considerazione della necessità di pervenire quanto prima alla definitiva approvazione delle norme che recepiscono il Protocollo. Anche le obiezioni sollevate su una presunta limitata rappresentatività dell'intesa risultano scarsamente giustificate, poiché l'assenza della sottoscrizione di alcune parti datoriali è assai poco significativa rispetto all'adesione espressa dalle principali organizzazioni sindacali confederali.

Ferma restando dunque l'esigenza di portare a compimento l'*iter* parlamentare di approvazione di un provvedimento di grande rilievo politico e sociale, il relatore Roilo ritiene che, al punto in cui è giunto il dibattito in Commissione, e considerato anche che la discussione in Aula avrà inizio nella seduta di domani, occorre prendere atto che, per responsabilità delle forze politiche della maggioranza di centro-sinistra, non sussistono le condizioni per concludere l'esame in sede referente.

Il sottosegretario MONTAGNINO, dopo aver precisato di non volere intervenire nel merito di una decisione sulle modalità di prosecuzione dell'esame in sede referente, che spetta esclusivamente alla Commissione ed alla sua Presidenza, rileva, in linea generale, che non mancano precedenti di provvedimenti giunti in Assemblea senza che, per diverse ragioni, sia stato possibile concluderne l'esame in sede referente. Nel caso di specie, peraltro, non possono essere addotte esclusivamente giustificazioni oggettive, riconducibili all'imminente iscrizione del disegno di legge in titolo all'ordine del giorno dell'Assemblea, poiché sono evidenti, e nessuno ha

cercato di celarle, le ragioni politiche che hanno determinato la situazione oggetto dell'odierno dibattito.

D'altra parte, il Governo intende sostenere il testo sul quale ha posto la questione di fiducia presso l'altro ramo del Parlamento: senza entrare nel merito delle modifiche che erano state introdotte dalla Commissione della Camera dei deputati – che peraltro si è espressa in senso complessivamente favorevole sulle disposizioni di recepimento del Protocollo del 23 luglio – occorre però sottolineare che solo due di esse non sono state recepite dal Governo.

Resta pertanto fermo il giudizio estremamente positivo sul provvedimento in titolo, già ribadito dal senatore Roilo, e sul fatto che esso recepisca integralmente il risultato della concertazione, diversamente da quanto è avvenuto, nella passata Legislatura, con il Patto per l'Italia, attuato solo in minima parte, come è già stato ricordato ieri nell'intervento di replica.

Purtroppo, le divisioni all'interno della maggioranza non consentono di valorizzare adeguatamente, come pure sarebbe giusto, i positivi aspetti dell'accordo, che realizza rilevanti avanzamenti nel campo della previdenza e del lavoro, senza scambi e senza gravare in alcun modo sulla platea dei beneficiari – contrariamente a quanto ha sostenuto il senatore Turigliatto nel corso della discussione generale – poiché sono state stanziati ingenti risorse aggiuntive, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, per assicurare il necessario supporto economico alle misure in discussione.

Nella attuale situazione, peraltro, al di là delle determinazioni che la Commissione assumerà sull'andamento dei propri lavori, il ricorso al voto di fiducia sul testo già approvato dalla Camera dei deputati appare ineludibile.

Il senatore TOFANI (AN) fa preliminarmente presente al rappresentante del Governo che se i casi di mancata conclusione dell'*iter* in sede referente non sono rari, non sono invece frequenti i casi in cui un provvedimento giunge all'esame dell'Assemblea privo non solo di una relazione, ma anche e soprattutto di una maggioranza politica che lo sostenga. Ancor più grave è il fatto che il Governo intenda operare una forzatura, gravemente lesiva delle prerogative del Parlamento, utilizzando la questione di fiducia per ricomporre in modo coercitivo un consenso altrimenti non sussistente.

La compressione delle prerogative del Parlamento, operata nel caso di specie, costituisce un fatto grave, anche alla luce della circostanza che la Commissione bilancio ha ritardato i propri lavori, lasciando intravedere una convergenza dei Gruppi politici di maggioranza delle due Commissioni, volta ad impedire di fatto la conclusione dell'*iter* in sede referente.

Alla luce di tale situazione, del tutto incongrua e lesiva delle prerogative dei parlamentari, l'oratore dichiara che non parteciperà al prosieguo dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE sottolinea preliminarmente la correttezza e l'ampiezza del confronto svoltosi in Commissione, evidenziando che le forze politiche di opposizione, pur esprimendo giudizi critici in merito alla disciplina in esame, hanno tuttavia assunto atteggiamenti costruttivi, evidenziati anche dalla disponibilità al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, manifestata dal senatore Viespoli.

Sul piano metodologico va evidenziato in generale che, nelle procedure concertative, il ruolo assunto dal Governo risulta essenziale, atteso che lo stesso assume rispetto alle parti sociali la responsabilità di garantire, attraverso le forze politiche di maggioranza, l'approvazione in Parlamento dei provvedimenti legislativi di recepimento delle intese. Nel caso di specie, la peculiarità è dovuta alla circostanza che la situazione politica presenta difficoltà rilevanti, che non hanno consentito di disporre dei consueti margini di aggiustamento rispetto alle soluzioni adottate, inducendo il Governo ad utilizzare il voto di fiducia per superare i contrasti interni alle forze politiche di maggioranza.

La proposta formulata dal senatore Viespoli di concentrare l'esame esclusivamente sui due emendamenti che riproducono i contenuti delle proposte emendative approvate in Commissione lavoro presso la Camera dei deputati, non sembra quindi tale da consentire la rimozione degli ostacoli di natura politica emersi riguardo alla conclusione della trattazione in Commissione del disegno di legge n. 1903.

Il Presidente propone pertanto di prendere atto che non sussistono le condizioni per completare l'esame in sede referente. Della situazione così determinatasi egli riferirà, ove la Commissione convenga, nella seduta dell'Assemblea già convocata per la mattina di domani.

La Commissione prende quindi atto delle valutazioni prospettate dal Presidente, facendole proprie.

Il presidente TREU ringrazia quindi tutti i componenti della Commissione, e in particolare il Relatore ed il Rappresentante del Governo, per il lavoro svolto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno 2007 (n. 199)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 dicembre scorso.

Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione sul provvedimento in esame. Poiché nessuno chiede di inter-

venire nel dibattito, dà la parola alla relatrice per l'illustrazione dello schema di parere.

La relatrice ALFONZI (*RC-SE*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario MONTAGNINO prende la parola esprimendo un giudizio positivo sullo schema di parere testè illustrato ed evidenziando che il Governo si impegna a trovare soluzioni idonee a superare i rilievi prospettati nel parere stesso, relativamente alle decurtazioni di alcuni stanziamenti, peraltro di carattere tecnico, operate dalla legge finanziaria per il 2006 e dalla legge finanziaria per il 2007. Il Governo pertanto accoglie l'invito contenuto nello schema di parere predisposto dalla relatrice, e si impegna a cercare soluzioni per assicurare adeguate risorse da destinare al sostegno delle politiche di pari opportunità.

Il PRESIDENTE , previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazione, precedentemente illustrato dalla relatrice Alfonzi.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 199**

La Commissione, esaminata la relazione in titolo, esprime su di essa parere favorevole, pur sottolineando la propria viva preoccupazione per la vistosa decurtazione – nella misura di circa il 38 per cento – intervenuta nell'arco degli ultimi due anni delle somme destinate al rimborso totale o parziale da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di oneri finanziari connessi a progetti di azioni positive attuati da datori di lavoro pubblici e privati, centri di formazione professionali accreditati, associazioni e organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, rimborso previsto dall'articolo 2 della legge n. 125 del 1991.

Considerato infatti il basso livello dei tassi di occupazione femminile, ancora distante dagli obiettivi di Lisbona, e la necessità di iniziative che favoriscano l'accesso delle donne sul mercato del lavoro e promuovano la parità retributiva tra lavoratrici e lavoratori, le carriere femminili all'interno delle aziende e della pubblica amministrazione, nonché interventi e azioni di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, si segnala al Governo l'esigenza prioritaria di incrementare l'attuale previsione di spesa per l'esercizio finanziario in corso, pari a 2.864.000 euro, ripristinando quanto meno lo stanziamento previsto dal citato articolo 2 della legge n. 125 del 1991, pari a 4.684.112 milioni di euro annui.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 12 dicembre 2007

**135<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**MARINO**

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3) TOMASSINI.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

**(357) BENVENUTO.** – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari*

**(433) MASSIDDA.** – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

**(542) CARLONI ed altri.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

**(687) MARINO ed altri.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico*

**(665) RIPAMONTI.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

**(773) BINETTI e BAIO.** – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

**(818) DEL PENNINO e BIONDI.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

**(1615) SILVESTRI.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di testamento biologico al fine di evitare l'accanimento terapeutico*

**(1634) EMPRIN GILARDINI ed altri.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di direttive di trattamento sanitario*

**(1735) FORMISANO.** – *Disposizioni in materia di consenso informato, direttive anticipate di trattamento e accanimento terapeutico*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3, 357, 433, 542, 687, 665, 773, 818, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1615, 1634 e 1735 e rinvio. Esame dei disegni di legge n. 1615, 1634 e 1735, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3, 357, 433, 542, 687, 665, 773 e 818 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Riferisce alla Commissione sui disegni di legge n. 1615, n. 1634 e n. 1735 la senatrice BASSOLI (*PD-Ulivo*), la quale rileva che essi dettano norme sull'autodeterminazione del malato riguardo al proprio trattamento sanitario e sulla sottoscrizione della dichiarazione anticipata di volontà, presentando un impianto per molti aspetti affine alla maggior parte dei provvedimenti di cui è già stata svolta la relazione. Rileva tuttavia che tali disegni di legge operano una scelta terminologica differente, prediligendo, rispettivamente, la locuzione di «testamento biologico» (Atto Senato n. 1615) e quella di «direttiva anticipata di trattamento sanitario» (Atti Senato n. 1634 e n. 1735). In proposito, fa presente che solo il disegno di legge n. 433, d'iniziativa del senatore Massidda, già utilizza il termine «testamento di vita», mentre le altre iniziative legislative adottano il termine «dichiarazioni anticipate».

Fra gli elementi di analogia, prosegue la relatrice, l'articolo 1 del disegno di legge n. 1615 e l'articolo 2 del disegno di legge n. 1634 nonché l'articolo 2 del disegno di legge n. 1735 disciplinano il diritto del malato all'informazione sui propri dati sanitari, ovvero inerenti la diagnosi, la prognosi, la natura, i vantaggi ed i rischi connessi alle procedure diagnostiche e terapeutiche e, contestualmente, riconoscono il diritto della persona a rifiutare – anche parzialmente – le suddette informazioni, prevedendo in tal caso la possibilità di fornirle ad un fiduciario o all'amministratore di sostegno o ad un tutore ovvero, in mancanza di questi, ai congiunti prossimi e conviventi. Dell'eventuale rifiuto del paziente all'informazione deve essere fatta menzione nella cartella clinica.

Quanto al carattere vincolante del rifiuto di sottoporsi a specifici trattamenti sanitari, rileva che esso è sancito dalle iniziative legislative n. 1615 e n. 1634. Sia l'articolo 1, comma 5, dell'Atto Senato n. 1615, sia l'articolo 5, comma 4, del disegno di legge n. 1634 riconoscono infatti l'efficacia del rifiuto del malato al trattamento sanitario, anche quando da ciò possa derivare pericolo per la sua salute o persino per la sua vita. Conseguentemente, la vincolatività dell'atto rende esente il medico da ogni responsabilità. Il disegno di legge n. 1735, all'articolo 4, si limita a stabilire che il rifiuto del trattamento sanitario deve essere considerato dai medici, che – a determinate condizioni – lo possono disattendere.

Prosegue evidenziando che l'articolo 2 del disegno di legge n. 1615 subordina l'efficacia del testamento biologico o, in assenza, della volontà dei titolari del diritto in sua vece alla circostanza che il paziente sia nell'impossibilità di accordare o rifiutare il consenso al trattamento sanitario ovvero – e ciò rappresenta un elemento di novità rispetto alle altre iniziative legislative in esame – alla circostanza che il paziente non voglia ricevere le informazioni che lo riguardano.

Anche i provvedimenti legislativi in esame (articolo 3 del disegno di legge n. 1615, articolo 6 del disegno di legge n. 1634 e articolo 3 del disegno di legge n. 1735) stabiliscono che non è richiesto il consenso al trat-

tamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo ovvero quando il suo consenso o dissenso non può essere ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata. Analoga disposizione è presente nei disegni di legge n. 3, 433 e 687. In proposito, la relatrice rileva tuttavia che nell'Atto Senato n. 1634 le citate disposizioni riguardanti lo stato di necessità non si applicano se sono comunque note all'operatore sanitario le direttive anticipate ovvero se è interpellabile lo stesso paziente o il titolare dei diritti in sua vece.

Si sofferma indi sull'articolo 4 del disegno di legge n. 1615, volto a stabilire che il consenso al trattamento per i minori di 14 anni è accordato o rifiutato da chi esercita la potestà genitoriale, la tutela o l'amministrazione di sostegno. Il soggetto maggiore di età, ma interdetto o inabile ed assistito legalmente, esprime il consenso in prima persona unitamente al proprio tutore o curatore. Segnala altresì che il comma 3 del medesimo articolo prevede una specifica tutela per i maggiori di 14 anni nel caso in cui dal loro consenso o dissenso al trattamento derivi serio rischio per la salute e conseguenze gravi e permanenti, disponendo che venga chiesta una conferma della volontà da chi esercita la potestà genitoriale, la tutela o l'amministrazione di sostegno. In proposito, rammenta che analoga disposizione è presente nei disegni di legge n. 3 e 433. Nel disegno di legge n. 1634, prosegue, manca invece ogni riferimento ad una apposita disciplina riferita alla facoltà per i minorenni di redigere direttive anticipate, mentre l'Atto Senato n. 1735, all'articolo 3, comma 2, si limita a disporre in merito al consenso ai trattamenti sanitari da parte di minorenni, affermando, all'articolo 5, comma 1, che solo i maggiorenni possono redigere direttive anticipate.

L'articolo 5 dei disegni di legge n. 1615 e n. 1735, nonché l'articolo 4 del disegno di legge n. 1634 stabiliscono il contenuto tipico del testamento biologico o delle direttive anticipate di trattamento sanitario, che include anzitutto le scelte in merito ai trattamenti sanitari. Tali atti possono contenere inoltre disposizioni in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, e alle modalità di sepoltura (Atto Senato n. 1615); all'assistenza religiosa (Atti Senato n. 1615 e 1735); alle donazioni di organi e tessuti, all'applicazione di cure palliative e, nello specifico, alla sottoposizione alla respirazione artificiale, all'alimentazione artificiale o all'idratazione parenterale (Atto Senato n. 1735).

Fa indi presente che la validità del testamento biologico, ai sensi del disegno di legge n. 1615, è subordinata alla perdita irreversibile della capacità naturale, appurata da apposito collegio scientifico, composto da un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il paziente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero. La disposizione è analoga a quella recata all'articolo 12, comma 2, dei disegni di legge n. 687 e n. 773 e si differenzia da quanto disposto nei disegni di legge n. 3 e n. 433, che prevedono la designazione dei componenti del comitato da parte del presidente dell'ordine dei medici competente su istanza di parte.



Il disegno di legge n. 1634 si differenzia dai disegni di legge n. 1615 e n. 1735 poiché esso presuppone che la direttiva anticipata possa dispiegare la propria efficacia anche qualora non sia sopravvenuta la perdita della capacità naturale. Al riguardo, sarebbe ad avviso della relatrice opportuno un chiarimento in ordine al rapporto fra direttiva anticipata e consenso informato da parte del paziente nel pieno delle proprie facoltà in ordine ai trattamenti sanitari.

L'articolo 7 del disegno di legge n. 1615 stabilisce inoltre che la certificazione dell'incapacità va immediatamente notificata al fiduciario, ai prossimi congiunti e ai conviventi del disponente e che se ne può richiedere l'annullamento con ricorso al giudice tutelare.

All'articolo 5, comma 2, del medesimo disegno di legge si stabilisce poi che il contenuto del testamento biologico riguarda anche l'indicazione dei trattamenti sanitari cui il disponente intende o non intende essere sottoposto o, nel caso di malattie allo stadio terminale, la volontà di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature, di non essere sottoposto all'alimentazione artificiale, di poter fruire in caso di gravi sofferenze, degli opportuni trattamenti analgesici. Tale norma trova riscontro anche nel disegno di legge n. 357.

Quanto alla forma, gli Atti Senato n. 1615 e n. 1634 richiedono l'atto scritto con data certa e la sottoscrizione autenticata. In particolare, il disegno di legge n. 1615 elenca, all'articolo 5, comma 4, i soggetti autorizzati all'autenticazione del testamento biologico, che sono, in alternativa: un notaio, un avvocato, il sindaco o suo funzionario delegato, il segretario comunale, il medico di base ovvero il direttore sanitario per i pazienti estensori che si trovino ricoverati in un istituto di ricovero e cura.

L'atto autenticato – prosegue la relatrice – è poi trasmesso, in originale, al registro dei testamenti biologici istituito presso il Ministero della salute (articolo 5, comma 4) secondo modalità di tenuta e regole tecniche da stabilire con decreto del Ministro della salute. Analogo registro è istituito anche dall'articolo 9 del disegno di legge n. 1634.

L'Atto Senato n. 1735 specifica che per la validità delle direttive anticipate non è necessario l'intervento del notaio, essendo sufficiente la controfirma del fiduciario.

Le direttive contenute nell'atto di volontà sono impegnative per il medico, ai sensi dell'Atto Senato 1615, ovvero, ai sensi del disegno di legge n. 1634, per gli operatori sanitari, nelle strutture pubbliche e private. Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del disegno di legge n. 1615, il medico non le può disattendere, se non sulla base del parere vincolante espresso dal comitato etico della struttura sanitaria, quando non siano più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione del testo o siano superate dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche. In questo caso delle motivazioni si dà conto nella cartella clinica. Quanto al disegno di legge n. 1634, rileva la relatrice, esso stabilisce che il rifiuto a un trattamento sanitario che non sia reso obbligatorio per legge è vincolante per qualunque operatore sanitario

e lo rende esente da ogni responsabilità anche qualora ne derivasse un pericolo per la salute o la vita della persona.

Si sofferma indi sugli articoli 6 e 7 delle rispettive proposte nn. 1615 e 1634, che disciplinano la nomina del fiduciario. Nell'Atto Senato n. 1615, quest'ultima rappresenta un contenuto necessario del testamento biologico, mentre nell'Atto Senato n. 1634 essa è facoltativa. Il fiduciario diviene, in caso di sopraggiunta incapacità del disponente, titolare in sua vece di tutti i diritti e le facoltà previste per legge, operando secondo le indicazioni contenute nel testamento biologico o, in assenza di questo, nel migliore interesse del malato. Nell'Atto Senato n. 1735 è previsto, dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, che il medico possa disattendere il contenuto delle direttive anticipate quando rilevi che l'invalidità o la pericolosità del trattamento rifiutato siano proporzionate ai conseguenti benefici per la salute del malato.

L'articolo 6, comma 4, del disegno di legge n. 1615 stabilisce che l'operato del fiduciario sia sottoposto al controllo del medico curante della persona incapace e che questo possa essere richiesto anche dai prossimi congiunti o dai conviventi del malato.

Gli articoli 4 dell'Atto Senato n. 1615 e 8 dell'Atto Senato n. 1634 regolano la soluzione delle eventuali controversie. Nel primo provvedimento si prevede un doppio passaggio con ricorso, in prima istanza, al comitato etico della struttura sanitaria e successivamente, in mancanza di un accordo e su istanza del pubblico ministero al giudice tutelare, in linea con quanto recato dal disegno di legge n. 687. L'Atto Senato n. 1634 demanda invece la soluzione di eventuali controversie al Tribunale in composizione monocratica del luogo dove si trova la persona incapace, optando per una soluzione esclusivamente giudiziale, adottata dalla maggior parte degli altri provvedimenti in titolo.

Quanto all'Atto Senato n. 1735, la relatrice rileva che l'articolo 7 modifica il codice penale introducendo – con l'articolo 593-*bis* - la fattispecie di accanimento terapeutico e disponendo pene detentive, da 1 a 5 anni, e pecuniarie, da 10 mila a 100 mila euro, per il personale sanitario che prolunghi artificiosamente la vita del paziente con trattamenti sproporzionati o ingiustificati, ivi compresi quelli atti ad idratare, alimentare e sostenere la respirazione artificialmente, quando da essi non possa derivare un ripristino dell'autonomia delle funzioni vitali. Un aggravio di pena è previsto quando i trattamenti, le terapie e le attività siano state avviate o mantenute contro la volontà espressa del paziente o di un suo fiduciario. In ogni caso alle pene detentive previste si aggiunge la condanna all'interdizione dalla professione per un periodo doppio rispetto a queste e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per una durata uguale a quella del periodo detentivo. Una deroga alle norme suddette, che garantisce la non punibilità, è prevista nel caso in cui il trattamento sanitario, ancorché sproporzionato e inutile sotto il profilo della prognosi, sia teso a risparmiare inutile sofferenza o ad attuare sperimentazioni per le quali il paziente abbia prestato il proprio valido consenso.

Infine, la relatrice dà conto dell'articolo 10 del disegno di legge 1634, secondo cui il Ministro della salute è tenuto a trasmettere, con cadenza annua, un'apposita relazione al Parlamento sull'attuazione della legge, mentre alle Regioni spetta il compito di comunicare le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Conclusivamente, in considerazione della sostanziale identità dell'oggetto, propone la congiunzione dei disegni di legge nn. 1615, 1635 e 1735 ai disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento iscritti all'ordine del giorno di cui è stato già avviato l'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(255) TOMASSINI.** – *Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro*

**(453) MASSIDDA e CARRARA.** – *Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro*

**(1361) POLLEDRI ed altri.** – *Disposizioni per l'assistenza integrale dei pazienti affetti da dolore severo conseguente a stati di patologia oncologica o degenerativa progressiva*  
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente MARINO preannuncia che svolgerà la relazione sui disegni di legge in titolo. Dà poi la parola alla senatrice Bianconi sull'ordine dei lavori.

La senatrice BIANCONI (FI) dichiara di rispettare la scelta del Presidente di svolgere lui stesso la relazione sui disegni di legge in titolo, in quanto ciò rappresenta una facoltà riconosciutagli dal Regolamento. Ritiene tuttavia che, al di là delle norme regolamentari, il buon andamento dei lavori della Commissione dovrebbe essere garantito dal rispetto reciproco fra maggioranza e opposizione, che nel caso specifico avrebbe richiesto di affidare l'incarico di relatore ad un esponente dei Gruppi di opposizione, anche in considerazione della tempestività con la quale tali componenti politiche hanno affrontato i temi in oggetto. Dopo aver riconosciuto che il presidente Marino ha certamente le competenze professionali e la giusta sensibilità per il ruolo di relatore, giudica l'assunzione di tale compito un errore di carattere politico, che rischia di compromettere il clima di collaborazione necessario per affrontare anche altri temi di particolare delicatezza.

La senatrice BINETTI (PD-Ulivo), intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo aver annunciato di aver presentato un disegno di legge in materia di cure palliative, che attende di essere assegnato, rammenta come i disegni di legge in materia di testamento biologico e quelli in titolo hanno in comune l'attenzione al momento di fine vita e assumono tutti un valore,

ove siano finalizzati a garantire la dignità della vita stessa. Pertanto, pur comprendendo l'intervento della senatrice Bianconi, ritiene che la Commissione possa lavorare unitariamente su tali temi per venire incontro alla situazione dei pazienti in situazioni di grande dolore e difficoltà. Non esclude tuttavia che si possa serenamente riflettere sulla attribuzione di un incarico di relatore anche ad esponenti dell'opposizione al fine di ben rappresentare le diverse visioni su materie tanto delicate presenti in Commissione. Conclude rilevando come il protrarsi del dibattito e della riflessione su tali argomenti non costituisca un inutile rallentamento ma consenta di costruire le basi per un'ampia coesione, nell'ottica, che ritiene condivisa da tutti, di scongiurare il rischio di una deriva eutanassica.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, esprime condivisione per le posizioni manifestate dalla senatrice Bianconi e sottolinea come l'esame dei disegni di legge in titolo che viene avviato solo in data odierna, in modo frettoloso, dopo molti mesi rispetto alla richiesta della sua parte politica, denunci già lo scarso impegno in proposito della maggioranza. D'altro canto ritiene che vi sia stata su tali argomenti un'eccessiva connotazione di carattere politico che impedisce un sereno confronto. Conclude richiedendo che, in un prossimo Ufficio di Presidenza, possano essere affrontate tali tematiche, nonché i problemi aperti per il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di testamento biologico.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) prende la parola sull'ordine dei lavori per evidenziare che il Presidente della Commissione, anche quando assuma il ruolo di relatore, garantisce una posizione *super partes*, in grado di rappresentare, comunque, i più ampi interessi della Commissione. Si tratta in tal caso di attribuire un alto profilo all'esame dei disegni di legge in titolo, anche in considerazione delle specifiche competenze.

Il presidente MARINO precisa di aver sempre interpretato il proprio ruolo in modo da garantire l'interesse superiore della Commissione, al di là delle posizioni di parte.

Passando poi all'esame dei disegni di legge in titolo, evidenzia come tali interventi normativi sono volti ad incidere in un contesto sociale che, pur caratterizzato da situazioni di benessere, ha visto ridursi la capacità e la preparazione emotiva nel confronto con il dolore e con la malattia. Ritiene infatti che ogni passo avanti compiuto dalla medicina e dalla ricerca scientifica faccia intravedere un nuovo traguardo verso la sconfitta del male, con un progresso rapido e incoraggiante. Tuttavia si fa a suo avviso fatica tenere nella giusta considerazione le implicazioni collegate a tale progresso. Occorre a suo parere uno sforzo organizzativo da parte chi si occupa di assistenza sanitaria e sociale e una visione strategica complessiva. Giudica doveroso che, per quanto riguarda l'ampio tema dell'assistenza ai malati nelle fasi terminali della vita, la politica sanitaria consideri tale problema una priorità. Valuta positivamente l'esperienza degli

*hospice*, strutture sanitarie specializzate nelle cure palliative dove i pazienti vengono assistiti da personale qualificato per accompagnarli nelle ultime fasi della loro vita, in un contesto medicalizzato ma sereno. Ritiene tuttavia che tali strutture siano insufficienti, soprattutto nel meridione.

Passando poi ai singoli disegni di legge in esame, ne evidenzia lo scopo di istituire un programma di cure domiciliari per i malati terminali che, presentando problematiche psicologiche, emotive, sociali e spirituali complesse, necessitano di cure palliative domiciliari alternative al ricovero nelle strutture ospedaliere.

In particolare il disegno di legge n. 255, d'iniziativa del senatore Tomassini, e il disegno di legge n. 453, d'iniziativa del senatore Massidda, contengono disposizioni simili, prevedendo, all'articolo 1, un programma di cura e assistenza globale per i malati di cancro in fase terminale, intendendosi con ciò i pazienti con una prognosi di vita pari o inferiore a tre mesi. L'attuazione di tale programma viene demandato alle regioni.

Dopo aver ricordato come i disegni di legge definiscono, all'articolo 3, i requisiti e i criteri per le cure palliative domiciliari, evidenzia che sono demandate alle regioni la verifica periodica in relazione alla realizzazione dei programmi e agli aggiornamenti, anche tramite la predisposizione dei necessari dati conoscitivi epidemiologici e statistici.

All'articolo 5 si demanda alle regioni il compito di istituire scuole di specializzazione per la preparazione del personale destinato all'attuazione del programma di cure e assistenza per i malati terminali.

Il Presidente relatore evidenzia che il disegno di legge n. 1361, d'iniziativa dei senatori Polledri ed altri, reca disposizioni che riguardano l'assistenza integrale dei pazienti affetti da dolore severo, derivante sia da malattia oncologica e da qualunque stato di patologia degenerativa progressiva. L'articolo 1 del disegno di legge in esame riconosce a questo tipo di pazienti il diritto di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riferimento al dolore severo negli stati di patologia suddetti. A tal fine, il disegno di legge si propone di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN), la predisposizione di incentivi alla realizzazione da parte delle regioni dei relativi progetti assistenziali, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la semplificazione delle procedure di distribuzione dei farmaci, l'aggiornamento professionale del personale e l'utilizzo della comunicazione istituzionale per promuovere l'informazione sulle terapie del dolore.

Il disegno di legge in esame autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 450 del 1998, il quale dispone la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma di una o più strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto, prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame autorizza inoltre la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la

prosecuzione ed attuazione del progetto «Ospedale senza dolore», dando riconoscimento legislativo all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del maggio 2001.

Si prevede altresì, all'articolo 5, la modifica del Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, per facilitare l'accesso agli oppiacei e alle altre sostanze utilizzate nelle cure palliative. Si tratta peraltro di disposizioni che dovranno – ad avviso del Presidente relatore – essere coordinate con l'articolo 8 del disegno di legge n. 1249, nel testo accolto in sede referente dalla Commissione ed all'esame dell'Assemblea del Senato, che interviene nel medesimo ambito.

Il Presidente relatore richiama l'articolo 6, che disciplina l'aspetto della formazione e dell'aggiornamento dei medici sul tema della terapia del dolore severo, e l'articolo 7, ove particolare rilievo viene data alla realizzazione di campagne istituzionali informative sui programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo e sui criteri di accesso ai programmi di cure palliative, nonché sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nella terapia del dolore.

Conclude richiamando l'attenzione sull'opportunità di introdurre specifiche disposizioni riguardanti le cure palliative pediatriche, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare, che consente, oltre ad un risparmio di spesa, un trattamento più umano e rispettoso dei bisogni dei minori e delle loro famiglie.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**136<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MARINO

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale il presidente MARINO ricorda che si era conclusa la discussione generale.

Il relatore IOVENE (*SDSE*), intervenendo in sede di replica, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, nel quale dichiara di avere inteso recepire i principali rilievi emersi nel corso del dibattito.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) fa presente l'incidenza sullo stato di salute delle persone di elementi estranei all'organizzazione del sistema sanitario, quali le condizioni della vita professionale. In riferimento alle previsioni di cui al disegno di legge in esame, considera viziata da alcune incongruità la sistemazione della materia dell'età di pensionamento, la quale rischia di penalizzare, in particolare, le donne con minore anzianità contributiva e, d'altro canto, i lavoratori entrati in età particolarmente giovane nel mondo del lavoro. Ulteriori effetti distorsivi riguardano a suo avviso la situazione dei lavoratori dell'industria caratterizzata da lavorazioni a ciclo continuo, quali gli operai chimici e metalmeccanici, spesso chiamati ad un elevato numero di turni di lavoro in orario notturno. Rileva inoltre l'assenza nel provvedimento di misure idonee a garantire la stabilizzazione delle posizioni lavorative precarie. Nel dichiarare l'intenzione di voto favorevole, dettata da considerazioni non di opportunità politica, rileva come il disegno di legge in titolo rappresenti comunque un miglioramento della tutela sociale, cui dovranno seguire opportuni approfondimenti in seno alla maggioranza al fine di predisporre efficaci politiche di tutela a favore del mondo del lavoro, anche in riferimento alla questione della salute dei prestatori d'opera.

La senatrice BIANCONI (*FI*) manifesta apprezzamento nei confronti dell'operato del relatore, il quale ha inteso accogliere nella propria proposta di parere i diversi spunti emersi durante la discussione generale. Rileva tuttavia come rimangano irrisolti gli aspetti fondamentali legati alla compatibilità finanziaria del provvedimento nel suo complesso, che a suo parere rischia di non essere esaminato con il dovuto approfondimento. Preannuncia quindi l'astensione del proprio Gruppo.

La senatrice BAIO (*PD-Ulivo*) giudica positivamente l'apertura dimostrata dal relatore rispetto agli apporti forniti dalle diverse componenti politiche nel corso del dibattito. Osserva quindi come la materia oggetto del provvedimento in titolo nel suo complesso sia tale da influenzare le condizioni di vita e quindi di salute dei lavoratori. A questo proposito rileva favorevolmente l'attenzione dedicata alla questione dei lavori usuranti, anche in un'ottica di prevenzione delle situazioni di pericolo, osservando inoltre la necessità di una maggiore attenzione nei confronti del lavoro manuale. Prosegue esprimendo alcune considerazioni sul rapporto tra lo sviluppo socio-economico e l'imprescindibile attenzione alla tutela della persona. Soffermandosi sulle osservazioni contenute nella proposta di parere illustrata dal relatore, nota in particolar modo come l'osservazione n. 1 sia apprezzabile in quanto ispirato a quello stesso principio di centralità dell'individuo che è alla base della Costituzione repubblicana. Conclude dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore MASSIDDA (*DCA-PRI-MPA*), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il testo predisposto dal relatore, preannuncia l'intenzione di astenersi, in considerazione della mancanza di chiarezza circa la copertura finanziaria del provvedimento e, quindi, della sua stessa portata effettiva. Prosegue richiamando l'attenzione, ai fini del buon andamento dei lavori della Commissione e dell'efficacia del suo operato, sulla necessità di un rapporto costruttivo tra maggioranza e opposizione, basato sul reciproco rispetto.

Il senatore BOSONE (*Aut*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere illustrato dal relatore, esprimendo altresì un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso, destinato a favorire uno sviluppo equilibrato del sistema previdenziale.

Coglie infine l'occasione per respingere le critiche rivolte dal senatore Massidda all'incisività dell'attività della Commissione, come del resto ha confermato il contributo reso nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria 2008.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), pur esprimendo un giudizio positivo nei confronti dello schema di parere del relatore, preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo. In particolare, lamenta il ruolo subalterno del Senato, che – chiamato ad avallare il testo licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati – non apporterà verosimilmente modifiche. Cri-



tica indi l'inadeguatezza della copertura finanziaria nei confronti delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato di talune categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti.

Richiama indi l'esigenza di favorire la trasformazione di contratti a tempo pieno in contratti a tempo parziale per categorie svantaggiate, come ad esempio per le donne con figli disabili.

La senatrice VALPIANA (*RC-SE*) chiede al relatore di riformulare l'osservazione n. 1, recata nella proposta di parere, nel senso si sopprimere, prima delle parole: «portatori di gravi disabilità», la seguente: «figli», al fine di ampliare l'ambito di applicabilità dei benefici ivi richiamati.

Il relatore IOVENE (*SDSE*) accoglie l'invito, riformulando lo schema di parere in un testo allegato al presente resoconto.

Previa verifica della presenza del numero legale da parte del Presidente, la Commissione accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1644*

Il presidente MARINO avverte di aver riferito al Presidente del Senato in merito agli orientamenti emersi nella seduta di ieri circa l'opportunità che la Commissione igiene e sanità possa assicurare un proprio contributo all'esame dell'emendamento presentato dal relatore all'articolo 2 del disegno di legge n. 1644 – all'esame della Commissione industria – volto ad introdurre una delega legislativa per il riordino delle farmacie. Comunica di aver altresì informato della questione il Presidente della Commissione industria.

La senatrice BIANCONI (*FI*), pur apprezzando la sollecitudine con la quale il presidente Marino si è attivato, giudica necessario poter conoscere quanto prima le determinazioni che saranno assunte dal Presidente del Senato, in considerazione dell'imminente scadenza del termine previsto per la presentazione di proposte subemendative al richiamato emendamento.

Il senatore MASSIDDA (*DCA-PRI-MPA*) invita la Presidenza a comunicare tempestivamente le determinazioni che saranno adottate.

Il senatore MERCATALI (*PD-Ulivo*) esprime perplessità circa la richiesta da parte della Commissione di poter esaminare l'emendamento presentato nel corso dell'esame di un disegno di legge presso la Commissione di merito.

Segue un breve intervento del senatore TOMASSINI (*FI*), il quale richiama l'attenzione sulla rilevanza delle disposizioni recate nella citata

proposta emendativa, che affrontano una tematica riguardante direttamente le competenze della Commissione igiene e sanità.

Si associa il senatore POLLEDRI (*LNP*), il quale riterrebbe opportuno un esame di tali disposizioni da parte delle Commissioni riunite industria e sanità o, in subordine, un esame, in sede consultiva, da parte della Commissione sanità, che si concluda con un parere rinforzato, in considerazione delle attribuzioni spettanti a quest'ultima.

Il senatore MERCATALI (*PD-Ulivo*) precisa che l'*iter* legislativo in sede referente risulterebbe particolarmente aggravato qualora, in esito alla presentazione di proposte emendative su specifici provvedimenti che investono competenze di Commissioni diverse, esso dovesse interrompersi in attesa che le Commissioni interessate si esprimano.

Il senatore MASSIDDA (*DCA-PRI-MPA*) giudica singolare che sul disegno di legge n. 1644, che potrebbe essere modificato con l'approvazione di un emendamento di tale rilievo, non vi sia il concerto del Ministro della salute.

Il presidente MARINO, dopo aver convenuto che le disposizioni recate nella richiamata proposta emendativa siano particolarmente incisive per il settore sanitario, ribadisce che occorrerà attendere le determinazioni del Presidente del Senato in merito.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1903**

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo,

espresso apprezzamento:

per le disposizioni in materia di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per i lavoratori affetti da patologie oncologiche e per i loro familiari;

per le norme dirette a promuovere la sicurezza dei lavoratori nel settore agricolo;

ritenuta altresì condivisibile la finalità di prevedere una specifica disciplina sul pensionamento anticipato di alcune categorie di lavoratori impegnate in attività usuranti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si sollecita la Commissione di merito ad introdurre ulteriori misure volte a riconoscere idonei benefici alle famiglie a basso reddito con portatori di gravi disabilità;

2) si invita a considerare il settore sanitario al fine dell'inserimento nel novero dei lavori usuranti di attività ulteriori rispetto a quelle già previste, che siano particolarmente gravose e rischiose;

3) si auspica un rafforzamento della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori nel settore agricolo, soprattutto in relazione all'uso di fitofarmaci.

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 12 dicembre 2007

**130<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

SODANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Stante la mancanza del prescritto numero legale, necessario per procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente SODANO, apprezate le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

**131<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

SODANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Stante la mancanza del prescritto numero legale, necessario per procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente SODANO, apprezate le circostanze, toglie la seduta.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DI DOMANI. CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente SODANO avverte che la seduta della Commissione, convocata per le ore 20,30 di oggi, non avrà luogo e che la Commissione si riunirà domani, giovedì 13 dicembre, alle ore 8,45, per l'esame degli atti di Governo numeri 168-*bis* e 194, nonché per l'esame delle proposte di nomina dei presidenti di alcuni enti parco.

Conseguentemente, è sconvocata la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, previsto per le ore 9 di domani, per l'audizione di rappresentanti ANCI ed UPI nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di governo del territorio.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 12 dicembre 2007

**56<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MANZELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.**La seduta inizia alle ore 8,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MANZELLA informa che, nelle giornate del 10 e 11 dicembre, si è svolta, presso il Parlamento italiano, la visita di una delegazione della Commissione di armonizzazione dell'UE presso la Grande Assemblea nazionale turca. Considerato l'alto livello di tale delegazione e l'importanza dei temi trattati, attinenti essenzialmente ai complessi rapporti della Turchia nel processo di adesione all'Unione europea, l'incontro si è rivelato di estremo interesse ed utilità anche alla luce dell'atteggiamento dell'Italia rispetto a tale processo di adesione.

Ricorda, inoltre, che, nella giornata odierna, alle ore 14, presso la Camera dei deputati, si terrà, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dei Trattati dell'Unione europea, l'audizione del Rappresentante permanente d'Italia a Bruxelles, ambasciatore Rocco Antonio Cangelosi, il quale darà conto degli ultimi sviluppi relativi all'adozione finale, il prossimo 14 dicembre 2007, da parte dei capi di Stato e di Governo dei 27 Paesi membri, del Trattato di Lisbona, firmato lo scorso ottobre.

Relativamente al previsto esame, in fase ascendente, della proposta di Regolamento riguardante lo statuto e il finanziamento dei partiti politici a livello europeo, su cui è stato conferito il mandato di relatore al senatore Buttiglione, il Presidente rende noto che, su tale atto comunitario, lo scorso 7 dicembre, è stato raggiunto un accordo tra il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo, pervenendo, conseguentemente, ad una chiusura sostanziale del relativo *iter* negoziale. Resta da valutare, quindi, l'opportunità che la Commissione per le Politiche dell'Unione europea addi-

venga comunque ad una valutazione di tale atto sotto il consueto profilo della sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore BUTTIGLIONE (*UDC*), nel premettere che la finalità del parere parlamentare in fase ascendente risiede essenzialmente nella possibilità di inoltrare al Governo suggerimenti e proposte utili durante la trattativa comunitaria, ritiene che, allo stadio attuale – che vede praticamente approvato, dalle istituzioni comunitarie, il testo del regolamento sui partiti politici – abbia maggior senso procedere ad una valutazione che si riferisca alla successiva fase di applicazione, nell'ordinamento italiano, del regolamento stesso.

Convengono, su tale punto, il PRESIDENTE e la Commissione stessa.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (n. 30)**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riferisce sull'atto comunitario in titolo il relatore GENTILE (*FI*), il quale tiene a esprimere, in via preliminare, le proprie considerazioni favorevoli sui contenuti generali di tale atto.

Egli, quindi, pone in evidenza come la proposta di direttiva che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea si inserisce nel quadro delle proposte messe a punto dalla Commissione per elaborare una politica globale d'immigrazione, soprattutto nell'ambito degli sforzi messi in atto dall'Unione per contrastare il lavoro clandestino, considerato uno dei settori prioritari nella lotta contro l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi.

La possibilità di trovare lavoro mentre ci si trova clandestinamente nell'Unione europea viene considerato un fattore di attrazione per l'immigrazione illegale. In effetti, fino a quando i migranti illegali riusciranno a trovare facilmente lavoro, peraltro con scarso rischio di essere scoperti, essi continueranno a migrare verso l'Unione. Partendo dai provvedimenti già esistenti negli Stati membri, scopo della proposta è quindi quello di contrastare tale fenomeno, garantendo che ciascuno Stato membro introduca – ed applichi effettivamente – sanzioni analoghe per i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. In tale contesto, la base giuridica più appropriata per la direttiva è costituita dall'articolo 63, paragrafo 3, lettera *b*), del trattato CE.

La proposta di direttiva – prosegue il relatore – pone un divieto generale di impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare (arti-

colo 3), escludendo in tal modo dal proprio ambito di applicazione i cittadini comunitari così come quelli il cui diritto al lavoro in uno Stato membro è limitato da disposizioni transitorie (articoli 1 e 2). In vista del divieto generale di cui sopra, la proposta stabilisce obblighi di natura burocratica a carico del datore di lavoro (persona fisica o giuridica), tra cui quello volto alla verifica, prima dell'assunzione di cittadini di paesi terzi, del possesso da parte di questi ultimi di un valido permesso di soggiorno o di altro titolo, che ne autorizzi la permanenza sul territorio nazionale, prevedendo altresì che una copia dello stesso titolo autorizzatorio sia tenuta a disposizione delle autorità competenti ai fini di eventuali controlli. L'onere di verifica dei titoli da parte dei datori di lavoro è limitato al falso grossolano. I datori di lavoro che possono mostrare di avere adempiuto agli obblighi su citati non sono passibili di sanzioni (articoli 4 e 5).

Sotto il profilo sanzionatorio, la proposta prevede che le violazioni commesse dai datori di lavoro devono essere punite con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che possono essere di natura amministrativa. Esse, in ogni caso, dovrebbero comprendere: le sanzioni pecuniarie e, nel caso in cui siano effettuate procedure di rimpatrio, i costi connessi a quest'ultimo (articolo 6); nonché la corresponsione dei salari arretrati al lavoratore irregolarmente soggiornante, anche senza espressa domanda di quest'ultimo, oltre che pagamento delle tasse e dei contributi relativi alla sicurezza sociale (articolo 7).

Per le imprese, in particolare, è prevista la possibilità di altri provvedimenti, quali l'esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici per un periodo fino a cinque anni; l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo fino a cinque anni; il rimborso delle prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici – inclusi fondi UE gestiti dagli Stati membri – ottenuti nei 12 mesi precedenti la constatazione del lavoro illegale; la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione (articolo 8).

Con riferimento all'aspetto più propriamente penale, la proposta di direttiva individua (articolo 10) le violazioni di maggiore gravità, perpetrate intenzionalmente e concernenti: la reiterazione del comportamento di impiego di cittadini di paesi terzi illegalmente soggiornanti da parte del lavoratore (articolo 10, paragrafo 1, lettera *a*); l'impiego di almeno quattro lavoratori provenienti da paesi terzi non in regola con le norme sull'ingresso ed il soggiorno (lettera *b*); particolari condizioni di sfruttamento (lettera *c*) ovvero consapevolezza della specifica situazione del lavoratore quale vittima della tratta di esseri umani (lettera *d*).

In relazione ad esse, la proposta stabilisce in capo agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie affinché i reati sopra descritti vengano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 11).

In riferimento alle persone giuridiche, si fa peraltro specifico obbligo agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie affinché esse possano essere considerate responsabili dei reati di cui all'articolo 10 e quindi punibili con sanzioni pecuniarie e che possono comprendere altre misure,



quali l'esclusione dal beneficio di prestazioni o sovvenzioni pubbliche; l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo fino a cinque anni; l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di attività agricole, industriali o commerciali; l'assoggettamento a controllo giudiziario; e, da ultimo, provvedimenti giudiziari di liquidazione (articolo 13).

Allo scopo di attivare un meccanismo efficace, la proposta di direttiva consente, inoltre, ai lavoratori interessati di presentare denuncia sia direttamente che tramite terzi, quali i sindacati od altre associazioni; mentre, sotto l'aspetto premiale, viene prevista la concessione di permessi di soggiorno ai lavoratori, vittime della situazione di sfruttamento, che cooperano nei procedimenti penali a carico del datore di lavoro, di durata limitata alla definizione delle procedure giudiziarie (articolo 14). Si prevede, infine, l'obbligo per gli Stati membri di effettuare ogni anno un certo numero di controlli nei confronti almeno del 10 per cento delle imprese stabilite sul proprio territorio, a tal fine selezionate in base ad un'analisi di rischio (articolo 15).

Per quanto concerne l'*iter* legislativo della proposta, il relatore ricorda che, nella riunione del gruppo di lavoro del Consiglio Migrazione ed espulsioni, tenutasi il 5 e 6 novembre u.s. a Bruxelles, si è concluso un primo *screening* dal quale sono emerse una serie di riserve da parte delle delegazioni degli Stati membri relativamente ad una serie di punti qualificanti della direttiva, tra i quali, in particolare, l'ambito di applicazione e le sanzioni penali.

Sul primo versante, si è ritenuto opportuno prevedere meccanismi che consentano di estendere la direttiva anche agli stranieri residenti regolarmente sul territorio nazionale e che però lavorano illegalmente. In merito, si è espresso pure il gruppo Questioni sociali del Consiglio, più di recente consultato, il quale, pur essendo in favore della proposta di direttiva, ritiene comunque necessaria un'estensione del campo di applicazione della stessa, aderendo in tal modo alla posizione del gruppo Migrazioni. Al riguardo, va tuttavia rilevato che, qualora si optasse per una tale estensione, sorgerebbe poi il problema di individuare una base giuridica appropriata per la direttiva, non essendo allo scopo sufficiente l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, che si riferisce alle sole «misure in materia di politica dell'immigrazione» inerenti il settore della «immigrazione e soggiorno irregolari».

Per quanto concerne l'altro punto qualificante della proposta, continua il relatore, ossia le sanzioni penali, si è manifestato un orientamento volto a rivedere la materia alla luce del prossimo parere del gruppo Diritto penale sostanziale, che dovrebbe essere adottato a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2007, causa C-440/05, Commissione contro Consiglio. Quest'ultima, pur constatando che «in linea di principio la legislazione penale, come del resto le norme di procedura penale, non è di competenza della Comunità», attribuisce al legislatore comunitario la possibilità di imporre agli Stati membri l'obbligo di adottare misure penali a livello comunitario, su base settoriale ed esclusi-

vamente ove sia accertata la necessità di lottare contro gravi inadempienze all'attuazione degli obiettivi della comunità, nonché di prevedere misure penali per garantire la piena efficacia di una politica comunitaria e il buon funzionamento di una libertà. Obiettivi, tra i quali rientra, come specificato dalla Commissione nella sua comunicazione del 23 novembre 2005, anche il rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. Nel caso specifico della proposta in esame, è intervenuto il Servizio giuridico del Consiglio, ritenendo la norma che sancisce il divieto dell'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente rientrante tra quelle che possono essere accompagnate dall'imposizione, agli Stati membri, dell'obbligo di introdurre sanzioni penali per i casi di (grave) violazione, al fine di assicurare l'efficacia della norma medesima. Ciò in quanto la stessa rientra in uno dei settori delle politiche comunitarie, tra cui quelli contemplati dagli articoli 62 e 63 del trattato CE, in cui la Comunità ha la competenza per armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Con particolare riferimento ai permessi premiali di soggiorno, previsti dall'articolo 14 della proposta di direttiva, il relatore informa che è emersa in seno alla citata riunione del gruppo di lavoro Migrazione ed espulsioni l'assoluta contrarietà delle delegazioni alla concessione di permessi premiali per i lavoratori particolarmente sfruttati o che abbiano cooperato nei procedimenti a carico dei datori di lavoro. La delegazione italiana ha sottolineato invece la necessità di rivedere nel complesso la struttura sanzionatoria della direttiva (sanzioni amministrative e penali, loro concessione, reati perseguibili d'ufficio o su istanza di parte, misure premiali per gli illegali particolarmente sfruttati o che cooperino con le autorità) nell'ottica di conferire efficacia alle disposizioni, in relazione al duplice obiettivo, da una parte, dell'emersione del lavoro nero, positivo per gli Stati membri sotto il profilo del recupero fiscale e contributivo, e, dall'altra, della tutela del lavoratore illegale sfruttato. In tale ambito, secondo la delegazione italiana, non emergono dalla direttiva meccanismi efficaci che consentano uno stimolo per il lavoratore clandestino a denunciare lo sfruttamento lavorativo o le condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, dal momento che, terminate le procedure civili o penali, rimane la sanzione dell'espulsione, conseguente alla sua qualità di straniero illegalmente presente sul territorio nazionale. In tale ottica, si è richiesta la possibilità di consentire agli Stati membri di poter adottare misure premiali più favorevoli, nell'ambito della salvaguardia della legislazione nazionale, quale clausola di miglior favore, introdotta nella maggior parte delle direttive comunitarie ed assente, invece, nella proposta di direttiva in oggetto. La delegazione italiana ha proposto di integrare la fattispecie di reato di cui alla lettera *c*), paragrafo 1, articolo 10 della proposta con il riferimento all'intermediazione abusiva di manodopera, riprendendo a tal proposito il contenuto della norma di contrasto al caporalato, prevista dal disegno di legge (Atto Camera n. 2784) in discussione alla Camera dei deputati, di cui al paragrafo successivo.

Il relatore passa, quindi, conclusivamente a vagliare la conferente normativa nazionale esistente in materia, che non sembra contemplare *prima facie* le fattispecie di reato previste in modo dettagliato dall'articolo 10 della proposta di direttiva. L'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d'ora poi T.U. immigrazione), prevede infatti l'irrogazione di sanzioni penali al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri nel solo caso in cui questi siano privi del permesso di soggiorno ovvero questo sia scaduto, revocato o annullato. In tal caso, il datore di lavoro sarà punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Tuttavia, il Senato ha approvato di recente un disegno di legge (Atto Senato n. 1201) – attualmente all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 2784) – volto ad introdurre «Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale».

In particolare, l'articolo 2 del disegno di legge modifica il comma 12 dell'articolo 22 del T.U. immigrazione, riferendo genericamente la contravvenzione *ivi* contemplata al datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, mantenendo il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente in relazione alla pena principale, con l'esclusione però della pena detentiva per il caso del datore di lavoro domestico che non sia organizzato in forma di impresa e che non impieghi più di due persone irregolarmente soggiornanti. In tal caso, è prevista l'irrogazione della sola pena dell'ammenda da 3.000 e 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (comma 1, lettera *a*).

Il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera *b*), aggiunge inoltre due nuovi commi (12-*bis* e 12-*ter*) all'articolo 22 del T.U. immigrazione. In particolare, il comma 12-*bis* introduce una nuova fattispecie di reato riguardante il datore di lavoro che utilizzi lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti usufruendo di un'attività di intermediazione abusiva di manodopera ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (cd. Legge Biagi). La sanzione prevista è quella della reclusione fino a 3 anni e la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore straniero impiegato. Il comma 12-*ter* prevede invece la possibilità che, a fini cautelari, venga disposto il sequestro del luogo di lavoro (ai sensi dell'articolo 321 c.p.p.) in cui risulti occupato il lavoratore straniero che versi nelle condizioni sopra indicate dal nuovo comma 12-*bis*.

Il comma 3 dell'articolo 2 mira al necessario coordinamento normativo conseguente all'introduzione dei due nuovi reati di cui all'articolo 603-*bis* c.p. e all'articolo 22, comma 12-*bis* T.U. immigrazione, con particolare riferimento alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 231/2001.

Il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce, infine, il raddoppio delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge per le infrazioni con-

cernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante. La disposizione in esame è volta a raddoppiare tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente per le violazioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui parte di tale rapporto sia uno straniero irregolarmente soggiornante.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ENRIQUES (*PD-Ulivo*) svolge una precisazione in merito alla nozione di cittadino extracomunitario irregolare, cui è fatto esplicito riferimento nella proposta di direttiva.

Il senatore RANDAZZO (*PD-Ulivo*) domanda chiarimenti in merito allo «status» degli immigrati, provenienti da Paesi terzi dell'Unione europea, che, ottenuto un permesso di soggiorno in uno Stato membro, circolano successivamente in altri Paesi dell'Unione.

A tale ultimo proposito, il presidente MANZELLA rileva come uno dei principali problemi da risolvere risieda nell'interconnessione, a livello europeo, delle procedure afferenti la concessione dei permessi di soggiorno, in ragione del fatto che, secondo la normativa comunitaria, l'ottenimento, in un Paese, di tale permesso ha ripercussione anche negli altri Paesi membri, che sono tenuti a considerarlo valido nei loro ordinamenti nazionali.

Il rappresentante del Governo dichiara di riservarsi una valutazione nel merito dell'atto in argomento in una fase successiva dell'esame.

Non risultando ulteriori richieste di intervento, il presidente MANZELLA invita il relatore a predisporre una bozza di parere che verrà votata in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (n. 34)**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice AMATI (*PD-Ulivo*) introduce l'esame sulla proposta di decisione-quadro del Consiglio volta a modificare la decisione-quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2007) 650 def.), che fa parte di un pacchetto di misure per rafforzare le capacità dell'Unione europea nella lotta contro il terrorismo, presentato dalla Commissione europea il 6 novembre 2007.

Con tale proposta, la Commissione europea intende armonizzare le disposizioni nazionali sulla pubblica istigazione a commettere reati terroristici, sul reclutamento e sull'addestramento a fini terroristici. Essa mira inoltre a garantire che le disposizioni vigenti in materia di pene e sanzioni, responsabilità delle persone giuridiche, giurisdizione e perseguibilità, applicabili ai reati di terrorismo, si applichino anche a queste forme di comportamento.

Il nuovo *modus operandi* dei terroristi rende necessaria l'adozione di una più ampia definizione di terrorismo per impedire loro di approfittare delle lacune e delle divergenze tra le legislazioni nazionali. Negli ultimi anni, infatti, i gruppi gerarchicamente strutturati hanno ceduto il posto a cellule semiautonome con legami piuttosto labili, che ricorrono sempre più alle nuove tecnologie – e, in particolare, ad Internet – per raggiungere i propri scopi. In tale contesto, le comunicazioni elettroniche e in rete hanno assunto un ruolo importante nella propagazione della minaccia del terrorismo, quale strumento di mobilitazione e di reclutamento, e nella divulgazione di istruzioni e manuali *on line* ai fini dell'addestramento e della pianificazione di attentati e di contribuire allo sviluppo di una più ampia e forte piattaforma di attività e di sostenitori del terrorismo. La necessità di prevenire in modo adeguato tale crescente minaccia costituisce pertanto una priorità politica per l'Unione europea.

Tra le opzioni strategiche astrattamente possibili (esaminate nella valutazione di impatto (SEC(2007) 1425, del 6 novembre 2007), la Commissione europea ha deciso di rivedere la decisione-quadro relativa alla lotta contro il terrorismo del 2002, al fine di introdurre reati paralleli a quelli previsti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo. In questo modo, le misure proposte rientrano anche in un meccanismo di monitoraggio e di valutazione delle norme di recepimento a livello nazionale, effettuato regolarmente per verificare la trasposizione della decisione-quadro. L'ultimo monitoraggio sulla decisione-quadro del 2002 è stato effettuato dalla Commissione europea con il documento del 6 novembre 2007 (COM(2007) 681 def.), nel quale, per quanto riguarda la posizione italiana, viene riscontrato un non perfetto adeguamento della legislazione italiana a quella europea per due articoli. In primo luogo, in relazione all'articolo 1 della decisione-quadro, che elenca con disposizione analitica i reati terroristici, si afferma che l'Italia identifica solo un numero limitato di reati specificamente terroristici, mentre qualifica alcuni reati comuni a finalità terroristica (solo) come circostanza aggravante. In secondo luogo, si afferma che l'Italia non ha trasposto in maniera corretta l'articolo 5, paragrafo 3, della decisione-quadro, relativamente alla misura delle sanzioni per quanto concerne le varie forme di partecipazione ad attività terroristiche.

In linea con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, siglata a Varsavia il 16 maggio 2005 e firmata dall'Italia l'8 giugno 2005, la proposta di modifica della decisione-quadro del 2002 definisce: 1) pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, «la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un

messaggio con l'intento di istigare a commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), qualora tale comportamento – che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo – dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati»; 2) reclutamento a fini terroristici, «l'induzione a commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'articolo 2, paragrafo 2»; 3) infine, addestramento a fini terroristici, «l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo». La proposta di modifica inserisce tali fattispecie tra i «reati connessi alle attività terroristiche», procedendo – con il nuovo articolo 3 – ad una riformulazione della norma della decisione-quadro del 2002 che li prevede. Inoltre, secondo l'ultimo paragrafo del nuovo articolo 3, tutti i reati connessi ad attività terroristiche sono perseguibili indipendentemente dalla commissione di un reato terroristico.

La proposta di decisione-quadro della Commissione europea apporta infine altre due modifiche al testo del 2002, con particolare riferimento al regime del tentativo (articolo 4, paragrafo 2) e della giurisdizione e perseguibilità in materia di terrorismo (articolo 9), ora estesi anche alle nuove fattispecie dell'istigazione, reclutamento e addestramento. In particolare, tali reati dovranno essere oggetto di efficaci azioni giudiziarie quando hanno come obiettivo o come effetto la commissione di un reato terroristico soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro (considerando n. 12).

A livello di normativa nazionale, la relatrice ricorda che con il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155, sono stati introdotti i due nuovi reati dell'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale e dell'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, rispettivamente agli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies* del codice penale. In particolare, l'articolo 270-*quater* prevede per chiunque arruoli «una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale» la reclusione da sette a quindici anni. L'articolo 270-*quinquies* c.p. punisce, invece, chiunque addestri o comunque fornisca «istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale», con la reclusione da cinque a dieci anni. La medesima pena si applica anche nei confronti della persona addestrata. Sempre con lo stesso decreto è stato introdotto anche il quarto comma dell'articolo 414 del codice penale (sull'istigazione a de-

linquere), il quale prevede un aumento di pena della metà se l'istigazione o l'apologia riguarda i delitti di terrorismo o i crimini contro l'umanità.

Lo stesso provvedimento ha, inoltre, definito le condotte con finalità di terrorismo, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 della decisione-quadro del 2002. In particolare, il neointrodotta articolo 270-*sexies* del codice penale dispone che sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

La relatrice ricorda, quindi, che il 18 settembre 2007 è stato presentato dal Governo il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Varsavia (Atto Senato n. 1799), con il quale vengono novellate alcune disposizioni introdotte con il citato decreto-legge n. 144 ed, in particolare, per quel che in questa sede rileva, gli articoli 270-*quater*, 270-*quinquies* e 414, quarto comma, del codice penale (articolo 3 dell'Atto Senato n. 1799).

Nello specifico, la Convenzione di Varsavia (articolo 6) richiede, per poter configurare la fattispecie del reclutamento, un'iniziativa del reo volta a sollecitare un'altra persona a commettere o a partecipare alla commissione di un reato di terrorismo, ovvero ad aderire ad un'associazione o ad un gruppo al fine di contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo dell'associazione o del gruppo. Il delitto di «arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale» previsto dall'articolo 270-*quater* del codice penale colpisce invece soltanto il disvalore rappresentato dall'arruolamento per il «compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali». Con il disegno di legge n. 1799, il Governo intende estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 270-*quater* sino a ricomprendere nella sfera sanzionatoria anche altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*sexies*.

La stessa Convenzione (articolo 7) qualifica l'addestramento per il terrorismo il fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco od altre armi ovvero sostanze nocive e pericolose nonché di altri metodi o tecniche specifiche allo scopo di commettere un reato di terrorismo o di contribuire alla sua commissione, con la consapevolezza che la formazione procurata ha lo scopo di servire alla realizzazione di tale obiettivo. Il delitto di «addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale» previsto dall'articolo 270-*quinquies* del codice penale ha, da un lato, opportunamente configurato una fattispecie incriminatrice di ampiezza maggiore dell'obbligo convenzionale, perché consente di reprimere anche la condotta della persona addestrata e non

solo dell'addestratore, ma, dall'altro, copre anch'esso – come l'articolo 270-*quater* per l'arruolamento – soltanto «il compimento di atti di violenza ovvero il sabotaggio di servizi pubblici essenziali». Anche in tal caso, il disegno di legge n. 1799, introduce dopo le parole «violenza ovvero il sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo», le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*».

Per quanto concerne l'apologia di terrorismo, la norma della Convenzione (articolo 5) richiede anche la criminalizzazione delle condotte di incitamento indiretto alla commissione di un reato di terrorismo, che non rientra invece tra le ipotesi punibili ai sensi del nuovo articolo 414, quarto comma, del codice penale. In considerazione di ciò – e tenuto conto dei parametri di legittimità indicati per l'incriminazione di un'«apologia indiretta» nell'ambito del nostro ordinamento, il disegno di legge introduce un nuovo articolo al codice penale, il 270-*octies*, abrogando al contempo le parole «delitti di terrorismo» dall'articolo 414, quarto comma. Questo articolo, rubricato «Istigazione al terrorismo», prevede al suo secondo comma che costituiscono atti di incitamento indiretto quelli che esaltano o sostengono obiettivi, metodi o risultati delle associazioni terroristiche di cui all'articolo 270-*bis*, ovvero che esaltano o sostengono il compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo.

Per quanto concerne l'adeguamento dell'ordinamento interno alle previsioni della proposta di decisione-quadro, la relatrice rileva che non sussistono particolari problemi. Ciò non solo in quanto norme sanzionatorie che ricalcano quelle previste dalla proposta sono già state inserite nel codice penale dal citato decreto-legge del luglio 2005, ma anche in considerazione della rivisitazione di queste norme ad opera del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Varsavia (Atto Senato n. 1799). In ogni modo, la ratifica da parte italiana della Convenzione di Varsavia (in vigore comunque dal 1° giugno 2007) non pregiudicherà l'applicazione della decisione-quadro del 2002, come modificata dalla proposta in esame, e ciò in base alla «clausola di disconnessione», che consentirà la prevalenza delle norme comunitarie su quelle della Convenzione (articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione).

Per quanto riguarda il merito della proposta della Commissione europea, la relatrice rileva che l'utilizzo di un mezzo di comunicazione elettronica quale è Internet pone rilevanti problemi ai fini dell'individuazione del luogo di commissione dei reati che con esso vengano commessi. L'espressa finalizzazione della proposta di decisione-quadro a colpire tali fenomeni criminosi potrebbe incrementare queste difficoltà. La decisione-quadro del 2002 pone alcuni criteri per l'individuazione della giurisdizione competente sui reati di terrorismo (articolo 9, paragrafo 2), ma è proprio il primo di questi criteri – quello «dello Stato membro in cui sono stati commessi i fatti» – che, con riferimento ad Internet, lascia non risolta la questione circa la giurisdizione competente. A tale riguardo, pur nella diversità dei criteri di volta in volta ipotizzabili in riferimento



alla disciplina di Internet, occorrerebbe fissare un criterio univoco per l'accertamento del *locus commissi delicti* in riferimento a fatti commessi tramite i mezzi di comunicazione elettronica.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, sotto il profilo del rispetto della base giuridica prescelta, l'oratore fa notare che la materia del terrorismo ricade espressamente nell'ambito dell'articolo 31, paragrafo 1, lett. e), del Trattato UE, ai sensi del quale l'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende l'adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda, tra l'altro, il terrorismo. Essendo peraltro la materia penale di competenza degli Stati membri, si ha, per il terrorismo, una concorrenza di competenze con l'Unione. La proposta in esame si muove in questa cornice ed è pertanto legittima; e ciò anche a prescindere dalla già intervenuta decisione-quadro del 2002, su cui va a insistere, e dalla possibilità, ammessa dalla Corte di giustizia (sentenza 3 maggio 2007, C-303/05), di estendere le competenze penali dell'Unione nell'ambito del terzo pilastro, al di là della criminalità organizzata, del terrorismo e del traffico illecito di stupefacenti.

Sotto il profilo dell'impossibilità per gli Stati membri di realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta, la relatrice sottolinea, infine, come la valenza internazionale dei fenomeni terroristici legati agli sviluppi dell'ultimo decennio lasci preferire sul piano dell'efficacia delle misure da adottare un approccio di tipo integrato, con interventi di organismi sovranazionali che armonizzino le norme sostanziali, al fine di eliminare le difformità di disciplina tra i vari Stati, e fissino alcuni requisiti procedurali volti a rendere incisiva l'azione di contrasto. Da questo punto di vista, la fissazione con decisione-quadro di norme penali minime in materia di lotta al terrorismo, che riguardano condotte che possono trovare in Internet un loro ampio spazio di diffusione, consente di apprestare nel territorio europeo una tutela penale supplementare adeguata alle nuove modalità di operatività dei terroristi e, per converso, impedirà ad essi di approfittare delle lacune e delle divergenze tra le legislazioni nazionali.

Il presidente MANZELLA segnala che le Commissioni affari europei dei parlamenti membri dell'Unione europea stanno conducendo un esame congiunto della proposta di decisione-quadro, in seguito alla deliberazione della riunione della COSAC del 14-16 ottobre 2007. Si tratta di un altro esercizio sperimentale del meccanismo sul controllo del rispetto del principio di sussidiarietà delineato dal Trattato di riforma dell'Unione europea. In base al Trattato, i parlamenti avranno otto settimane di tempo per rendere un parere motivato circa la conformità o meno della proposta della Commissione europea a tale principio. Nel caso di specie, tale termine decorre dal 26 novembre 2007 e si conclude il 21 gennaio 2008. I risultati dell'esperimento saranno discussi dalla COSAC durante la presidenza slovena dell'Unione.

Circa il merito dell'atto comunitario introdotto dalla relatrice Amati, egli sottolinea come, a suo avviso, uno dei principali problemi toccati dalla nuova disciplina comunitaria consista nella necessità che i previsti interventi di censura sulla rete informatica, pur se legittimamente approntati allo scopo di combattere le associazioni terroristiche che utilizzano *internet* per finalità criminali, non devono ripercuotersi negativamente sul principio di libertà che caratterizza la rete stessa e che ha rappresentato uno dei principali fattori di sviluppo tecnologico degli ultimi venti anni.

Il sottosegretario LI GOTTI, nell'esprimere la valutazione complessivamente favorevole del Governo italiano sul sistema di controllo e sanzione predisposto dall'Atto comunitario n. 34, fa presente, peraltro, che tale delicata materia è attualmente trattata congiuntamente dalle Commissioni Giustizia e Affari esteri della Camera dei deputati, le quali stanno esaminando il disegno di legge n. 2807, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

Il PRESIDENTE, nel ravvisare l'opportunità di un raccordo nell'esame, in fase ascendente, dell'Atto comunitario sul terrorismo e del citato disegno di legge di ratifica – trattato, invece, in fase discendente – propone di conferire il mandato al relatore ad elaborare uno schema di parere da sottoporre alla Commissione in una prossima seduta. La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (n. 32)**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio.)

Riferisce, sull'Atto comunitario in titolo, il relatore ALLOCCA (*RC-SE*), il quale informa che, in data 19 settembre 2007, la Commissione europea ha adottato una comunicazione volta a garantire la prosecuzione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (Egnos e Galileo) (COM(2007) 534), una proposta modificata di regolamento riguardante la continuazione dei programmi GNSS europei (COM (2007) 535), nonché la proposta di modifica dell'Accordo interistituzionale sulle prospettive finanziarie 2007-2013 (COM (2007) 549) – su cui in particolare verte l'esame della 14<sup>a</sup> Commissione – volta a consentire il finanziamento pubblico della fase costitutiva del programma Galileo, fase di cui è ormai integralmente responsabile la Comunità europea.

La comunicazione della Commissione, cui è allegato un dettagliato documento di lavoro, illustra in particolare gli elementi principali dei programmi Galileo ed Egnos, soffermandosi sui costi delle infrastrutture, i ri-

schì legati alla realizzazione dei programmi e alla gestione degli stessi, i vantaggi e i proventi previsti, il finanziamento dei programmi GNSS europei e la gestione da parte del settore pubblico. Le due proposte legislative che accompagnano la comunicazione ne costituiscono l'estensione logica, fornendo gli strumenti regolamentari e finanziari necessari a rilanciare i due programmi di navigazione satellitare.

La proposta modificata di regolamento sul proseguimento dei programmi europei di navigazione satellitare inserisce a pieno titolo il programma Egnos nell'ambito dei programmi GNSS, definendolo – come Galileo – uno dei due pilastri della politica europea nel campo della navigazione satellitare.

La proposta tiene conto del fatto che il progetto di concessione per la fase costitutiva del programma Galileo è stato abbandonato e i costi della fase costitutiva del progetto sono stati integralmente assunti a carico del bilancio comunitario. In effetti, le risorse di bilancio necessarie per finanziare i due programmi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013 ammontano ormai a 3.405 milioni di euro. Nell'attuale programmazione finanziaria (2007-2013) è già previsto un importo di 1.005 milioni di euro a titolo della proposta legislativa della Commissione relativa all'attuazione della fase costitutiva e della fase operativa del programma europeo di radionavigazione via satellite.

All'importo citato si propone di aggiungere 2.100 milioni di euro, che saranno messi a disposizione previa revisione del quadro finanziario attuale (2007-2013). I fondi necessari derivano da margini non utilizzati delle rubriche 2 e 5 (rispettivamente «Agricoltura» e «Amministrazione») per gli anni 2007 e 2008. Il testo della proposta modificata fisserà dunque a 3.105 milioni di euro la somma che sarà opportuno prevedere a bilancio nel periodo 2007-2013 per i programmi GNSS europei. I costi dell'iniziativa saranno finanziati anche nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo per i programmi GNSS europei, con uno stanziamento di 300 milioni di euro. L'importo previsto copre anche i costi connessi ai ritardi accumulati nella realizzazione della fase di sviluppo del programma Galileo, che dovrebbe concludersi nel 2010. Infine, dalle analisi realizzate di recente dalla Commissione, si conclude che la fase costitutiva del sistema Galileo terminerà verso la metà del 2013.

Il testo permette inoltre di rendere operativo il sistema Egnos a partire dal 2009, con un ritardo di un anno finalizzato a garantire che il sistema disponga di tutti gli elementi necessari per dispiegare pienamente la sua efficacia in termini di funzionamento, durata e commercializzazione.

Lo stesso testo proposto è infine finalizzato a migliorare la *governance* pubblica dei programmi. Il fallimento dei negoziati sul contratto di concessione ha comportato un vuoto giuridico per quanto attiene al ruolo dell'Autorità di vigilanza nel corso della fase costitutiva e operativa del programma Galileo, posto che i compiti che le erano stati attribuiti dal regolamento (CE) n. 1321/2004 si basavano principalmente sull'esistenza di un concessionario. Spetterà pertanto alla Commissione presentare una

proposta di modifica del suddetto regolamento non appena l'Unione europea avrà adottato le decisioni politiche necessarie al fine di garantire un quadro solido e coerente per la *governance* pubblica dei programmi.

In attesa di tale più ampio processo di revisione, la proposta modificata di regolamento individua due modalità per un primo rafforzamento della *governance* pubblica.

La proposta comunitaria – continua il relatore – da un lato, prevede una rigida ripartizione delle competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo e l'Agenzia spaziale europea, e conferisce alla Commissione la responsabilità della messa in atto dei programmi. L'Autorità di vigilanza del GNSS europeo, da parte sua, oltre al ruolo fondamentale di facilitare l'introduzione sul mercato dei servizi offerti dai due sistemi, ha anche il compito di coadiuvare la Commissione per quanto riguarda tutti gli elementi connessi allo svolgimento dei programmi. Gli aspetti tecnici sono invece affidati all'Agenzia spaziale europea, che dovrà aggiudicare gli appalti secondo le regole comunitarie per il comparto pubblico.

Dall'altro, la proposta prevede la costituzione di un Comitato dei programmi GNSS europei, che avrà il compito di assistere la Commissione nell'applicazione del presente regolamento, garantendo una gestione unica dei programmi, tempi di decisione più rapidi e una parità di accesso all'informazione. La realizzazione dei programmi deve andare di pari passo con la messa in atto degli elementi opportuni e la disponibilità di risorse adeguate. I compiti prima attribuiti al concessionario dovranno ora essere svolti dalla Commissione, con l'aiuto di esperti indipendenti, di esperti degli Stati membri e di un'*équipe* specializzata.

La proposta di revisione delle prospettive finanziarie 2007-2013, oggetto dell'esame specifico della 14<sup>a</sup> Commissione, mira a coprire il finanziamento comunitario aggiuntivo necessario per la realizzazione della fase costitutiva del progetto Galileo (per un ammontare di 2.400 milioni di euro) e dell'Istituto europeo della tecnologia (IET) (per un ammontare di 309 milioni di euro). Come già anticipato, la Commissione propone che il finanziamento sia prelevato grazie alla mobilitazione dei margini disponibili sotto le soglie della voce 2 «Agricoltura», ossia 2.189 milioni di euro per il 2007 e il 2008, e della voce 5 «Amministrazione», per 220 milioni di euro. Il saldo deriverà dalla nuova attribuzione di 300 milioni di euro di crediti di ricerca destinati a Galileo nella voce «Trasporti» del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo.

Il finanziamento mediante il bilancio comunitario viene privilegiato rispetto alle altre ipotesi ventilate nel corso del dibattito a livello UE, ossia l'intervento diretto degli Stati membri o dell'Agenzia spaziale europea. Nell'optare per una revisione delle prospettive finanziarie, la Commissione ha tenuto conto del fatto che dieci Stati membri non fanno parte dell'Agenzia spaziale europea e che il Parlamento europeo non ha alcun potere di controllo finanziario su tale Agenzia; d'altro canto, il finanziamento da parte degli Stati membri imporrebbe un meccanismo complesso di ripartizione dei costi, con il rischio di introdurre il principio della «giu-

sta compensazione», che finirebbe col prevalere sull'obiettivo della massima efficienza industriale e scientifica.

A questi motivi si aggiunge il fatto che il finanziamento comunitario non implicherebbe alcun aumento del «quadro finanziario» per i prossimi anni. I 400 milioni di euro da inserire in ciascuno dei sei prossimi bilanci annuali dell'Unione europea sarebbero compensati dalla diminuzione delle dotazioni di bilancio destinate alla politica agricola comune (PAC) e alle spese amministrative.

Lo scorso 30 novembre, peraltro, il Consiglio Trasporti ha approvato delle conclusioni sul nuovo «pacchetto Galileo», a conclusione di un lungo dibattito nel quale non erano mancate le perplessità sulla soluzione adottata dalla Commissione europea (e sostenuta con decisione dal Governo italiano).

Dopo aver ribadito l'importanza dei programmi del GNSS europeo quali progetti chiave per lo sviluppo dell'Unione, il Consiglio ha sostanzialmente preso atto delle stime effettuate dalla Commissione per l'avvio dei suddetti programmi e del fatto che i relativi finanziamenti non comporteranno alcuna lievitazione di bilancio per l'intero periodo necessario alla piena operatività di Galileo ed Egnos. Nel riconoscere alla Commissione europea la piena responsabilità nella gestione dei programmi, il Consiglio auspica che, nell'ambito di una *governance* efficace dei programmi del GNSS si proceda a una più chiara ripartizione dei ruoli. Nello specifico, il Consiglio e il Parlamento europeo dovranno mantenere il loro ruolo di Autorità di bilancio e di organi politici decisionali supremi in merito ai programmi, con particolare riguardo alla definizione degli obiettivi globali e dei servizi da fornire, ai principi di aggiudicazione e alle decisioni riguardanti le fasi successive dei programmi. A tal fine, tutti gli Stati membri dovranno avere il pieno accesso alle informazioni che la Commissione è tenuta a comunicare, su richiesta della Presidenza.

Per quanto attiene alla gestione ed esecuzione dei programmi, gli Stati membri dovranno essere strettamente associati agli elementi essenziali della gestione, ossia il programma di lavoro e il piano di attuazione dei programmi, nonché il relativo finanziamento, tramite un Comitato dei programmi del GNSS europeo, da istituire conformemente alle procedure di Comitato della Comunità europea.

Per quanto concerne l'attribuzione degli appalti per la realizzazione dei programmi, essa si baserà su una ripartizione del sistema in sei segmenti (satelliti, vettori, operazioni, controllo terra, relais terra, gestione globale), per ciascuno dei quali saranno previste specifiche regole al fine di evitare forme di cumulo e di disciplinare il subappalto. Viene altresì previsto che qualunque gruppo o entità partecipi all'appalto possa concorrere come contraente principale per due segmenti al massimo e che il 40 per cento minimo di ogni attività resterà a disposizione di imprese senza legami con i principali contraenti.

Il relatore Allocca, volgendo al termine della sua illustrazione, tiene a sottolineare ulteriormente non solo il profilo strategico connesso alla gestione di un sistema satellitare europeo – che consentirebbe all'Unione eu-

ropea di dotarsi di uno strumento autonomo rispetto alle altre realtà geopolitiche che si muovono a livello planetario – ma anche il profilo economico dell'intera iniziativa, in termini di sviluppo, nel breve-medio periodo, di investimenti e finanziamenti per un settore industriale dalle ampie potenzialità.

Secondo il presidente MANZELLA, la decisione, recentemente presa a livello comunitario, in particolare grazie agli sforzi compiuti dal Commissario Barrot, di addivenire ad un finanziamento certo e programmato del progetto Galileo, comporterà indubbe ricadute positive sia a livello strategico-civile sia a livello strategico-politico.

Sotto il primo profilo, infatti, sarà possibile incrementare l'autonomia economica e tecnologica dell'Europa rispetto a potenze concorrenti come gli Stati Uniti e la Cina; sotto il secondo profilo, l'Unione europea acquisirà una evidente sfera di indipendenza, dotandosi di un potere di supervisione in un settore che incide sulla vita quotidiana dei propri cittadini.

La Commissione, quindi, invita il relatore a preparare una bozza di parere da illustrare in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 12 dicembre 2007

*Presidenza del Presidente*  
Claudio SCAJOLA

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*COMUNICAZIONI*

**Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente SCAJOLA rende alcune comunicazioni.

*AUDIZIONI*

**Audizione del Direttore Generale del DIS**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore Generale del DIS, generale Giuseppe CUCCHI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente SCAJOLA e dai senatori BRUTTI e MANTOVANO.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 12 dicembre 2007

**70<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VILLONE**

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**(1778) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra, con Allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale non presenta profili critici in termini di costituzionalità; propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(1862) *Deputati DELFINO e FORLANI. – Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale non presenta profili problematici di costituzionalità; pro-



pone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(1588) *Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo***

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, con il quale si propone una riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo; elemento qualificante della riforma è l'istituzione della Fondazione RAI, cui viene affidata per concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo, che gestisce attraverso RAI s.p.a.; alla Fondazione è attribuito il ruolo di azionista attualmente esercitato dal Governo per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze. Si sofferma quindi sui meccanismi delineati dall'articolo 5 del disegno di legge per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione, ricordando che spetta poi a tale organo nominare il consiglio di amministrazione di RAI s.p.a.. Dopo aver osservato che il disegno di legge si ispira al modello britannico, sottolinea che occorre a suo giudizio valutare se la disciplina così proposta configuri correttamente il rapporto tra forze politiche, Fondazione e RAI.

Il senatore SAPORITO (*AN*) esprime le proprie riserve in merito, sottolineando come, nonostante l'affermazione – peraltro a suo giudizio di carattere declamatorio – di autonomia del servizio pubblico generale radiotelevisivo «dal potere politico ed economico» di cui all'articolo 3, comma 2, la maggioranza dei componenti del Consiglio della Fondazione sia nominata da organi rappresentativi delle forze politiche: infatti, degli undici componenti, quattro sono eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo e due dalla Conferenza Stato-Regioni.

Interviene il senatore STORACE (*Misto-LD*) che giudica tale opzione contraddittoria rispetto alle finalità perseguite dal disegno di legge n. 1588: ricorda che quello di garantire l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo non solo è uno degli obiettivi principali indicati nell'iniziativa legislativa in esame, ma costituisce un principio più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Esprime forti perplessità in merito all'attribuzione del potere di nomina alla Conferenza Stato-Regioni, le cui procedure di votazione, tra l'altro, non garantirebbero la segretezza del voto.

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) ricorda che l'attribuzione al Parlamento di competenze in materia di sistema pubblico radiotelevisivo

risponde all'esigenza, sancita anche dalla giurisprudenza costituzionale, di assicurare l'imparzialità e l'indipendenza del servizio stesso, sottraendola, in particolare, alla soggezione nei confronti del Governo o di una sola parte politica. Si sofferma, quindi, sulle disposizioni che attribuiscono alla Commissione parlamentare di vigilanza il potere di revocare – con la stessa maggioranza qualificata prevista per l'elezione di quattro dei componenti – il Presidente e i membri del Consiglio della Fondazione, ricorrendo i presupposti indicati: a tale riguardo, pur condividendo l'esigenza di prevedere meccanismi che consentano la rimozione di uno o più componenti in caso di necessità, ritiene necessario invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di attribuire alla Commissione di vigilanza un potere di revoca nei confronti di tutti i componenti del Consiglio della Fondazione.

Il senatore *STORACE (Misto-LD)* ritiene che, ove si intenda attribuire un potere di revoca alla Commissione di vigilanza, questo dovrebbe semmai avere ad oggetto – in coerenza con le competenze della Commissione stessa – il consiglio di amministrazione della RAI. Ribadisce quindi le proprie perplessità sul potere di nomina conferito alla Conferenza Stato-Regioni, un organo rappresentativo degli esecutivi regionali.

Ha quindi la parola il senatore *SAPORITO (AN)* il quale, sempre con riferimento all'articolo 5, ritiene che la composizione del Consiglio della Fondazione sia pletorica, mentre la procedura di selezione attraverso la sollecitazione pubblica di autocandidature e successive audizioni è a suo giudizio particolarmente complessa e di difficile applicazione. Quanto poi alla durata in carica dei componenti del Consiglio della Fondazione, fissata in sei anni, egli la considera eccessiva. Segnala infine la necessità di modificare l'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, escludendo la possibilità di approvazione dello Statuto della Fondazione – o delle sue successive modificazioni – sulla base di un meccanismo di silenzio-assenso, valutato particolarmente incongruo in considerazione della rilevanza dell'atto in questione.

Il relatore presidente *VILLONE (SDSE)* dichiara di condividere le osservazioni formulate dal senatore Saporito.

Il senatore *STORACE (Misto-LD)* chiede che l'esame del disegno di legge n. 1588 e degli emendamenti ad esso riferiti prosegua nella Commissione in sede plenaria.

Il presidente *VILLONE (SDSE)* comunica che l'esame è conseguentemente rimesso alla Commissione in sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 12 dicembre 2007

**21<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CASSON

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(1644) *Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.*** approvato dalla Camera dei deputati: parere in parte di nulla osta e parte in contrario su emendamenti.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 12 dicembre 2007

**125<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**LEGNINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

**(1249-A) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LUSI (*PD-Ulivo*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in ordine alla proposta 8.300 (testo 2), che appare necessario condizionare la proposta modifica della normativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 43, commi 7 e 8, alla previsione, nelle norme medesime, di apposita clausola di invarianza finanziaria con specificazione che si procederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulla proposta 9.0.500.

Il sottosegretario CASULA fa presente che sulla proposta 9.0.500 non vi sono osservazioni, mentre l'emendamento 8.300 (testo 3) appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore LUSI (*PD-Ulivo*) ribadisce l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri, premesso che l'ampliamento dell'assistenza domiciliare nella fattispecie indicata nell'emendamento in questione, appare già ricompresa nel testo originario. Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sull'emendamento 8.300 (testo 3) parere non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia premessa, alla lettera b) la seguente lettera 0b). Ai commi 7 e 8 premettere le seguenti parole: «Nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente,». Il parere è di nulla osta sull'emendamento 9.0.500.».

Il senatore FERRARA (FI), in coerenza con l'avviso espresso nelle precedenti sedute dedicate all'esame di emendamenti di analoga portata, preannuncia il proprio voto contrario alla proposta del relatore.

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

**(13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

*Giovedì 13 dicembre 2007, ore 14*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali (1867).

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 dicembre 2007, ore 12 e 15*

#### *AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc. VII, n. 77*).

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. (1588)

- COSSIGA. – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo. (942)

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (817).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO e NANIA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo per il Senato della Repubblica (1724).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
- SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
- CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).
- TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).

- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).
- CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
- RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige (1573).
- Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).
- PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1604).
- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1643).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (1673).
- STORACE. – Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale (1675).



- QUAGLIARIELLO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento (1699).
- BERSELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (1710)
- TURANO ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero (1712).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1722).
- BACCINI e CICCANTI. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali (1746).
- e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).

- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (688).
- GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana (820).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione (821).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1660).
- e della petizione n. 227 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura ALLEGRINI ed altri. – Divieto di indossare il velo negli istituti scolastici a garanzia del rispetto del principio di uguaglianza (1387).
- Emanuela BAIIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).
- MALAN. – Nuove norme in materia di travisamento in luogo pubblico (1873).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104)
- VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).

- SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).
- RIPAMONTI. – Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana (1281).
- DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (1520).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni volte alla modernizzazione e all'incremento dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche nonché alla riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese (1859) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- POLITO ed altri. – Norme in materia di valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture e dei dipendenti pubblici (1233).
- SACCONI ed altri. – Delega al Governo per la produttività del lavoro pubblico secondo i principi di responsabilità, gerarchia e merito e per la valutazione della qualità dei servizi pubblici (1781).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli *ex* Presidenti della Repubblica (1009).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STORACE. – Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1837).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lin-

gua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

X. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'11 dicembre 2007*) (772).
- STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
- PIROVANO ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in materia di requisiti per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente (1509) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Lega Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (1740).
- Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari (1866).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE  
COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (n. 33).
- 

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 dicembre 2007, ore 8,30 e 14*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (1108-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare:

- BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Doc. XXII, n. 14*) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006 (1792) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (83).
- MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (517).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (1260).
- MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale (1398).
- Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1537).
- TONINI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà internazionale (1599).
- BACCINI. – Misure in favore della regolamentazione del mercato globale e di sostegno alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo (1641).
- e della petizione n. 508 ad essi attinente.

## IV. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006 (1791) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003 (1793) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati DELFINO e FORLANI. – Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413 (1862) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra, con Allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 (1778).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

ORE 8,30

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina: audizione del consulente esterno dell'*Inspection Panel* della *World Bank*, dottor Edoardo Abbot.

ORE 14

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina: audizione dei rappresentanti dell'ANCE, della Confcooperative e della Lega delle Cooperative.

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 dicembre 2007, ore 9*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (1903) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 dicembre 2007, ore 14,30*

**IN SEDE REFERENTE****I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione (1848) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- PELLEGATTA e PALERMI. – Disposizioni concernenti l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione fino a diciotto anni di età e altre norme per il potenziamento del sistema scolastico (701).
- VALDITARA ed altri. – Disposizioni in materia di contributi finanziari alle istituzioni scolastiche (1266).
- VALDITARA ed altri. – Norme organiche sulla scuola (1687).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (1120).
- PELLEGATTA ed altri. – Norme in materia di ordinamento e sostegno dell'arte e dell'attività cinematografica (1559).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disposizioni in materia di cinematografia (1646).
- MARCONI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per il cinema (1747).
- PECORARO SCANIO. – Norme in materia di sostegno all'attività cinematografica e diritto d'autore (1769).

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:**

- Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università



e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264» (n. 192).

- Schema di decreto legislativo recante «Definizione dei percorsi di orientamento per la scelta dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro» (n. 198).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (n. 57).
- 

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 dicembre 2007, ore 8,30 e 14,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo (1588).
- COSSIGA. – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo (942).
- e delle petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara (n. 54).
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Messina (n. 55).
-

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 dicembre 2007, ore 8,30*

### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di taluni regolamenti – COM 2007 372 definitivo (n. 22).

### *AFFARI ASSEGNATI*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, degli atti:

- Osservazioni e proposte sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità (n. 131).
- Affare concernente la questione del rialzo dei prezzi dei prodotti agro-alimentari.

---

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 dicembre 2007, ore 14,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (1517) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri*).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (3).
- BENVENUTO. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari (357).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (433).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (542).
- MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico (687).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (665).
- BINETTI ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (773).
- DEL PENNINO e BIONDI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (818).
- SILVESTRI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di testamento biologico al fine di evitare l'accanimento terapeutico (1615).
- EMPRIN GILARDINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di direttive di trattamento sanitario (1634).
- FORMISANO. – Disposizioni in materia di consenso informato, direttive anticipate di trattamento e accanimento terapeutico (1735).

## III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (255).
- MASSIDDA e CARRARA. – . Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (453).
- POLLEDRI ed altri. – Disposizioni per l'assistenza integrale dei pazienti affetti da dolore severo conseguente a stati di patologia oncologica o degenerativa progressiva (1361).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audizioni di Associazioni e di rappresentanti della Regione Emilia Romagna e della Regione Toscana.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 dicembre 2007, ore 8,45*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, di attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria» (n. 194).
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (n. 52).
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio (n. 53).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 168-*bis*).
- 

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

*Giovedì 13 dicembre 2007, ore 14*

- Audizione del Direttore dell'AISE e del Direttore dell'AISI.
  - Comunicazioni del Presidente.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito**  
**il personale italiano impiegato nelle missioni militari**  
**all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono**  
**stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili**  
**nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi**  
**militari sul territorio nazionale, con particolare**  
**attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili al-**  
**l'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente**  
**di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle**  
**esplosioni di materiale bellico**

*Giovedì 13 dicembre 2007, ore 14,30*

- I. Dibattito sulle comunicazioni del Ministro della difesa.
- II. Audizione dei consulenti della Commissione.





